



VISENTINI MARCHETTI E ASSOCIATI

**IL TRATTAMENTO DEI PARADISI FISCALI
NEL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO**

a cura di Prof. Avv. Federico Rasi, Dott. Andrea Di Gialluca



INDICE

INTRODUZIONE	3
<i>Il criterio di cui all'art. 47-bis, t.u.i.r. (c.d. black list)</i>	4
<i>La lista di cui al d.m. 21 novembre 2001 e successive modificazioni e integrazioni (c.d. ex black list CFC)</i>	5
<i>La lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni (c.d. white list).</i>	6
<i>La lista di cui al d.m. 4 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni (c.d. black list - persone fisiche).</i> 7	
<i>La lista di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 84383 del 30 maggio 2016 e successive integrazioni (c.d. white list - Tobin Tax).</i>	7
TABELLA RIEPILOGATIVA DEI PRINCIPALI ISTITUTI IN CUI SI RINVIA A PARADISI FISCALI	9
ANALISI DEI PRINCIPALI ISTITUTI IN CUI SI RINVIA A PARADISI FISCALI	15
1) La presunzione di residenza in Italia per le persone fisiche emigrate in Paradisi fiscali.	15
2) L'attrazione in Italia della residenza fiscale dei <i>trust</i> esteri.....	17
3) Il trasferimento della residenza fiscale in Italia	19
3.1) Il trasferimento della residenza fiscale all'estero dei soggetti esercenti attività commerciale - Imposizione in uscita.	19
3.2) Il trasferimento della residenza fiscale in Italia dei soggetti esercenti attività commerciale - Imposizione in entrata.	19
4) Il regime fiscale dei dividendi e delle plusvalenze.	21
4.1) Dividendi: disciplina sostanziale e regime di tassazione.....	21
4.1.1) Dividendi percepiti da soggetti residenti.....	21
4.1.2) Dividendi percepiti da soggetti non residenti.....	29
4.2) Plusvalenze finanziarie: disciplina sostanziale e regime di tassazione.....	31
4.2.1) Plusvalenze finanziarie realizzate da soggetti residenti.	31
4.2.2) Plusvalenze finanziarie realizzate da soggetti non residenti.	38
5) La disciplina in tema di <i>carried interest</i>	40
6) Il regime fiscale degli interessi e degli altri proventi dei titoli obbligazionari e similari.....	42
6.1) Interessi e altri proventi derivanti da titoli obbligazionari percepiti da soggetti residenti.....	43
6.2) Interessi e altri proventi derivanti da titoli obbligazionari percepiti da soggetti non residenti.....	45
6.3) Plusvalenze realizzate a seguito di cessione di titoli obbligazionari da soggetti residenti.	46
6.4) Plusvalenze realizzate a seguito di cessione di titoli obbligazionari da soggetti non residenti.	47
7) Altri interessi.	49
7.1) I finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese.....	49
7.2) Il regime fiscale dei redditi di capitale percepiti da soggetti non residenti.	50



VISENTINI MARCHETTI E ASSOCIATI

7.3) Interessi ed altri proventi oggetto di pagamento tra “società consociate” residenti in uno Stato UE – Direttiva 2003/49/CE (c.d. Direttiva “interessi e canoni”).	52
8) Il regime fiscale dei proventi da investimento in quote di fondi comuni di investimento.	55
8.1) Proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR, diversi dagli OICR immobiliari, italiani e lussemburghesi storici percepiti da soggetti residenti.	55
8.2) Proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR, diversi dagli OICR immobiliari, di diritto estero percepiti da soggetti residenti.	60
8.3) Proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR, diversi dagli OICR immobiliari, italiani e lussemburghesi storici percepiti da soggetti non residenti.	63
8.4) Proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari percepiti da soggetti residenti.	65
8.4.1) Proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari italiani percepiti da soggetti residenti che siano investitori istituzionali e investitori non istituzionali che possiedono partecipazioni non “rilevanti”.	66
8.4.2) Proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari italiani percepiti da soggetti residenti che siano investitori non istituzionali che possiedono partecipazioni “rilevanti”.	68
8.4.3) Proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari di diritto estero percepiti da soggetti residenti.	69
8.5) Proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari italiani percepiti da soggetti non residenti.	71
9) I piani individuali di risparmio (c.d. PIR).	73
10) Il monitoraggio fiscale dei capitali detenuti all'estero, l'IVAFE e l'IVIE.	75
10.1) Il monitoraggio fiscale, l'IVAFE e l'IVIE.	75
10.2) Violazione dell'obbligo di monitoraggio fiscale e raddoppio dei termini per gli investimenti in Paesi <i>black list</i> non dichiarati.	84
10.3) Presunzione di redditività, raddoppio delle sanzioni e dei termini di accertamento.	86
11) L'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. <i>Tobin Tax</i>).	88



INTRODUZIONE

Il presente lavoro, relativamente ai temi di maggiore e più attuale interesse per le società fiduciarie, intende analizzare l'operatività, nell'ordinamento interno, delle liste e dei criteri a cui fa ricorso il legislatore italiano per classificare i Paesi stranieri distinguendoli tra "Paradisi fiscali e non" ai fini dell'applicazione di alcuni istituti del diritto tributario¹.

Si precisa sin d'ora che l'analisi è svolta dal punto di vista del diritto nazionale vigente² e non considera l'operatività delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia. La loro implementazione deve, infatti, essere analizzata caso per caso e mal si presta a generalizzazioni astratte.

Il lavoro intende, infatti, offrire alcune prime indicazioni operative per l'ipotesi in cui una società fiduciaria si trovi a veicolare pagamenti dall'estero ad un fiduciante residente in Italia oppure si trovi a veicolare pagamenti dall'Italia a un fiduciante non residente. Esso non esclude la necessità di verifiche specifiche al fine di accertare l'operatività di ogni normativa al singolo caso concreto.

Come si vedrà, gli istituti analizzati si articolano in una variegata casistica e, comunque, la stessa nozione di "Paradiso fiscale" può variare caso per caso. Da ultimo, si ricorda che da parte delle istituzioni dell'Unione Europea, sono allo studio specifiche liste di Paesi collaborativi e non³. Tuttavia, le stesse sono ancora contenute in meri documenti di *soft law* sicché la loro effettiva portata rispetto all'ordinamento nazionale potrà essere valutata solo una volta divenute pienamente vincolanti per gli Stati Membri.

Allo stato attuale, le liste ed i criteri che riclassificano i Paesi stranieri sono:

- 1) il criterio di cui all'art. 47-bis, t.u.i.r. (c.d. *black-list*)

¹ Sebbene non di immediato interesse per le società fiduciarie, si segnala che il rinvio ai Paradisi fiscali ovvero agli Stati che attuano lo scambio di informazioni si rinviene anche nelle seguenti norme:

- 1) deducibilità dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituiti all'estero (art. 10, 1° comma, lett. e-bis, t.u.i.r.);
- 2) detrazione dei canoni derivanti da contratti di locazione stipulati da studenti iscritti ad Università estere (art. 15, lett. i-sexies, t.u.i.r.);
- 3) disciplina del consolidato mondiale (art. 132, 4° comma, t.u.i.r.);
- 4) disciplina della *branch exemption* (art. 168-ter, t.u.i.r.);
- 5) disciplina concernente l'Aiuto alla crescita economica (c.d. ACE) (art. 1, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201);
- 6) disciplina del gruppo IVA (artt. da 70-bis a 70-duodecies, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).

² Non si tiene altresì conto delle normative abrogate e delle norme di diritto transitorio non più rilevanti.

³ Nella sessione del 5 dicembre 2017, il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato le conclusioni sulla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. La selezione dei Paesi è avvenuta sulla base di tre criteri: trasparenza fiscale, tassazione equilibrata e applicazione delle norme OCSE sul trasferimento dei profitti da un Paese all'altro. L'elenco è stato redatto parallelamente al Forum mondiale dell'OCSE sulla trasparenza e lo scambio di informazioni ai fini fiscali, grazie al lavoro del gruppo UE "Codice di condotta" e contiene le raccomandazioni sulle misure da adottare per essere cancellati dalla lista. In particolare, l'Allegato I delle conclusioni contiene la c.d. *black list* europea, mentre nell'Allegato II è contenuta la c.d. *grey list*, ovverosia la lista di quei Paesi che si impegnano a cambiare le regole in materia di trasparenza fiscale e cooperazione. Le predette liste sono state successivamente modificate a seguito della decisione dei Ministri delle finanze dell'UE nelle riunioni dell'Ecofin del 23 gennaio 2018 e del 13 marzo 2018.



- 2) la lista di cui al d.m. 21 novembre 2001 e successive modificazioni e integrazioni (c.d. *ex black list CFC*);
- 3) la lista di cui al d.m. 4 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni (c.d. *black list - persone fisiche*);
- 4) la lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni (c.d. *white list*);
- 5) la lista di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 84383 del 30 maggio 2016 e successive integrazioni (c.d. *white list - Tobin Tax*).

Rinviando all’analisi dei singoli istituti anche l’analisi dell’operatività di tali liste, si vuole dare, in questa sede, una panoramica delle stesse.

Il criterio di cui all’art. 47-bis, t.u.i.r. (c.d. black list)

Il legislatore tributario italiano in sede di attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016 e della direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017 (cc.dd. Direttive ATAD I e ATAD II), tramite il d.lgs. 29 novembre 2018, n. 148, ha previsto un criterio generale per individuare gli Stati ed i territori a fiscalità privilegiata. Tale risultato è stato raggiunto a seguito dell’introduzione nell’ordinamento nazionale del nuovo art. 47-bis, t.u.i.r., applicabile a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. In base a tale criterio, i regimi fiscali di Stati e territori, diversi da quelli appartenenti all’Unione Europea, ovvero da quelli aderenti allo Spazio Economico Europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni si considerano privilegiati:

- a) nel caso in cui il soggetto partecipante residente o localizzato in Italia **controlli ai sensi dell’art. 167, comma 2, t.u.i.r.** l’ente non residente o non localizzato in Italia, quando l’ente non residente è assoggettato a **tassazione effettiva inferiore alla metà** rispetto a quella a cui sarebbe stato soggetto qualora residente in Italia. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate saranno indicati i criteri per effettuare, con modalità semplificate, la verifica della presente condizione, tra i quali quello dell’irrelevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile;
Ai fini dell’applicazione della norma in esame, sussiste controllo quando l’ente residente o localizzato in Italia controlla l’ente non residente o non localizzato in Italia direttamente o indirettamente, anche mediante una o più società controllate o tramite società fiduciaria o interposta persona *ex art. 2359 cod. civ.* oppure detiene, direttamente o indirettamente, mediante una o più società controllate ai sensi dell’articolo 2359 cod. civ o tramite società fiduciaria o interposta persona oltre il 50% della partecipazione agli utili dell’ente non residente o non localizzato in Italia.
- b) **in mancanza del suddetto requisito del controllo**, laddove il livello nominale di tassazione risulta inferiore al 50% di quello applicabile in Italia. Potrà doversi fare riferimento tanto al livello generale di tassazione, quanto a quello risultante



dall'applicazione di regimi speciali. Si intendono per tali quelli non applicabili strutturalmente alla generalità dei soggetti svolgenti analoga attività dell'impresa o dell'ente partecipato, ma fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche soggettive o temporali del beneficiario e che, pur non incidendo direttamente sull'aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale al di sotto del predetto limite e sempreché, nel caso in cui il regime speciale riguardi solo particolari aspetti dell'attività economica complessivamente svolta dal soggetto estero, l'attività ricompresa nell'ambito di applicazione del regime speciale risulti prevalente, in termini di ricavi ordinari, rispetto alle altre attività svolte dal citato soggetto. Ai fini dell'applicazione della normativa, l'onere di verificare se uno Stato o territorio sia o meno "paradisiaco" spetta al contribuente che con quel Paese intrattiene una relazione finanziaria o commerciale. Si tratta, dunque, di un criterio da applicare caso per caso in funzione del regime fiscale che di volta in volta viene in rilievo.

La lista di cui al d.m. 21 novembre 2001 e successive modificazioni e integrazioni (c.d. ex black list CFC)

La lista di cui al d.m. 21 novembre 2001 era stata emanata in attuazione della disposizione del 4° comma dell'art. 167 t.u.i.r., il quale, nella sua versione al tempo vigente, rimetteva al Governo l'individuazione dei "Paradisi fiscali", rilevante ai fini della disciplina delle *Controlled Foreign Companies* (cd. *CFC rule*).

Nonostante le diverse modifiche nel frattempo intervenute alla disciplina *CFC*, come si vedrà più diffusamente in seguito, la lista del d.m. 21 novembre 2001 e successive modificazioni e integrazioni, non può dirsi del tutto superata, mantenendo la sua operatività in ambiti dettagliatamente indicati nella Tabella che segue e nel corso del lavoro.

Gli Stati esteri inclusi nella predetta lista sono quelli che hanno un livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia e che non hanno stipulato un accordo per lo scambio di informazioni ai fini fiscali con l'Italia.

Fermo restando il limitato ambito di operatività del predetto decreto, si ricorda che lo stesso è stato da ultimo modificato con il d.m. 30 marzo 2015 e con il d.m. 18 novembre 2015⁴.

⁴ Tali modifiche si sono rese necessarie a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la quale stabilisce che «*Si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Si considerano in ogni caso privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia*». Tale approccio, basato sul livello di tassazione previsto dagli ordinamenti degli Stati esteri, è stato successivamente istituzionalizzato attraverso la modifica del previgente art. 167, 4° comma, t.u.i.r..



La lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni (c.d. white list).

La lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni (c.d. *white list*) oggi individua gli Stati ed i territori che consentono un adeguato scambio di informazioni⁵. Il d.m. 4 settembre 1996, in origine, era stato emanato per dare attuazione alle disposizioni contenute nel d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239 aventi ad oggetto il regime fiscale degli interessi e degli altri proventi dei titoli obbligazionari e similari emessi dai c.d. grandi emittenti.

Attraverso numerose disposizioni e rinvii legislativi (i cui casi più rilevanti in ambito finanziario sono richiamati nel lavoro) tale lista è stata presa a riferimento per l'applicazione di numerose norme tributarie (cfr. Tabella che segue).

Si ricorda come la legge 24 dicembre 2007, n. 244, intendeva sostituire il sistema al tempo vigente incentrato sull'individuazione degli Stati aventi un regime fiscale privilegiato con un sistema incentrato sull'individuazione degli Stati che garantiscono un adeguato scambio di informazioni. A tal fine era stato inserito l'art. 168-*bis* t.u.i.r., ai sensi del quale sarebbero state predisposte tramite decreto ministeriale due diverse *white lists*: una prima lista che avrebbe dovuto individuare gli Stati e i territori che consentono lo scambio di informazioni con l'Italia (comma 1) ed una seconda lista basata sia sul criterio dell'effettivo scambio di informazioni sia sul livello di tassazione presente negli Stati esteri (comma 2).

Il modello adottato dal legislatore del 2007 non ha mai trovato attuazione a causa della mancata emanazione dei decreti attuativi da parte del competente Ministero e, pertanto, nelle more di tale emanazione, non avvenuta, hanno continuato a trovare applicazione la *white list* di cui al d.m. 4 settembre 1996 e le diverse *black lists pro-tempore* vigenti⁶.

L'art. 10, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha abrogato l'art. 168-*bis* t.u.i.r. ed ha statuito che:

- 1) il rinvio al comma 1 dell'art. 168-*bis* t.u.i.r. deve intendersi alla lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni (c.d. *white list*);
- 2) il rinvio al comma 2 dell'art. 168-*bis* t.u.i.r. deve intendersi al criterio di cui all' art. 167, 4° comma, t.u.i.r. (c.d. criterio *CFC*) tempo per tempo vigente.

Inoltre, l'art. 10, 2° comma, lett. b), d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha previsto che, con decreto, l'elenco degli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni debba essere aggiornato con cadenza semestrale.

In tale ottica, con il d.m. 9 agosto 2016, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ridisegnato in modo significativo la c.d. *white list* di cui al d.m. 4 settembre 1996, sostituendo il previgente art. 1 (che contiene la lista dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni) e inserendo l'art. 1-*bis*, con cui il Ministero si riserva esplicitamente di eliminare dall'elenco “*gli Stati o i territori con i quali, in ragione di reiterate violazioni dell'obbligo di*

⁵ Si ricorda che gli Stati SEE, ovverosia la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein sono, ad oggi, tutti inclusi nella lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 (c.d. *white list*) in quanto hanno stipulato un accordo per lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito con l'Italia.

⁶ Si tratta della lista di cui al 4 maggio 1999 (c.d. *black list* – persone fisiche), della lista di cui al 23 gennaio 2002 (c.d. *black list* – ineducibilità dei componenti negativi, abrogata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208) e della lista di cui al 21 novembre 2001 (c.d. *ex black list CFC*).



VISENTINI MARCHETTI E ASSOCIATI

cooperazione amministrativa tra Autorità competenti, non risulta assicurata nella prassi operativa l'adeguatezza dello scambio di informazioni, ai sensi di uno strumento giuridico bilaterale o multilaterale in vigore con la Repubblica Italiana".

Infine, si segnala che la lista dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni è stata da ultimo aggiornata con il d.m. 23 marzo 2017 (che ha sostituito nuovamente l'art. 1, d.m. 4 settembre 1996).

La lista di cui al d.m. 4 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni (c.d. black list - persone fisiche).

La lista di cui al d.m. 4 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni (c.d. *black list* - persone fisiche) individua gli Stati ed i territori in riferimento ai quali opera la presunzione legale relativa di residenza di cui all'art. 2, comma 2-*bis*, t.u.i.r. per i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori di cui alla predetta lista. L'individuazione dei Paesi fiscalmente privilegiati è svincolata da qualsiasi limite sia in ordine al livello quantitativo della tassazione, sia per quanto riguarda l'adesione o meno all'Unione Europea dei Paesi stessi (così come chiarito nella relazione illustrativa dell'art. 10, legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha inserito il comma 2-*bis* all'art. 2 t.u.i.r.)⁷.

La lista di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 84383 del 30 maggio 2016 e successive integrazioni (c.d. white list - Tobin Tax).

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 84383 del 30 maggio 2016 e successive integrazioni contiene la lista degli Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l'assistenza al recupero dei crediti ai fini dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. *white list* - *Tobin Tax*).

Tale provvedimento è stato emanato in attuazione dell'art. 19, 4° comma, d.m. 21 febbraio 2013, il quale contiene le norme operative per l'applicazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie (istituita dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228).

A differenza del criterio di cui all'art. 47-*bis*, t.u.i.r. e delle liste precedentemente ricordate le quali non hanno un ambito di operatività ben circoscritto, applicandosi ogniqualvolta una norma vi faccia rinvio (cfr. Tabella che segue), la c.d. *white list* - *Tobin Tax* opera esclusivamente con riferimento alla disciplina dell'imposta sulle transazioni finanziarie.

⁷ Il gruppo di studio costituito *ad hoc* dal Ministero delle finanze nel 1998, ha, quindi, individuato ed applicato cumulativamente diversi criteri per individuare gli Stati ed i territori aventi un regime fiscale privilegiato ai fini della tassazione del reddito delle persone fisiche. In particolare, tra i principali criteri considerati vi sono: *i*) una bassa o inesistente forma di tassazione personale da intendersi in termini di effettività, ovverosia con riferimento sia alle aliquote d'imposta nominali che alla formazione della base imponibile, agli eventuali regimi agevolativi, alle detrazioni d'imposta e alle deduzioni dal reddito; *ii*) un grado di trasparenza e di collaborazione amministrativa in materia fiscale tale da non rendere intellegibili le posizioni economico-finanziarie e fiscali effettive dei soggetti sottoposti a verifica; *iii*) il complesso dei poteri e delle modalità di accertamento esercitati dall'Amministrazione finanziaria locale improntati a criteri di discrezionalità.



VISENTINI MARCHETTI E ASSOCIATI



**TABELLA RIEPILOGATIVA DEI PRINCIPALI
ISTITUTI IN CUI SI RINVIA A PARADISI FISCALI**

	<p> Criterio di cui all'art. 47-<i>bis</i>, t.u.i.r. (c.d. black list) </p>	<p> Lista di cui al d.m. 21 novembre 2001 e s.m.i. (c.d. ex black list CFC) </p>	<p> Lista di cui al d.m. 4 maggio 1999 e s.m.i. (c.d. black list - persone fisiche) </p>	<p> Lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e s.m.i. (c.d. white list) </p>	<p> Lista di cui al provv. del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 84383 del 30 maggio 2016 e s.m.i. (c.d. white list - Tobin Tax) </p>
Presunzione di residenza fiscale in Italia per le persone fisiche trasferite in Paradisi fiscali (art. 2, co. 2- <i>bis</i> , t.u.i.r.)			X		
Attrazione in Italia della residenza fiscale dei <i>trust</i> esteri (art. 73, co. 1 e 3, t.u.i.r.)				X	
Trasferimento della residenza fiscale all'estero dei soggetti esercenti attività commerciale – Imposizione in uscita (art. 166 t.u.i.r.)				X (salve ulteriori specificazioni)	
Trasferimento della residenza fiscale in Italia dei soggetti esercenti attività commerciale – Imposizione in entrata (art. 166- <i>bis</i> t.u.i.r.)				X	
Disciplina delle <i>Controlled Foreign Companies</i> (art. 167 t.u.i.r.)	X				
Dividendi di fonte estera percepiti da residenti (art. 47, co. 4 e art. 89, co. 3, t.u.i.r.)	X				
Ritenuta sui dividendi di fonte estera percepiti da soggetti residenti (art. 27, co. 4, lett. b), d.P.R. n. 600 del 1973)	X				



VISENTINI MARCHETTI E ASSOCIATI

	<p>Criterio di cui all'art. 47-<i>bis</i>, t.u.i.r.</p> <p>(c.d. black list)</p>	<p>Lista di cui al d.m. 21 novembre 2001 e s.m.i.</p> <p>(c.d. ex black list CFC)</p>	<p>Lista di cui al d.m. 4 maggio 1999 e s.m.i.</p> <p>(c.d. black list - persone fisiche)</p>	<p>Lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e s.m.i.</p> <p>(c.d. white list)</p>	<p>Lista di cui al provv. del Direttore dell' Agenzia delle Entrate n. 84383 del 30 maggio 2016 e s.m.i.</p> <p>(c.d. white list - Tobin Tax)</p>
Dividendi corrisposti da società ed enti residenti percepiti da soggetti non residenti (art. 27, co. 3 e 3- <i>ter</i> , d.P.R. n. 600 del 1973)				X	
Plusvalenze realizzate da un residente a seguito della cessione di partecipazioni in una società non residente (art. 68, co. 4 e 4- <i>bis</i> e art. 86, co. 4- <i>bis</i> , t.u.i.r.)	X				
Plusvalenze realizzate da un residente a seguito della cessione di partecipazioni in una società non residente (art. 86, co. 4- <i>bis</i> , t.u.i.r.)	X				
<i>Participation exemption</i> (c.d. regime <i>PEX</i>) (art. 87, co. 1, lett. c), t.u.i.r.)	X				
Plusvalenze realizzate da un non residente a seguito della cessione di partecipazioni in una società residente (art. 5, co. 5, d.lgs. n. 461 del 1997)				X	
<i>Carried interest</i> (art. 60, d.l. n. 50 del 2017)				X	
Interessi e altri proventi derivanti da titoli obbligazionari e similari emessi dai c.d. grandi emittenti (artt. 1, co. 1 e 11, co. 4, lett. c), d.lgs. n. 239 del 1996)				X	
Regime di esenzione degli interessi e altri proventi derivanti da titoli obbligazionari e similari emessi dai c.d. grandi emittenti percepiti da non residenti (art. 6, co. 1, d.lgs. n. 239 del 1996)				X	



	Criterio di cui all'art. 47-bis, t.u.i.r. (c.d. black list)	Lista di cui al d.m. 21 novembre 2001 e s.m.i. (c.d. ex black list CFC)	Lista di cui al d.m. 4 maggio 1999 e s.m.i. (c.d. black list - persone fisiche)	Lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e s.m.i. (c.d. white list)	Lista di cui al provv. del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 84383 del 30 maggio 2016 e s.m.i. (c.d. white list - Tobin Tax)
Interessi ed altri proventi derivanti da titoli di Stato e titoli equiparati emessi dagli Stati esteri <i>white list</i> (art. 3, co. 2, lett. b), d.l. n. 66 del 2014)				X	
Plusvalenze realizzate da un soggetto residente con la cessione di titoli di Stato e titoli equiparati emessi dagli Stati esteri <i>white list</i> (art. 5, co. 2, d.lgs. n. 461 del 1997)				X	
Plusvalenze realizzate da un non residente con la cessione di titoli obbligazionari ed equiparati emessi in Italia (art. 5, co. 5, d.lgs. n. 461 del 1997)				X	
Interessi ed altri proventi oggetto di pagamento tra "società consociate" residenti in uno Stato UE (Direttiva "interessi e canoni") (art. 26- <i>quater</i> , d.P.R. n. 600 del 1973)				X	
Interessi ed altri proventi derivanti da finanziamento a medio e lungo termine alle imprese (art. 26, co. 5- <i>bis</i> , d. d.P.R. n. 600 del 1973)				X	
Regime fiscale dei redditi di capitale percepiti da non residenti (art. 26- <i>bis</i> , d.P.R. n. 600 del 1973)				X	
Proventi da OICR mobiliari italiani e lussemburghesi storici percepiti da residenti (art. 26- <i>quinqies</i> , co. 3, d.P.R. n. 600 del 1973)				X	
Proventi da OICR mobiliari di diritto estero percepiti da residenti (art. 10- <i>ter</i> , l. n. 77 del 1983)				X	



	Criterio di cui all'art. 47-bis, t.u.i.r. (c.d. black list)	Lista di cui al d.m. 21 novembre 2001 e s.m.i. (c.d. ex black list CFC)	Lista di cui al d.m. 4 maggio 1999 e s.m.i. (c.d. black list - persone fisiche)	Lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e s.m.i. (c.d. white list)	Lista di cui al provv. del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 84383 del 30 maggio 2016 e s.m.i. (c.d. white list - Tobin Tax)
Proventi da OICR mobiliari italiani e lussemburghesi storici percepiti da non residenti (art. 26-quinquies, co. 5, d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 5, co. 5, d.lgs. n. 461 del 1997)				X	
Proventi da OICR immobiliari italiani percepiti da residenti (art. 32, d.l. n. 78 del 2010 e art. 7, d.l. n. 351 del 2001)				X	
Proventi da OICR immobiliari di diritto estero percepiti da residenti (art. 13, d.lgs. n. 44 del 2014)				X	
Proventi da OICR immobiliari italiani percepiti da soggetti non residenti (art. 5, co. 5, d.lgs. n. 461 del 1997 e art. 7, co. 3, d.l. n. 351 del 2001)				X	
Regime fiscale di non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi derivanti da determinati investimenti che compongono il Piano di Investimento Individuale (c.d. P.I.R.) (art. 1, co. 105, l. n. 232 del 2016)				X	
Monitoraggio fiscale degli investimenti e delle attività di natura finanziaria detenuti all'estero (artt. 1, 2 e 4, d.l. n. 167 del 1990)				X	
Sanzioni per la violazione dell'obbligo di monitoraggio fiscale degli investimenti e delle attività di natura finanziaria detenuti all'estero (art. 5, co. 2, seconda parte, d.l. n. 167 del 1990)			X		



	<p>Criterio di cui all'art. 47-bis, t.u.i.r.</p> <p>(c.d. black list)</p>	<p>Lista di cui al d.m. 21 novembre 2001 e s.m.i.</p> <p>(c.d. ex black list CFC)</p>	<p>Lista di cui al d.m. 4 maggio 1999 e s.m.i.</p> <p>(c.d. black list - persone fisiche)</p>	<p>Lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e s.m.i.</p> <p>(c.d. white list)</p>	<p>Lista di cui al provv. del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 84383 del 30 maggio 2016 e s.m.i.</p> <p>(c.d. white list - Tobin Tax)</p>
Presunzione di redditività nel caso di investimenti e attività di natura finanziaria detenuti in Paradisi fiscali e raddoppio delle sanzioni (art. 12, co. 2, d.l. n. 78 del 2009)		X	X		
Raddoppio dei termini per la notifica degli avvisi di accertamento nei casi in cui opera la presunzione di redditività nel caso di investimenti e attività di natura finanziaria detenuti in Paradisi fiscali (art. 12, co. 2-bis, d.l. n. 78 del 2009)		X	X		
Raddoppio dei termini per la notifica degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni nei casi in cui opera la presunzione di redditività nel caso di investimenti e attività di natura finanziaria detenuti in Paradisi fiscali (art. 12, co. 2-ter, d.l. n. 78 del 2009)		X	X		
IVIE (art. 19, co. da 13 a 17, d.l. n. 201 del 2011)				X	
IVAFE (art. 19, co. da 18 a 22, d.l. n. 201 del 2011)				X	
Applicazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) con aliquota ridotta (art. 1, co. 493, l. n. 228 del 2012 e d.m. 21 febbraio 2013)				X	



VISENTINI MARCHETTI E ASSOCIATI

	Criterio di cui all'art. 47-bis, t.u.i.r. (c.d. black list)	Lista di cui al d.m. 21 novembre 2001 e s.m.i. (c.d. ex black list CFC)	Lista di cui al d.m. 4 maggio 1999 e s.m.i. (c.d. black list - persone fisiche)	Lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e s.m.i. (c.d. white list)	Lista di cui al provv. del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 84383 del 30 maggio 2016 e s.m.i. (c.d. white list - Tobin Tax)
Intervento di più intermediari finanziari nella medesima operazione da assoggettare all'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. <i>Tobin Tax</i>) (art. 19, co. 4, d.m. 21 febbraio 2013)					X



**ANALISI DEI PRINCIPALI ISTITUTI IN
CUI SI RINVIA A PARADISI FISCALI**

1) La presunzione di residenza in Italia per le persone fisiche emigrate in Paradisi fiscali⁸.

Normativa di riferimento: art. 2, comma 2-*bis*, t.u.i.r.

Criterio o lista applicabile: lista di cui al d.m. 4 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. *black list*-persone fisiche).

L'art. 2, comma 2-*bis*, t.u.i.r., prevede una presunzione legale relativa di residenza per i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori di cui al d.m. 4 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. *black list*-persone fisiche). La norma, in altri termini, presume la permanenza della residenza fiscale in Italia del cittadino emigrato in un Paese a regime fiscale privilegiato consentendogli, però, di dimostrare la mancata coincidenza tra la verità favorita dalla legge e quella reale, essendo questo il soggetto che non solo ha la migliore conoscenza dei fatti, ma che ha anche il migliore accesso ai mezzi di prova.

Il legislatore contrasta così il fenomeno dei fittizi trasferimenti di residenza all'estero, limitando, però, il suo campo di applicazione alle sole ipotesi in cui l'approdo finale del trasferimento sia un Paese a regime fiscale privilegiato. La presunzione di residenza opera, infatti, anche quando l'emigrazione sia avvenuta transitando anagraficamente per uno Stato terzo, non ricompreso nella predetta *black list*⁹.

Allo stesso modo il campo di applicazione della norma è limitato dal punto di vista soggettivo in quanto essa si applica ai soli cittadini italiani e non anche a residenti – non cittadini che successivamente si trasferiscono all'estero.

Onere della prova a carico del contribuente.

Come chiarito dal Ministero delle Finanze con la circolare 24 giugno 1999, n. 140/E, il contribuente-persona fisica, al fine di superare la presunzione legale relativa posta dall'art. 2, comma 2-*bis*, t.u.i.r., deve dimostrare «*la perdita di ogni significativo collegamento con lo stato italiano e la parallela controprova di una reale e duratura localizzazione nel Paese fiscalmente privilegiato, indipendentemente dall'assolvimento nello stesso Paese di obblighi fiscali*».

⁸ La disciplina fiscale applicabile, invece, alle persone fisiche imprenditori e, in generale, ai soggetti che esercitano un'impresa commerciale e che trasferiscono la residenza all'estero (c.d. *exit tax* di cui all'art. 166 t.u.i.r.) non sarà trattata nel corso del lavoro in quanto esula dal suo oggetto. La norma di cui all'art. 166 t.u.i.r., infatti, fa riferimento ai soli casi in cui la residenza sia trasferita in uno Stato UE o SEE. Sarà approfondita, piuttosto, la disciplina fiscale applicabile ai soggetti che esercitano un'impresa commerciale e che trasferiscono la residenza in Italia (art. 166-*bis* t.u.i.r.).

⁹ Cfr. Circolare del Ministero delle Finanze 24 giugno 1999, n. 140/E.



A tal fine, è consentito l'utilizzo di qualsiasi mezzo di prova di natura documentale o dimostrativa, atto a stabilire il collegamento del cittadino con lo Stato estero¹⁰.

Tutti gli elementi di prova forniti dal contribuente devono essere considerati e valutati in una visione globale, atteso che il superamento della prova contraria alla presunzione legale non può che scaturire da una complessiva considerazione della sua posizione.

In sostanza, occorre, da parte del contribuente, la piena dimostrazione della perdita di ogni significativo collegamento con lo Stato italiano e la parallela controprova di una reale e duratura localizzazione nel Paese fiscalmente privilegiato, indipendentemente dall'assolvimento nello stesso Paese di obblighi fiscali, attestano il venire meno della residenza fiscale in Italia e la conseguente legittimità della posizione di non residente.

¹⁰ A titolo esemplificativo e non esaustivo il contribuente può dimostrare alternativamente: *a)* la sussistenza della dimora abituale nel Paese a fiscalità privilegiata, sia personale che dell'eventuale nucleo familiare; *b)* l'iscrizione e l'effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione del paese estero; *c)* lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso Paese estero, ovvero l'esercizio di una qualunque attività economica con carattere di stabilità; *d)* la stipula di contratti di acquisto o di locazione di immobili residenziali, adeguati ai bisogni abitativi, nel Paese di immigrazione; *e)* la stipula di contratti di fornitura di gas e luce, di contratti di utenze telefoniche e di altri canoni tariffari, pagati nel Paese estero; *f)* la movimentazione a qualsiasi titolo di somme di denaro o di altre attività finanziarie nel Paese estero da e per l'Italia; *g)* l'eventuale iscrizione nelle liste elettorali del paese d'immigrazione; *h)* l'assenza di unità immobiliari tenute a disposizione in Italia o di atti di donazione, compravendita, costituzione di società, ecc.; *i)* la mancanza nel nostro Paese di significativi e duraturi rapporti di carattere economico, familiare, politico, sociale, culturale e ricreativo. Cfr. ancora Circolare del Ministero delle Finanze 24 giugno 1999, n. 140/E.



2) L'attrazione in Italia della residenza fiscale dei *trust* esteri.

Normativa di riferimento: art. 73, 3° comma, t.u.i.r.

Regola generale: L'art. 73 t.u.i.r. include tra i soggetti passivi IRES i *trust*. In dettaglio, a seconda della tipologia di attività esercitata e della residenza fiscale, il *trust* è assimilato:

- a) agli enti commerciali residenti, se ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale [art. 73, 1° comma, lett. b), t.u.i.r.];
- b) agli enti non commerciali residenti, se non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale [art. 73, 1° comma, lett. c), t.u.i.r.];
- c) agli enti non residenti (commerciali o non commerciali), se ha la residenza fiscale all'estero [art. 73, 1° comma, lett. d), t.u.i.r.].

Alla luce di tale elencazione, risulta, dunque, rilevante stabilire la residenza fiscale di un *trust*. A tal fine, soccorre la regola generale dettata dall'art. 73, 3° comma, t.u.i.r. secondo cui si considerano residenti nel territorio dello Stato i soggetti passivi IRES che, per la maggior parte del periodo di imposta, alternativamente:

- a) hanno la sede legale nel territorio dello Stato;
- b) hanno la sede dell'amministrazione nel territorio dello Stato;
- c) hanno l'oggetto principale dell'attività svolta nel territorio dello Stato¹¹.

Criterio o lista applicabile: lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. *white list*).

Deroga alla regola generale: Il legislatore ha presunto due ipotesi in cui, salva prova contraria, i *trust* si considerano residenti in Italia. Si tratta ovviamente di presunzione relativa che, in quanto tale, ammette prova contraria.

- a) Si considerano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i *trust* e gli istituti aventi analogo contenuto¹² istituiti in Paesi che non rientrano nella lista di cui

¹¹ In relazione all'operatività di tali criteri, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, considerate le caratteristiche tipiche del *trust*, è da escludere la possibilità di ricorrere al criterio della sede legale; pertanto, di norma, i criteri di collegamento con il territorio dello Stato effettivamente utilizzati sono la sede dell'amministrazione e l'oggetto principale dell'attività svolta.

Il primo criterio opera preferibilmente con riferimento a quei *trust* che, per il perseguimento dello scopo in vista del quale sono stati istituiti, si avvalgono di un'apposita struttura organizzativa (ad esempio, dipendenti, locali). In mancanza, la sede dell'amministrazione tende a coincidere con il domicilio fiscale del *trustee*.

Il criterio dell'oggetto principale, invece, è strettamente legato alla tipologia di *trust*. In particolare, nelle ipotesi in cui l'oggetto del *trust* sia costituito interamente da beni immobili situati in Italia, la determinazione della residenza è agevole; qualora, invece, i beni immobili oggetto del *trust* siano localizzati in Stati diversi, occorre fare riferimento al criterio della prevalenza. Infine, nei casi di patrimoni mobiliari o misti, l'oggetto del *trust* deve essere identificato con l'effettiva e concreta attività esercitata (cfr. circolare dell'Agenzia delle Entrate 6 agosto 2007, n. 48/E).

¹² La circolare dell'Agenzia delle Entrate 6 agosto 2007 n. 48/E chiarisce che con il riferimento agli "istituti aventi analogo contenuto" a quello di un *trust* «si è voluto in questo modo tenere conto della possibilità che ordinamenti stranieri disciplinino istituti analoghi al *trust* ma assegnino loro un "nomen iuris" diverso. Per individuare quali



al d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. *white list*) quando almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato italiano.

A tal proposito, non è necessario che la residenza fiscale italiana del disponente e quella del beneficiario siano verificate nello stesso periodo d'imposta. Infatti, la residenza fiscale del disponente, in considerazione della natura istantanea dell'atto di disposizione, rileva nel periodo d'imposta in cui questi ha effettuato l'atto di disposizione a favore del *trust*. Eventuali cambiamenti di residenza fiscale del disponente in periodi d'imposta diversi sono irrilevanti.

La residenza fiscale del beneficiario attrae in Italia la residenza fiscale del *trust* anche se questa si verifica in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il disponente ha posto in essere il suo atto di disposizione a favore del *trust*.

b) Si considerano, inoltre, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato i *trust* istituiti in Paesi che non rientrano nella lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. *white list*) quando, successivamente alla costituzione, un soggetto residente trasferisca a favore del *trust* la proprietà di un bene immobile o di diritti reali immobiliari ovvero costituisca a favore del *trust* dei vincoli di destinazione sugli stessi beni e diritti. In tal caso, è proprio l'ubicazione degli immobili che crea il collegamento territoriale e giustifica la residenza in Italia.

Nelle due ipotesi considerate dalla norma, ai fini dell'attrazione della residenza fiscale del *trust* estero in Italia rileva, dunque, la circostanza in base alla quale il *trust*, caratterizzato da elementi di collegamento con il territorio italiano [un disponente e un beneficiario residente nell'ipotesi a) o immobili situati in Italia e conferiti nel *trust* da un soggetto italiano nell'ipotesi b)] sia "istituito" ovvero sia abbia formalmente fissato la residenza fiscale in un Paese non incluso nella lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni.

siano gli istituti aventi contenuto analogo si deve fare riferimento agli elementi essenziali e caratterizzanti dell'istituto del trust».



3) Il trasferimento della residenza fiscale in Italia

3.1) Il trasferimento della residenza fiscale all'estero dei soggetti esercenti attività commerciale - Imposizione in uscita.

Normativa di riferimento: art. 166 t.u.i.r.

Criterio o lista applicabile: lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. *white list*) limitatamente agli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (fermo il rispetto di altri requisiti).

Il trasferimento della residenza fiscale all'estero da parte di soggetti residenti esercenti imprese commerciali è disciplinato dall'art. 166 t.u.i.r. (introdotto dall'art. 12, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 e poi da ultimo modificato dal d.lgs. 29 novembre 2018, n. 142).

In particolare, la norma determina gli effetti del trasferimento stabilendo che esso dà luogo all'emersione di plusvalenze tassabili e precisando le modalità di tassazione delle stesse.

La disposizione si applica non solo al trasferimento della residenza fiscale di un'impresa, ma anche al trasferimento di attivi a/da una stabile organizzazione e al trasferimento della stessa stabile organizzazione. Detti trasferimenti comportano l'emersione di una plusvalenza pari alla differenza tra il valore di mercato complessivo degli attivi trasferiti e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto delle attività e passività trasferite. Il valore di mercato è determinato facendo riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili tenendo conto, qualora si tratti di valore riferibile a un complesso aziendale o a un ramo di azienda, del valore dell'avviamento.

Il reddito imponibile viene cristallizzato al momento del trasferimento con l'effetto che la conseguente imposta risulta immediatamente dovuta. Questa, previa opzione e subordinatamente alla prestazione di eventuali garanzie, può essere versata in cinque rate annuali di pari importo se il trasferimento avviene a favore di un ente o sua articolazione situato in uno Stato membro UE oppure SEE incluso nella c.d. *white list* lista (si tratta della prevista dall'art. 11, comma 4, lettera c), d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239) degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni e con il quale l'Italia ha stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla Direttiva 2010/24/UE (il successivo trasferimento in uno Stato diverso da quelli menzionati in precedenza comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione)

3.2) Il trasferimento della residenza fiscale in Italia dei soggetti esercenti attività commerciale - Imposizione in entrata.



Normativa di riferimento: art. 166-*bis*, t.u.i.r.

Criterio o lista applicabile: lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. *white list*).

Il trasferimento della residenza fiscale in Italia¹³ da parte di soggetti non residenti esercenti imprese commerciali¹⁴ è disciplinato dall'art. 166-*bis* t.u.i.r. (introdotto dall'art. 12, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 e poi modificato dal d.lgs. 29 novembre 2018, n. 142).

In particolare, la norma ha colmato il vuoto legislativo preesistente in ordine al valore d'ingresso da attribuire ai beni trasferiti nel territorio dello Stato.

In proposito, la norma distingue a seconda che il Paese estero di provenienza sia incluso o meno nella lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. *white list*), stabilendo che:

- a) se il soggetto estero proviene da un Paese UE o un Paese *white list* (art. 166-*bis*, 3° comma, lett. a), t.u.i.r.), deve utilizzare il valore di mercato per la valorizzazione delle attività e delle passività. Il valore di mercato è determinato facendo riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili tenendo conto, qualora si tratti di valore riferibile a un complesso aziendale o a un ramo di azienda, del valore dell'avviamento, calcolato tenendo conto delle funzioni e dei rischi trasferiti;
- b) se il soggetto estero proviene da un Paese diverso dai precedenti:
 - ove sia raggiunto un accordo preventivo ai sensi dell'art. 31-*ter* d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, le attività e le passività assumono quale valore fiscale quello determinato ai sensi del predetto accordo;
 - in assenza di tale accordo, il valore fiscale delle attività è pari al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore di mercato delle stesse, mentre per le passività è pari al maggiore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore di mercato delle stesse.

¹³ Con riguardo al trasferimento in Italia, l'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione 5 agosto 2016, n. 69/E, ha chiarito che la disciplina di cui all'art. 166-*bis* t.u.i.r. è applicabile non soltanto ai casi in cui il soggetto estero trasferisca la sede in Italia (e, conseguentemente, la residenza) ma anche ai casi in cui l'effetto del trasferimento della residenza in Italia avvenga tramite operazioni straordinarie (il caso analizzato riguarda il trasferimento in Italia di una società lussemburghese realizzato attraverso la fusione per incorporazione della predetta società in una società italiana). Secondo l'Amministrazione Finanziaria, ai fini dell'applicazione della norma in esame rilevano gli aspetti sostanziali del trasferimento di residenza e non le modalità con cui esso è realizzato.

¹⁴ Dal punto di vista soggettivo, la norma, si riferisce ai contribuenti, di qualunque natura, purché esercenti imprese commerciali. Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che «*il presupposto consistente nell'esercizio di un'impresa commerciale, cui è subordinato il regime in esame, deve intendersi riferito a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa secondo l'ordinamento domestico, a prescindere dall'attività economica concretamente svolta dai medesimi*» (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 5 agosto 2016, n. 69/E).



4) Il regime fiscale dei dividendi e delle plusvalenze¹⁵.

4.1) Dividendi: disciplina sostanziale e regime di tassazione.

4.1.1) Dividendi percepiti da soggetti residenti.

Normativa di riferimento: artt. 47, 47-*bis*, 59 e 89 t.u.i.r.; art. 27, d.P.R. n. 600 del 1973.

Regime applicabile nel caso di dividendi corrisposti da società¹⁶ residenti in Italia, in Stati UE o SEE e in Stati diversi dai Paesi a regime fiscale privilegiato individuati secondo il criterio di cui all'art. 47-*bis* t.u.i.r. (c.d. criterio *black list*): si distingue ora soltanto sulla base della natura del soggetto percettore, indipendentemente dal tipo di partecipazione (qualificata o non qualificata) da cui origina il dividendo. Si possono così individuare le seguenti casistiche:

a) persona fisica non imprenditore

Il dividendo è integralmente assoggettato a tassazione (art. 47 t.u.i.r.) mediante applicazione di una ritenuta a titolo di imposta del 26%¹⁷ (art. 27, 1° comma, d.P.R. n. 600 del 1973).

¹⁵ Nel presente lavoro è descritto il regime di tassazione di dividendi e plusvalenze senza considerare l'ipotesi della loro immissione in un rapporto per il quale è stata esercitata l'opzione per il regime del risparmio gestito, il quale, come noto, presenta regole del tutto autonome; parimenti, non è considerato nell'analisi l'eventuale regime agevolativo dei c.d. Piani Individuali di Risparmio (c.d. PIR), di cui alla all'art. 1, commi da 100 a 114, legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017) e all'art. 1, commi da 211 a 215 legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019).

Si precisa, altresì che è descritto il solo trattamento fiscale di dividendi e plusvalenze previsto dalla normativa interna, a prescindere da quanto eventualmente previsto dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

¹⁶ In via preliminare, si ricorda che ai sensi dell'art. 44, comma 2, t.u.i.r., si considerano dividendi le remunerazioni costituite totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente il titolo che dà diritto alla remunerazione o di altre società appartenenti allo stesso gruppo. Ove corrisposte da società o enti non residenti in Italia, occorre altresì accertare che tali remunerazioni siano totalmente indeducibili nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a tale fine l'ineducibilità deve risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso o da altri elementi certi e precisi.

¹⁷ La Legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha modificato l'art. 47 t.u.i.r. e l'art. 27, d.P.R. n. 600 del 1973 (art. 1, commi da 1003 a 1006), rendendo irrilevante la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate ai fini della individuazione del regime di tassazione degli utili percepiti da una persona fisica non imprenditore. Pertanto, indipendentemente dal tipo di partecipazione posseduta, la tassazione degli utili avviene mediante l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 26%. Tuttavia, il nuovo regime di tassazione vale soltanto per gli utili percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 la cui distribuzione è deliberata sino al 31 dicembre 2022. La Legge di Bilancio 2018 ha, infatti, previsto uno specifico regime transitorio per i soli utili relativi a partecipazioni qualificate prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, ma, come anticipato, la cui distribuzione è deliberata sino al 31 dicembre 2022. Per effetto di tale regime risulta ora che gli utili prodotti:

- a) fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, concorreranno alla determinazione del reddito imponibile nella misura del 40% del loro ammontare;
- b) dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, concorreranno alla determinazione del reddito imponibile nella misura del 49,72% del loro ammontare;



Se il dividendo è corrisposto da una società residente in un Paese UE o SEE la ritenuta è operata al netto delle ritenute già applicate dallo Stato estero (art. 27, comma 4-*bis*, d.P.R. n. 600 del 1973).

b) persona fisica imprenditore o società di persone commerciale

Il dividendo concorre alla determinazione del reddito imponibile per il 58,14% (comb. disp. artt. 59, 1° comma, t.u.i.r. e art. 1, 1° comma, d.m. 26 maggio 2017) su cui si applicano le aliquote ordinarie IRPEF dell'imprenditore o del socio (in quest'ultimo caso, in forza dell'applicazione della regola della tassazione "per trasparenza").

c) società o ente commerciale

Il dividendo non concorre alla formazione del reddito dell'esercizio in cui è percepito per il 95% del suo ammontare (c.d. *participation exemption*, art. 89, 2° comma, t.u.i.r.); pertanto, l'aliquota IRES del 24% si applica solo sul restante 5%.

d) ente non commerciale¹⁸ o società semplice

Il dividendo concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile.

Nel caso di ente non commerciale¹⁹, il dividendo è assoggettato all'aliquota IRES del 24%; nel caso di società semplice²⁰, invece, al dividendo (che concorre alla formazione del reddito della società) si applicano le aliquote ordinarie IRPEF del socio (in quest'ultimo caso, in forza dell'applicazione della regola della tassazione "per trasparenza").

-
- c) dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, concorreranno al reddito imponibile per il 58,14% del loro ammontare;
- d) dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, saranno soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta del 26%.

Come detto, queste disposizioni transitorie si applicheranno a tutte le distribuzioni di utili deliberate fino al 31 dicembre 2022. "L'anzianità" degli utili sarà stabilita secondo il criterio FIFO (*First In, First Out*), così come previsto dal d.m. 26 maggio 2017, espressamente richiamato dalla Legge di Bilancio 2018. Ne conseguirà che si considereranno distribuiti per primi gli utili formati in periodi più lontani. A partire dal 1° gennaio 2023, invece, tutte le riserve rimaste in capo alle società saranno accorpate in un'unica categoria e la loro distribuzione sarà soggetta all'applicazione della ritenuta del 26% a titolo di imposta.

¹⁸ Ci si riferisce ai dividendi percepiti da un ente non commerciale al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa.

¹⁹ L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 16 giugno del 2004, n. 26/E e la risoluzione 11 luglio 2005, n. 85/E, ha chiarito che non essendo prevista – a regime – alcuna ritenuta sui dividendi percepiti (a partire dal 1° gennaio 2005) dagli enti non commerciali, detti dividendi concorrono a formare il reddito complessivo di tali enti. Riguardo la percentuale di concorso al reddito complessivo dell'ente non commerciale, il d.m. 26 maggio 2017 ha rideterminato (tra le altre) la predetta percentuale ai fini dell'applicazione dell'art. 4, 1° comma, lett. q), d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 ed ha stabilito che gli utili percepiti dall'ente non commerciale a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 100% del loro ammontare, mentre gli utili prodotti anteriormente al predetto periodo d'imposta concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 77,74% del loro ammontare.

²⁰ Si auspicano chiarimenti sul regime di tassazione dei dividendi percepiti da società semplici in quanto il regime appena descritto appare essere più il frutto di una svista legislativa, piuttosto che una scelta di politica tributaria.



Regime applicabile nel caso di dividendi corrisposti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato: si distingue soltanto sulla base della natura del soggetto percettore, indipendentemente dal tipo di partecipazione (qualificata o non qualificata) da cui origina il dividendo.

Tuttavia, è necessario verificare preliminarmente le ipotesi in cui è applicabile la disciplina *CFC* (di cui all'art. 167 t.u.i.r.) avendo questa, alla luce dei ripetuti chiarimenti ministeriali, valore preliminare ed assorbente.

L'attuale testo dell'art. 167 t.u.i.r., come modificato dal d.lgs. 29 novembre 2018, n. 142, ha modificato l'ambito soggettivo di applicazione della normativa *CFC*. I destinatari della stessa, ai sensi dell'art. 167, 1° comma, t.u.i.r., sono ora non solo i soggetti IRPEF ed IRES residenti, ma anche le stabili organizzazioni italiane di enti non residenti, che detengono, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una società o di un altro ente, residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., o detengono una partecipazione agli utili superiore al 50%, direttamente o indirettamente, mediante una o più società controllate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. tramite società fiduciaria o interposta persona.

Si ricorda che i requisiti per l'applicazione della disciplina *CFC*²¹ (da verificare di anno in anno con riferimento alla chiusura dell'esercizio o del periodo di gestione del soggetto controllato estero) prescritti dall'art. 167, 4° comma, t.u.i.r. sono, congiuntamente:

- 1) l'assoggettamenti del soggetto non residente a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stato soggetto qualora residenti in Italia;
- 2) la provenienza di oltre un terzo dei proventi dallo stesso realizzati in una delle seguenti categorie:
 - a) interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari;
 - b) canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale;
 - c) dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni;
 - d) redditi da *leasing* finanziario;
 - e) redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie;
 - f) proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;
 - g) proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il

²¹ La regola generale in materia di *CFC* è quella secondo cui i redditi prodotti dalla società estera controllata (indipendentemente dalla loro distribuzione) sono imputati per trasparenza al soggetto residente controllante in proporzione alla quota di partecipazione. I redditi della controllata estera sono determinati a seconda delle caratteristiche di quest'ultima, in base alle disposizioni vevolei ai fini dell'imposta sul reddito delle società (salvo alcune eccezioni) e assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito del soggetto residente (comunque non inferiore all'aliquota IRES ordinaria) detraendo dall'imposta dovuta in Italia le imposte pagate all'estero a titolo definitivo.



soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente²².

È possibile disapplicare²³ la disciplina *CFC* dimostrando (anche a seguito di interpello), che la società estera svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali (art. 167, 5° comma, t.u.i.r.). La disapplicazione della disciplina *CFC* sulla base della dimostrazione dello svolgimento di un'effettiva attività economica da parte della società estera mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali non dovrebbe avere, come nel passato (circolare 4 agosto 2016, n. 35/E), automatici ed integrali effetti sulla tassazione dei dividendi di origine "paradisiaca" che resteranno, come si vedrà, integralmente tassati, salvo il riconoscimento di un credito di imposta parametrato alle imposte pagate dalla società²⁴.

La disciplina *CFC*, come detto, trova applicazione in via preliminare e, dunque, con riferimento alle regole di tassazione dei dividendi se ne deve tenere conto in caso di partecipazioni di controllo: in tale ipotesi, dunque, i contribuenti dovranno applicare tale regime ed essere conseguentemente tassati per trasparenza.

Si ribadisce, comunque, che quanto appena precisato vale solo sussistendo i requisiti soggettivi di applicazione del regime *CFC* e sussistendo una situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.. Al di fuori del campo di applicazione del regime *CFC* e, dunque, in particolare, al di fuori dei casi di possesso di partecipazioni di controllo, troveranno applicazione preliminarmente le regole che seguono.

Criterio o lista applicabile: criterio *ex art. 47-bis*, t.u.i.r. (c.d. criterio *black list*)

Regole generali: La regola generale, che, come si vedrà, necessita di alcune specificazioni e che comunque opera ove non sia applicata la disciplina *CFC* (valida per le ipotesi dei soci di controllo), è quella secondo cui il dividendo di origine "paradisiaca" concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile, sia nel caso di partecipazione diretta nella società estera, sia nel caso di partecipazione indiretta in tale entità, ovverosia quando il socio residente

²² Ai fini dell'individuazione dei servizi con valore economico aggiunto scarso o nullo si tiene conto delle indicazioni contenute nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze emanato ai sensi del comma 7 dell'art. 110 t.u.i.r., ovverosia il decreto 14 maggio 2018. Questo dispone che "sono considerati servizi a basso valore aggiunto quei servizi che: a) hanno natura di supporto; b) non sono parte delle attività principali del gruppo multinazionale; c) non richiedono l'uso di beni immateriali unici e di valore, e non contribuiscono alla creazione degli stessi; d) non comportano l'assunzione o il controllo di un rischio significativo da parte del fornitore del servizio né generano in capo al medesimo l'insorgere di un tale rischio.

²³ L'interpello, a norma dell'art. 167, 5° comma, t.u.i.r., viene presentato ai sensi e nelle forme dell'art. 11, 1° comma, l. b) della l. n. 212 del 2000.

²⁴ Non valgono, invece, più i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate (circolare 4 agosto 2016, n. 35/E) sugli effetti della dimostrazione che dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Tale dimostrazione implicava l'automatica disapplicazione del regime di integrale tassazione dei dividendi di origine "paradisiaca".

Questo assunto ha perso di valore in quanto, sulla base della normativa oggi vigente, la predetta dimostrazione non è più una circostanza esimente ai fini del regime *CFC*; essa vale solo ai fini delle regole di tassazione di dividendi e plusvalenze, sicché deve, pertanto, essere autonomamente dimostrata.



possiede partecipazioni di controllo (anche di fatto, diretto o indiretto) in società estere residenti in Paesi non considerati a fiscalità privilegiata (in base al criterio *ex art. 47-bis*, t.u.i.r.) che partecipano in società estere residenti in Paesi a fiscalità privilegiata. In altre parole, si tratta dell'ipotesi in cui il dividendo di provenienza "paradisiaca" venga distribuito al socio residente per il tramite di una società estera intermedia non "paradisiaca" controllata dal predetto²⁵.

Regole operative: È possibile che i dividendi di fonte estera distribuiti al soggetto percettore residente siano frutto di utili stratificati nel tempo. In tal caso è necessario verificare se la società emittente sia o meno residente in un Paese a regime fiscale privilegiato per individuare la disciplina fiscale applicabile al dividendo, considerando le questioni di diritto transitorio che si sono poste nel corso degli anni a seguito dell'evoluzione della nozione di "Paese a regime fiscale privilegiato"²⁶.

La Legge di Bilancio 2018 (comma 1007) dispone ora che per tutti i contribuenti (persone fisiche esercenti e non attività di impresa, società ed enti) non si considerano provenienti da società residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (e, quindi, non concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile) gli utili percepiti dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi di imposta precedenti nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nella, allora vigente, *black list* relativa alle società controllate estere (CFCs). Non si considerano altresì provenienti da società residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili maturati in periodi successivi al 31 dicembre 2014 in Stati o territori a regime fiscale non

²⁵ Sul punto, la circolare dell'Agenzia delle Entrate 4 agosto 2016, n. 35/E ha chiarito che solo nel caso di partecipazione indiretta è richiesto il requisito del controllo delle società estere che si interpongono nella catena partecipativa. Inoltre, la circolare chiarisce che la nozione di controllo rilevante ai fini dell'applicazione della norma è quella dell'art. 2359, 1° e 2° comma, cod. civ.. Pertanto, assumono rilevanza sia il controllo in termini di diritti di voto, computando anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta, sia il controllo integrato da un'influenza dominante su un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali. In ogni caso, come evidenziato dalla circolare, il regime di integrale tassazione è subordinato a una qualche partecipazione a cui consegue la percezione di utili da parte del socio residente in Italia, a prescindere dal tipo di controllo configurabile.

Un importante chiarimento, reso anche mediante esemplificazioni, è fornito nell'ipotesi di più società estere. La circolare, in particolare, chiarisce che il requisito del controllo deve riscontrarsi per ciascuna delle società interposte, non essendo necessario, invece, che sia integrato rispetto alla società residente nello Stato o territorio a regime fiscale privilegiato. Pertanto, qualora il socio italiano eserciti il controllo su tutte le società intermedie e l'ultima società interposta detenga una partecipazione di minoranza in quella soggetta al regime fiscale preferenziale, i dividendi provenienti da quest'ultima sono comunque sottoposti a tassazione integrale in Italia.

²⁶ Occorre distinguere, a tal fine, i criteri applicabili fino al 31 dicembre 2014, quelli adottabili per l'esercizio 2015 e, infine, le regole valide a partire dal 1° gennaio 2016. Nello specifico, fino al 31 dicembre 2014, l'individuazione degli Stati e territori a regime fiscale privilegiato ai fini della distribuzione dei dividendi era demandata al d.m. 21 novembre 2001. Limitatamente all'anno 2015, occorre far riferimento alla lista di cui al citato d.m. 21 novembre 2001, come modificato dal d.m. 30 marzo 2015 e dal d.m. 18 novembre 2015, tenuto conto che si consideravano, in ogni caso, privilegiati i regimi fiscali speciali che consentivano un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Infine, a partire dal 1° gennaio 2016, si considerano privilegiati gli Stati e i territori individuati secondo il criterio di cui all'art.167, 4° comma, t.u.i.r. (c.d. criterio *CFC*). Dal 1° gennaio 2019, opera il nuovo art. 47-*bis* t.u.i.r.



privilegiato e, in seguito, percepiti in periodi d'imposta in cui risultano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 47-*bis*, t.u.i.r.²⁷.

Inoltre, in caso di cessione delle partecipazioni la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce al cessionario.

È altresì previsto (comma 1008) che nel caso in cui gli utili si siano formati in parte in Stati a regime fiscale privilegiato e in parte in Stati a regime fiscale non privilegiato, si considera prioritariamente distribuita, sino a esaurimento, la seconda fascia.

Deroghe alle regole generali: Si possono individuare le seguenti casistiche in cui la predetta regola generale in tema di dividendi provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, ovvero quella che prevede la loro integrale tassazione, soffre talune eccezioni e precisazioni.

a) persona fisica non imprenditore

I dividendi concorrono integralmente alla determinazione del reddito imponibile ad eccezione dei seguenti casi:

- 1) nel caso in cui il percettore sia una persona fisica non imprenditore, se i titoli della società partecipata residente in Stati o territori a regime fiscale privilegiato²⁸ sono **negoziati** nei mercati regolamentati si applica, ad opera dell'intermediario che interviene nella riscossione, la ritenuta del 26% a titolo d'imposta sull'integrale ammontare del dividendo;
- 2) se il contribuente dimostra, anche a seguito di interpello (art. 47-*bis*, 3° comma, t.u.i.r.)²⁹, che dalla partecipazione non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo

²⁷ Le norme in esame hanno aperto un acceso dibattito che sembra aver trovato una soluzione solo in occasione di Telefisco 2019. Nelle risposte pubblicate sulla stampa specializzata (Il Sole 24 Ore, sabato 2 febbraio 2019) si legge che, per l'Amministrazione Finanziaria, "con la legge di bilancio 2018 non è stata introdotta una disposizione di portata generale, incentrata sul periodo di maturazione degli utili, ai fini dell'individuazione del regime fiscale applicabile ai dividendi esteri percepiti dal socio italiano. L'intento perseguito dal legislatore è, piuttosto, quello di tutelare l'affidamento di quanti abbiano confidato nella natura non paradisiaca del Paese in cui hanno effettuato l'investimento quando tale Paese integri i nuovi presupposti dettati dall'articolo 167, comma 4, del Tuir. Pertanto, si ritiene che la disposizione in esame non si applichi ai dividendi che si sono formati quando l'entità estera era considerata residente in un Paese considerato a fiscalità "privilegiata" secondo le norme all'epoca vigenti, ipotesi in relazione alla quale restano fermi i chiarimenti forniti con circolare n. 35/E del 2016". Così facendo, l'Agenzia delle Entrate afferma che il comma 1007 non si applica ai dividendi che si sono formati quando l'entità estera era considerata residente in un Paese a fiscalità privilegiata "secondo le norme all'epoca vigenti". Per questa ipotesi restano, invece, fermi i chiarimenti forniti con la circolare 35/E del 2016; alla luce di questi, una società che oggi è *white list* può distribuire, senza applicazione della tassazione integrale, utili prodotti in un esercizio in cui era *black list*, purché, la qualificazione *white list* risulti dall'applicazione, all'esercizio di produzione, dei criteri vigenti al momento della distribuzione.

²⁸ Si precisa che i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti, sono soggetti ad imposizione sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 18 t.u.i.r.).

²⁹ Se non è stato presentato l'interpello oppure se, avendolo presentato, non è stata ottenuta risposta favorevole, il socio residente deve segnalare la percezione degli utili provenienti da Paesi a regime fiscale privilegiato nella dichiarazione dei redditi: nel caso in cui la predetta segnalazione risulti omessa o incompleta, è prevista una



di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato [art. 47-*bis*, 2° comma, lett. b), t.u.i.r.] si applica, ad opera dell'intermediario che interviene nella riscossione, la ritenuta del 26% a titolo d'imposta sull'integrale ammontare del dividendo [art. 27, 4° comma, lett. b), secondo periodo, d.P.R. n. 600 del 1973].

In tutti gli altri casi, il dividendo concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile ed è assoggettato alle ordinarie aliquote IRPEF, ma:

- 3) se il contribuente è titolare di una partecipazione di controllo e dimostra che la società estera svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali [art. 47-*bis*, 2° comma, lett. a), t.u.i.r.], può avvalersi (ovvero possono avvalersene le sue controllate residenti in Italia) del credito d'imposta di cui all'art. 165 t.u.i.r. per le imposte estere assolte dalla società partecipata, in relazione agli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili (c.d. credito d'imposta indiretto)³⁰.

b) persona fisica imprenditore o società di persone commerciale

I dividendi concorrono integralmente alla determinazione del reddito imponibile ad eccezione dei seguenti casi:

- 1) se il contribuente dimostra, anche a seguito di interpello³¹, che dalla partecipazione non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato [comb. disp. art. 59 e art. 47-*bis*, 2° comma, lett. b), t.u.i.r.] il dividendo concorre alla formazione del reddito imponibile per il 58,14% cui si applicano le aliquote ordinarie IRPEF (nel caso di socio di società di persone commerciale, applicandosi la regola della tassazione "per trasparenza").

sanzione amministrativa pari al 10% dell'ammontare dei dividendi di cui si è omessa l'indicazione in dichiarazione. La sanzione è fissata nella misura che varia da un minimo di 1.000€ ad un massimo di 50.000€ (art. 8, comma 3-*ter*, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

³⁰ Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 4 agosto 2016, n. 35/E, tale credito d'imposta è "indiretto" in quanto è riconosciuto in ragione delle imposte pagate all'estero non dal contribuente beneficiario del credito stesso, ma dalla società partecipata dalla quale provengono gli utili tassati in Italia. La sussistenza dell'esimente di cui all'art. 167, 5° comma, lett. a), t.u.i.r. (il riferimento è da intendersi ora all'art. 47-*bis*, 2° comma, lett. a), t.u.i.r., ovvero sia l'ipotesi in cui la società estera svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali) deve ricorrere sia nel periodo d'imposta in cui gli utili sono stati realizzati dalla società controllata estera, sia nel periodo d'imposta, eventualmente successivo, in cui sono distribuiti e tassati in capo al socio (con fruizione del credito indiretto). Infine, ai fini del credito d'imposta, assumono rilevanza le imposte pagate dalla società controllata a partire dal quinto periodo d'imposta precedente (2010) alla data di entrata in vigore del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. "Decreto Internazionalizzazione") che ha modificato, tra gli altri, la norma in commento.

³¹ Cfr. nota n. 29.



In tutti gli altri casi, il dividendo concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile su cui si applicano le ordinarie aliquote IRPEF dell'imprenditore o del socio (in quest'ultimo caso, in forza della applicazione della regola della tassazione "per trasparenza"), ma:

- 2) se il contribuente è titolare di una partecipazione di controllo e dimostra che la società estera svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali [comb. disp. art. 59 e art. 47-bis, 2° comma, lett. a), t.u.i.r.] può avvalersi (ovvero possono avvalersene le sue controllate residenti in Italia) del credito d'imposta di cui all'art. 165 t.u.i.r. per le imposte estere assolte dalla società partecipata³², in relazione agli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili.

c) società di capitali e ente commerciale

I dividendi concorrono integralmente alla determinazione del reddito imponibile³³ ad eccezione dei seguenti casi:

- 1) se il contribuente dimostra, anche a seguito di interpello³⁴, che dalla partecipazione non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato [comb. disp. art. 89, 3° comma, primo periodo, e art. 47-bis, 2° comma, lett. b), t.u.i.r.] il dividendo non concorre alla formazione del reddito dell'esercizio in cui è percepito per il 95% del suo ammontare; pertanto, l'aliquota IRES del 24% si applica solo sul restante 5%;
- 2) se il contribuente dimostra che la società estera svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali [comb. disp. art. 89, 3° comma, secondo periodo, e art. 47-bis, 2° comma, lett. a), t.u.i.r.], il dividendo concorre alla formazione del reddito imponibile per il 50% a cui si applica l'aliquota IRES del 24%.

In tale caso, se il contribuente è titolare di una partecipazione di controllo può avvalersi (ovvero possono avvalersene le sue controllate residenti in Italia) del credito d'imposta di cui all'art. 165 t.u.i.r. per le imposte estere assolte dalla società partecipata³⁵, in relazione agli utili maturati

³² Cfr. nota n. 30.

³³ La regola della tassazione integrale non è derogata neppure nel caso in cui gli utili di origine "paradisiaca" siano veicolati tramite una società *conduit* "figlia", ai sensi della c.d. Direttiva "madre-figlia". Ai fini della disapplicazione del regime di tassazione integrale, l'esame condotto dall'Amministrazione finanziaria non può essere limitato all'applicazione di criteri generali predeterminati, ma deve essere effettuato caso per caso e finalizzato a verificare che, in concreto, la partecipazione nel soggetto localizzato nel *tax haven* non sia detenuta tramite la società figlia allo scopo di evitare artificialmente che i redditi siano tassati in maniera congrua. Lo chiarisce il Principio di diritto n. 20 del 2018 secondo cui la dimostrazione che un ente non costituisca una "costruzione di puro artificio", non esclude che la medesima possa considerarsi un mero veicolo interposto per evitare l'imposizione integrale dei dividendi in capo alla controllante italiana.

³⁴ Cfr. nota n. 29.

³⁵ Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 4 agosto 2016, n. 35/E, tale credito d'imposta è "indiretto" in quanto è riconosciuto in ragione delle imposte pagate all'estero non dal contribuente beneficiario del



durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. Il credito d'imposta è portato ad incremento del reddito complessivo.

d) ente non commerciale³⁶ o società semplice

I dividendi concorrono integralmente alla determinazione del reddito imponibile ad eccezione dei seguenti casi³⁷:

- 1) se il contribuente è titolare di una partecipazione di controllo e dimostra che la società estera svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali [art. 47-bis, 2° comma, lett. a), t.u.i.r.], può avvalersi (ovvero possono avvalersene le sue controllate residenti in Italia) del credito d'imposta di cui all'art. 165 t.u.i.r. per le imposte estere assolte dalla società partecipata³⁸, in relazione agli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili.

4.1.2) Dividendi percepiti da soggetti non residenti.

Normativa di riferimento: art. 23 t.u.i.r. e artt. 27 e 27-bis d.P.R. n. 600 del 1973.

Premessa: I dividendi corrisposti da società residenti in Italia a soggetti non residenti sono imponibili in Italia in base al criterio della residenza in Italia del soggetto che eroga il reddito (art. 23, 1° comma, lett. b), t.u.i.r.).

credito stesso, ma dalla società partecipata dalla quale provengono gli utili tassati in Italia. La sussistenza dell'esimente di cui all'art. 167, 5° comma, lett. a), t.u.i.r. (il riferimento è da intendersi ora all'art. 47-bis, 2° comma, lett. a), t.u.i.r., ovvero sia l'ipotesi in cui la società estera svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali) deve ricorrere sia nel periodo d'imposta in cui gli utili sono stati realizzati dalla società controllata estera, sia nel periodo d'imposta, eventualmente successivo, in cui sono distribuiti e tassati in capo al socio (con fruizione del credito indiretto). Infine, ai fini del credito d'imposta, assumono rilevanza le imposte pagate dalla società controllata a partire dal quinto periodo d'imposta precedente (2010) alla data di entrata in vigore del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. "Decreto Internazionalizzazione") che ha modificato, tra gli altri, la norma in commento.

³⁶ Ci si riferisce ai dividendi percepiti da un ente non commerciale al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa.

³⁷ La disciplina sostanziale ed il regime impositivo dei dividendi provenienti da uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata coincidono con quelli previsti per il regime "ordinario" in quanto già concorrono integralmente alla determinazione del reddito complessivo.

³⁸ Cfr. nota n. 30.



Regola generale: La società o l'ente residente in Italia che distribuisce gli utili al soggetto percettore non residente applica la ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 26% sul 100% del dividendo, indipendentemente dal tipo di partecipazione (qualificata o non qualificata).

Le persone fisiche, le società e gli enti residenti in Stati non UE e non SEE³⁹ possono chiedere il rimborso fino a concorrenza dell'importo di 11/26esimi della ritenuta subita in Italia, a condizione che sia dimostrato⁴⁰ che il dividendo è tassato dallo Stato estero di residenza (art. 27, 3° comma, d.P.R. n. 600 del 1973).

Regole operative:

a) società ed enti residenti in Stati UE e SEE⁴¹

La società o l'ente residente in Italia che distribuisce gli utili al soggetto percettore residente in uno Stato UE o SEE (che sia una società o un ente assoggettato ad imposta sui redditi delle società nello Stato di residenza)⁴² applica la ritenuta a titolo d'imposta con aliquota dell'**1,20%**⁴³ sul 100% del dividendo, (art. 27, comma 3-ter, d.P.R. n. 600 del 1973).

b) società che applicano la Direttiva “madre-figlia” (residenti in uno Stato UE)

Secondo quanto previsto dall'art. 27-bis, d.P.R. n. 600 del 1973, per gli utili distribuiti ad una società che abbia i seguenti requisiti:

- 1) riveste una delle forme previste nell'allegato alla direttiva n. 90/435/CEE (c.d. direttiva “matri-figlie”);
- 2) risiede, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'Unione Europea, senza essere considerata, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione Europea;
- 3) è soggetta nello Stato di residenza ad una delle imposte indicate nell'allegato alla predetta direttiva, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporaneamente limitati;
- 4) possiede una partecipazione diretta nella società erogante gli utili non inferiore al 10% del capitale per un periodo ininterrotto di almeno un anno (c.d. *holding period*);

³⁹ La norma di cui all'art. 27, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 fa riferimento agli Stati SEE inclusi nella lista di cui all'art. 168-bis t.u.i.r.: il rinvio deve intendersi alla lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. *white list*). Si ricorda che, comunque, tutti gli Stati SEE sono inclusi nella *white list*.

⁴⁰ Ai fini del rimborso, il percettore deve presentare istanza all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, entro il termine di decadenza di 48 mesi dall'effettuazione della ritenuta (art. 37, d.P.R. n. 602 del 1973).

⁴¹ Anche la norma di cui all'art. 27, comma 3-ter, d.P.R. n. 600 del 1973 fa riferimento agli Stati SEE inclusi nella lista di cui all'art. 168-bis t.u.i.r.: il rinvio deve intendersi alla lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. *white list*). Si ricorda che, comunque, tutti gli Stati SEE sono inclusi nella *white list*.

⁴² Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate «possono fruire della ritenuta ridotta tutte le società o enti ai quali è riconosciuta soggettività passiva ai fini delle imposte societarie, inclusi quelli che non pagano imposte in virtù di particolari esenzioni oggettive collegate alla tipologia del reddito da loro prodotto (es. esenzione sui passive income) o del luogo in cui è svolta l'attività» (cfr. circolare dell'Agenzia delle Entrate 8 luglio 2011, n. 32/E).

⁴³ L'aliquota è stata ridotta dall'1,375 all'1,20% dall'art. 1, comma 62, l. 28 dicembre 2015, n. 2018 (Legge di Stabilità per il 2016), con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.



è previsto un regime di esenzione che consiste nella possibilità per la società “madre” (che percepisce gli utili) in possesso di tali requisiti di richiedere la disapplicazione in via diretta della ritenuta alla società “figlia” (che distribuisce gli utili) o, ove applicata, il rimborso della stessa.

Tale disciplina è applicabile anche nel caso in cui le partecipazioni nella società “figlia” siano detenute dalla società “madre” tramite una società fiduciaria⁴⁴.

4.2) Plusvalenze finanziarie: disciplina sostanziale e regime di tassazione.

4.2.1) Plusvalenze finanziarie realizzate da soggetti residenti.

Normativa di riferimento: artt. 58, 68, 86 e 87 t.u.i.r.

Regime applicabile nel caso di plusvalenze finanziarie realizzate a seguito di cessione di partecipazioni in società residenti/UE o SEE e in Stati diversi dai Paesi a regime fiscale privilegiato individuati secondo il criterio di cui all’art. 47-bis t.u.i.r.: si distingue a seconda della qualifica del soggetto percettore e, ancora per l’anno 2018, del tipo di partecipazione posseduta:

a) persona fisica non imprenditore

A seconda del tipo di partecipazione posseduta, la disciplina può essere ricostruita come segue (artt. 68 t.u.i.r.):

- partecipazione non qualificata: la plusvalenza concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile con applicazione dell’imposta sostitutiva del 26%;
- partecipazione qualificata:
 - per le cessioni realizzate fino al 31 dicembre 2018, la plusvalenza concorre per il 58,14% alla formazione del reddito imponibile cui si applica la tassazione progressiva IRPEF (art. 68, 3° comma, t.u.i.r.);

⁴⁴ Cfr. risoluzione Agenzia delle Entrate 13 marzo 2006, n. 37/E.



- per le cessioni realizzate⁴⁵ dal 1° gennaio 2019⁴⁶: la plusvalenza concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile con applicazione dell'imposta sostitutiva del 26%⁴⁷.

b) persona fisica imprenditore

La plusvalenza, sussistendo i requisiti PEX⁴⁸, concorre per il 58,14% al reddito imponibile (art. 58, 2° comma, t.u.i.r., 87 e art. 2, 1° comma, d.m. 26 maggio 2017) con applicazione delle aliquote ordinarie IRPEF. Se non trova applicazione il regime PEX, la plusvalenza è integralmente tassabile.

c) società semplice⁴⁹

Si distingue tra:

- partecipazione non qualificata: la plusvalenza concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile con applicazione dell'imposta sostitutiva del 26%;
- partecipazione qualificata:
 - per le cessioni realizzate dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018, la plusvalenza concorre per il 49,72% alla formazione del reddito imponibile cui si applica la tassazione progressiva IRPEF (art. 2, 3° comma, d.m. 26 maggio 2017)⁵⁰;

⁴⁵ Come chiarito nella circolare ministeriale 24 giugno 1998, n. 165/E e nella circolare dell'Agenzia delle Entrate 27 giugno 2014, n. 19/E, le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso e non nel diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo.

Il momento in cui si realizza la cessione può non coincidere con quello di percezione del corrispettivo, che può verificarsi, in tutto o in parte, sia un momento antecedente che in un momento successivo al trasferimento stesso, come accade nei casi di pagamento in acconto ovvero delle dilazioni di pagamento. Ciò significa che, ad esempio, se la cessione della partecipazione qualificata si realizza (ovverosia l'atto viene stipulato) nel 2018 ma il pagamento avviene nel 2019, la plusvalenza realizzata sarà assoggetta a tassazione progressiva IRPEF (concorrendo alla formazione del reddito complessivo per il 58,14%), secondo il previgente regime.

⁴⁶ Dal 1° gennaio 2019, infatti, in virtù delle modifiche apportate all'art. 68 t.u.i.r. dall'art. 1, comma 2005, Legge di Bilancio 2018, la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate diviene irrilevante ai fini della tassazione delle plusvalenze realizzate a seguito della cessione di partecipazioni, applicandosi l'imposta sostitutiva del 26% in entrambi i casi.

⁴⁷ A seguito delle modifiche operate dalla Legge di Bilancio 2018 all'art. 68 t.u.i.r., le minusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni qualificate possono essere compensate con le plusvalenze realizzate attraverso partecipazioni non qualificate e viceversa.

⁴⁸ Il regime *pex* si applica alle partecipazioni iscritte, fin dal primo bilancio, tra le immobilizzazioni finanziarie, detenute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello della cessione, relative a società non residenti in paradisi fiscali ai sensi dell'art. 47-*bis* t.u.i.r. (o dalle quali non consegue l'effetto di localizzare nel paradiso fiscale i redditi, cfr. *infra*), che esercitano un'attività commerciale.

⁴⁹ Il nuovo regime fiscale (introdotto dalla Legge di Bilancio 2018) previsto per le plusvalenze realizzate da persone fisiche non imprenditori a seguito della cessione di partecipazioni qualificate si ritiene applicabile anche alle società semplici.

⁵⁰ Tale percentuale deriva dall'applicazione dell'art. 1, comma 64, legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale: "la rideterminazione delle percentuali di cui agli articoli 58, comma 2, e 68, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 non si applica ai soggetti di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico".



- per le cessioni realizzate dal 1° gennaio 2019: la plusvalenza concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile con applicazione dell'imposta sostitutiva del 26% (art. 5, d.lgs. n. 461 del 1997).

d) società di persone commerciale

La plusvalenza, sussistendo i requisiti PEX, concorre per il 49,72% al reddito imponibile (artt. 58, 2° comma, t.u.i.r. 87 e art. 2, 3° comma, d.m. 26 maggio 2017)⁵¹ con applicazione delle aliquote ordinarie IRPEF (in capo al socio, in forza dell'applicazione della regola della tassazione "per trasparenza"). Se non trova applicazione il regime *PEX*, la plusvalenza è integralmente tassabile.

e) società di capitali o ente commerciale

La plusvalenza, sussistendo i requisiti PEX, non concorre alla formazione del reddito imponibile per il 95% (c.d. regime *PEX*; art. 87, 1° comma, t.u.i.r.); pertanto, l'aliquota IRES del 24% si applica solo sul restante 5%. Se non trova applicazione il regime *pex*, la plusvalenza è integralmente tassabile.

*f) ente non commerciale*⁵²

Si distingue tra:

- partecipazione non qualificata: la plusvalenza concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile con applicazione dell'imposta sostitutiva del 26%;
- partecipazione qualificata:
 - per le cessioni realizzate fino al 31 dicembre 2018, la plusvalenza concorre per il 58,14% alla formazione del reddito imponibile cui si applica la tassazione IRES del 24% (art. 68, 3° comma, t.u.i.r. e art. 2, 2° comma, d.m. 26 maggio 2017);
 - per le cessioni realizzate dal 1° gennaio 2019: la plusvalenza concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile con applicazione dell'imposta sostitutiva del 26%.

Regime applicabile nel caso di plusvalenze finanziarie realizzate a seguito di cessione di partecipazioni in società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato: si distingue a seconda della natura del soggetto percettore, indipendentemente dal tipo di partecipazione (qualificata o non qualificata) da cui origina la plusvalenza.

Criterio o lista applicabile: criterio *ex art. 47-bis*, t.u.i.r..

⁵¹ Cfr. nota n. 50.

⁵² Ci si riferisce alle plusvalenze realizzate da un ente non commerciale al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa.



Regola generale: La regola generale (che, come si vedrà, necessita di alcune specificazioni) è quella secondo cui la plusvalenza di origine “paradisica” concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile (non beneficiando della tassazione sostitutiva).

Regole operative: Se il soggetto residente realizza una plusvalenza a seguito della cessione della partecipazione in una società che deteneva risalenti riserve di utili, è necessario verificare se la società partecipata sia o meno residente in un Paese a regime fiscale privilegiato, considerando le questioni di diritto transitorio che si sono poste nel corso degli anni a seguito dell’evoluzione della nozione di “Paese a regime fiscale privilegiato”⁵³. Ai sensi della Legge di Bilancio 2018, in caso di cessione delle partecipazioni la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce al cessionario.

Deroghe alla regola generale: Si possono individuare le seguenti casistiche in cui la predetta regola generale, con riguardo alla tassazione delle plusvalenze realizzate in società residenti in un Paese a fiscalità privilegiata, soffre talune eccezioni e precisazioni.

a) persona fisica non imprenditore

- 1) Nel caso in cui il percettore sia una persona fisica non imprenditore che possiede una partecipazione **negoziata** nei mercati regolamentati (art. 68, 4° comma, t.u.i.r.) la plusvalenza concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile e si applica l’imposta sostitutiva con aliquota del 26%.
- 2) Se il contribuente dimostra, anche a seguito di interpello⁵⁴, che dalla partecipazione non sia stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato [art. 47-*bis*, 2° comma, lett. b), t.u.i.r.], si distingue tra:
 - partecipazione non qualificata: la plusvalenza concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile con applicazione dell’imposta sostitutiva del 26%;
 - partecipazione qualificata:
 - per le cessioni realizzate fino al 31 dicembre 2018, la plusvalenza concorre per il 58,14% alla formazione del reddito imponibile cui si applica la tassazione progressiva IRPEF;
 - per le cessioni realizzate dal 1° gennaio 2019: la plusvalenza concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile con applicazione dell’imposta sostitutiva del 26%.

⁵³ Cfr. nota n. 26.

⁵⁴ Se non è stato presentato l’interpello oppure se, avendolo presentato, non è stata ottenuta risposta favorevole, il socio residente deve segnalare la percezione delle plusvalenze realizzate a seguito della cessione di partecipazioni in società residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato nella dichiarazione dei redditi: nel caso in cui la predetta segnalazione risulti omessa o incompleta, è prevista una sanzione amministrativa pari al 10% dell’ammontare delle plusvalenze di cui si è omessa l’indicazione in dichiarazione. La sanzione è fissata nella misura che varia da un minimo di 1.000€ ad un massimo di 50.000 € (art. 8, comma 3-*ter*, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).



In tutti gli altri casi, la plusvalenza concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile, ma:

- 3) se il cedente è titolare di una partecipazione di controllo e dimostra che la società controllata estera svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali [art. 47-bis, 2° comma, lett. a), t.u.i.r.], lo stesso cedente controllante italiano (ovvero le cedenti sue controllate residenti in Italia) può avvalersi del credito d'imposta di cui all'art. 165 t.u.i.r. per le imposte estere assolte dalla partecipata⁵⁵, in relazione agli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali plusvalenze. La detrazione di tale credito è riconosciuta nei limiti in cui non sia già stato utilizzato dal cedente a scomputo delle imposte dovute sugli utili provenienti dalla medesima società controllata estera (art. 68, comma 4-bis, t.u.i.r.).

b) persona fisica imprenditore

- 1) Sussistendo i requisiti per la PEX, se il contribuente dimostra, anche a seguito di interpello⁵⁶, che dalla partecipazione non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato [comb. disp. art. 87, 1° comma, lett. c), t.u.i.r. e art. 47-bis, 2° comma, lett. b), t.u.i.r.] le plusvalenze concorrono per il 58,14% al reddito imponibile con applicazione delle aliquote ordinarie IRPEF.

In tutti gli altri casi, la plusvalenza concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile, ma:

- 2) se il cedente è titolare di una partecipazione di controllo e dimostra che la società controllata estera svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali, [art. 47-bis, 2° comma, lett. a), t.u.i.r.] lo stesso cedente controllante italiano (ovvero le cedenti sue controllate residenti in Italia) può avvalersi del credito d'imposta di cui all'art. 165 t.u.i.r. per le imposte estere assolte dalla partecipata⁵⁷, in relazione agli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali plusvalenze. La detrazione di tale credito è riconosciuta nei limiti in cui non sia già stato utilizzato dal cedente a scomputo delle imposte dovute sugli utili provenienti dalla medesima società controllata estera (art. 68, comma 4-bis, t.u.i.r.).

c) società semplice

- 1) Nel caso in cui il percettore sia una società semplice che possiede una partecipazione **negoziata** nei mercati regolamentati (art. 68, 4° comma, t.u.i.r.) la plusvalenza concorre

⁵⁵ Cfr. nota n. 30.

⁵⁶ Cfr. nota n. 29.

⁵⁷ Cfr. nota n. 30.



integralmente alla formazione del reddito imponibile e si applica l'imposta sostitutiva con aliquota del 26%.

2) Se il contribuente dimostra, anche a seguito di interpello⁵⁸, che dalla partecipazione non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato [art. 47-bis, 2° comma, lett. b), t.u.i.r.], si distingue tra:

- partecipazione non qualificata: la plusvalenza concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile con applicazione dell'imposta sostitutiva del 26%;
- partecipazione qualificata:
 - per le cessioni realizzate fino al 31 dicembre 2018, la plusvalenza concorre per il 49,72% alla formazione del reddito imponibile cui si applica la tassazione progressiva IRPEF (art. 2, 3° comma, d.m. 26 maggio 2017)⁵⁹;
 - per le cessioni realizzate dal 1° gennaio 2019: la plusvalenza concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile con applicazione dell'imposta sostitutiva del 26%.

In tutti gli altri casi, la plusvalenza concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile, ma:

3) se il cedente è titolare di una partecipazione di controllo e dimostra che la società controllata estera svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali [art. 47-bis, 2° comma, lett. a), t.u.i.r.], lo stesso cedente controllante italiano (ovvero le cedenti sue controllate residenti in Italia) può avvalersi del credito d'imposta di cui all'art. 165 t.u.i.r. per le imposte estere assolute dalla partecipata⁶⁰, in relazione agli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali plusvalenze. La detrazione di tale credito è riconosciuta nei limiti in cui non sia già stato utilizzato dal cedente a scomputo delle imposte dovute sugli utili provenienti dalla medesima società controllata estera.

d) società di persone commerciale

1) Sussistendo i requisiti per la PEX, se il contribuente dimostra, anche a seguito di interpello⁶¹, che dalla partecipazione non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato [comb. disp. art. 87, 1° comma, lett. c), t.u.i.r. e art. 47-bis, 2° comma, lett. b), t.u.i.r.] le plusvalenze concorrono per il 49,72% (art. 2, 3° comma, d.m. 26 maggio 2017)⁶² al reddito imponibile con applicazione delle aliquote ordinarie IRPEF (in capo al socio, applicandosi la regola della tassazione "per trasparenza").

⁵⁸ Cfr. nota n. 29.

⁵⁹ Cfr. nota n. 50.

⁶⁰ Cfr. nota n. 30.

⁶¹ Cfr. nota n. 29.

⁶² Cfr. nota n. 50.



In tutti gli altri casi, la plusvalenza concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile, ma:

- 2) se il cedente è titolare di una partecipazione di controllo e dimostra che la società controllata estera svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali [art. 47-bis, 2° comma, lett. a), t.u.i.r.] lo stesso cedente controllante italiano (ovvero le cedenti sue controllate residenti in Italia) può avvalersi del credito d'imposta di cui all'art. 165 t.u.i.r. per le imposte estere assolte dalla partecipata, in relazione agli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali plusvalenze. La detrazione di tale credito è riconosciuta nei limiti in cui non sia già stato utilizzato dal cedente a scomputo delle imposte dovute sugli utili provenienti dalla medesima società controllata estera.

e) società di capitali o ente commerciale

- 1) Sussistendo i requisiti per la PEX, se il contribuente dimostra, anche a seguito di interpello⁶³, che dalla partecipazione non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato [comb. disp. art. 87, 1° comma, lett. c), t.u.i.r. e art. 47-bis, 2° comma, lett. b), t.u.i.r.] la plusvalenza non concorre alla formazione del reddito imponibile per il 95%; pertanto, l'aliquota IRES del 24% si applica solo sul restante 5%.

In tutti gli altri casi, la plusvalenza concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile, ma:

- 2) se il cedente è titolare di una partecipazione di controllo e dimostra che la società controllata estera svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali [art. 47-bis, 2° comma, lett. a), t.u.i.r.], lo stesso cedente controllante italiano (ovvero le cedenti sue controllate residenti in Italia) può avvalersi del credito d'imposta di cui all'art. 165 t.u.i.r. per le imposte estere assolte dalla partecipata⁶⁴, in relazione agli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali plusvalenze. La detrazione di tale credito è riconosciuta nei limiti in cui non sia già stato utilizzato dal cedente a scomputo delle imposte dovute sugli utili provenienti dalla medesima società controllata estera (art. 86, comma 4-bis, t.u.i.r.).

f) ente non commerciale⁶⁵

- 1) Nel caso in cui il percettore sia un ente non commerciale che possiede una partecipazione **negoziata** nei mercati regolamentati (art. 68, 4° comma, t.u.i.r.) la plusvalenza concorre

⁶³ Cfr. nota n. 29.

⁶⁴ Cfr. nota n. 30.

⁶⁵ Ci si riferisce alle plusvalenze realizzate da un ente non commerciale al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa.



integralmente alla formazione del reddito imponibile e si applica l'imposta sostitutiva con aliquota del 26%.

2) Se il contribuente dimostra, anche a seguito di interpello⁶⁶, che dalla partecipazione non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato [art. 47-*bis*, 2° comma, lett. b), t.u.i.r.], si distingue tra:

- partecipazione non qualificata: la plusvalenza concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile con applicazione dell'imposta sostitutiva del 26%;
- partecipazione qualificata:
 - per le cessioni realizzate fino al 31 dicembre 2018, la plusvalenza concorre per il 58,14% alla formazione del reddito imponibile cui si applica la tassazione progressiva IRPEF;
 - per le cessioni realizzate dal 1° gennaio 2019: la plusvalenza concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile con applicazione dell'imposta sostitutiva del 26%.

In tutti gli altri casi, la plusvalenza concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile, ma:

3) se il cedente è titolare di una partecipazione di controllo e dimostra che la società controllata estera svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali, [art. 47-*bis*, 2° comma, lett. a), t.u.i.r.] lo stesso cedente controllante italiano (ovvero le cedenti sue controllate residenti in Italia) può avvalersi del credito d'imposta di cui all'art. 165 t.u.i.r. per le imposte estere assolate dalla partecipata⁶⁷, in relazione agli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali plusvalenze. La detrazione di tale credito è riconosciuta nei limiti in cui non sia già stato utilizzato dal cedente a scomputo delle imposte dovute sugli utili provenienti dalla medesima società controllata estera (art. 68, comma 4-*bis*, t.u.i.r.).

4.2.2) Plusvalenze finanziarie realizzate da soggetti non residenti.

Normativa di riferimento: art. 23, 1° comma, lett. f), t.u.i.r. e art. 5, 5° comma, d.lgs. n. 461 del 1997.

Regola generale: Le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti (persone fisiche, società ed enti) tramite cessione a titolo oneroso delle partecipazioni detenute in società residenti sono imponibili in Italia in base al criterio fondato sulla residenza dell'ente partecipato (art. 23, 1° comma, lett. f), t.u.i.r.), secondo le regole ordinarie.

⁶⁶ Cfr. nota n. 29.

⁶⁷ Cfr. nota n. 30.



Deroghe: Tuttavia, sono previste talune deroghe a tale regime generale. Se la partecipazione ceduta dal soggetto non residente è una partecipazione **non qualificata**⁶⁸, il legislatore accorda un particolare regime di esenzione al verificarsi di talune condizioni. In particolare, è previsto che:

- sono esenti da tassazione in Italia le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti (indipendentemente dallo Stato di residenza) a seguito della cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti **quotate** nei mercati regolamentati [art. 23, 1° comma, lett. f), t.u.i.r.], ovunque detenute;
- sono esenti da tassazione in Italia le plusvalenze realizzate da soggetti residenti in uno degli Stati di cui alla lista del d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. *white list*) a seguito della cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti **non quotate** nei mercati regolamentati (art. 5, 5° comma, d.lgs. n. 461 del 1997).

Il legislatore italiano, quindi, nel disciplinare il regime di esonero riservato ai non residenti, ha distinto un'ipotesi di esonero oggettivo (art. 23, 1° comma, lett. f), t.u.i.r.) sulla scorta del tipo di società (quotata) partecipata dal soggetto non residente e un'ipotesi di esonero soggettivo, che tiene conto del Paese di residenza (*white list*) del soggetto non residente. Restano escluse da tale disciplina e, pertanto, sono assoggettate a tassazione in Italia, le plusvalenze realizzate da un soggetto residente in uno Stato non *white list* (ovverosia, non rientrante nella lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni) a seguito della cessione di partecipazioni non qualificate in società non quotate.

⁶⁸ Pur avendo, la Legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi 999-1006), introdotto un regime unico di tassazione per dividendi e plusvalenze relativi a partecipazioni qualificate e non qualificate detenute al di fuori dell'attività di impresa, la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate continua ad avere rilievo in relazione ad alcune specifiche ipotesi. Ciò risulta dalla stessa Relazione illustrativa ove si chiarisce che il legislatore non è volutamente intervenuto «sulla definizione di partecipazione qualificata di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c) del T.U.I.R., così da non modificare l'ambito applicativo di altre disposizioni che rinviano specificatamente a tale definizione», sicché «le modifiche proposte non interferiscono con le disposizioni di cui all'articolo 10, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 in materia di obblighi a carico dei notai e degli intermediari professionali che intervengono nella cessione e nelle altre operazioni che possono generare redditi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1, dell'art. 68 del T.U.I.R. e nemmeno con la previsione di cui alla lettera f), del comma 1, dell'art. 23 del T.U.I.R. che disciplina, tra l'altro, la territorialità delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti».

Questo assetto è confermato anche dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 26 febbraio 2018, n. 3/E, la quale, limitatamente ai P.I.R., chiarisce che «sebbene l'articolo 1, commi da 999 a 1006, della legge di bilancio 2018, abbia uniformato il regime di tassazione delle partecipazioni “qualificate” e “non qualificate”, l'esclusione dal regime PIR [delle partecipazioni qualificate] disposta, in linea generale, dal comma 100 [dell'art. 1, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017)] permane dal momento che la lettera c), comma 1 dell'articolo 67 del TUIR non è stata abrogata».



5) La disciplina in tema di *carried interest*.

Normativa di riferimento: art. 60, d.l. 24 aprile 2017, n. 50.

Criterio o lista applicabile: lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. *white list*).

Regola generale: L'art. 60, d.l. 24 aprile 2017, n. 50⁶⁹ ha introdotto una presunzione legale assoluta in forza della quale, al verificarsi di determinate condizioni, i proventi derivanti dagli strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati⁷⁰ (c.d. *carried interest*) percepiti da *manager* e dipendenti sono, in ogni caso, qualificati come redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria, configurandosi come una forma di remunerazione della partecipazione al capitale di rischio.

Tale disciplina si applica ai proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o OICR percepiti (a decorrere dall'entrata in vigore del d.l. n. 50 del 2017, ovvero dal 24 aprile 2017) da dipendenti e amministratori di tali società, enti o OICR⁷¹ ovvero di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati (c.d. *carried interest*),

➤ a condizione che tali società, enti o OICR del risparmio siano:

- residenti o istituiti nel territorio dello Stato;
- residenti ed istituiti in Stati o territori inclusi nella lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. *white list*)⁷².

⁶⁹ Per approfondimenti relativi alla disciplina si veda la circolare dell'Agenzia delle Entrate 16 ottobre 2017, n. 25/E.

⁷⁰ Quanto alla definizione di diritto patrimoniale rafforzato, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 16 ottobre 2017, n. 25/E afferma che «*La previsione normativa non [ne contiene una, ma che essa] si ricava, indirettamente, dalle condizioni e dai requisiti che la norma ... richiede per attribuire natura finanziaria ai redditi derivanti da tali proventi nonché dalle precisazioni contenute nella relazione illustrativa. Si legge in particolare in quest'ultimo documento che "Tali strumenti, nella prassi denominati carried interest, comportano una partecipazione agli utili proporzionalmente maggiore rispetto a quelli degli altri investitori, generalmente a fronte dell'assenza di diritti amministrativi, dell'esistenza di temporanei vincoli alla trasferibilità e della postergazione nella distribuzione degli utili, in quanto potranno assumere rilevanza concreta solo se gli investimenti daranno complessivamente luogo a risultati economici al di sopra di determinate soglie". I diritti patrimoniali rafforzati cui la norma fa riferimento si configurano quale diritto a ricevere una parte dell'utile complessivo generato dall'investimento in misura più che proporzionale all'investimento stesso e ordinariamente presuppongono che la generalità dei soci abbia ottenuto il rimborso del capitale investito oltre ad un rendimento adeguato, definito nella prassi "hurdle rate"*».

⁷¹ Relativamente agli OICR, questi sono identificati nei fondi comuni di investimento, nelle SICAF e nelle SICAV (cfr. circolare dell'Agenzia delle Entrate 16 ottobre 2017, n. 25/E).

⁷² Il comma 4 dell'art. 60, d.lgs. n. 50 del 2017, stabilisce che «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio, società o enti residenti o istituiti nel territorio dello Stato ed a quelli residenti ed istituiti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni»: a tal proposito, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il riferimento agli Stati e territori collaborativi debba intendersi fatto agli Stati elencati nel d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. *white list*) (cfr. circolare dell'Agenzia delle Entrate 16 ottobre 2017, n. 25/E).



La presunzione legale assoluta per cui i proventi derivanti dagli strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati sono qualificati redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria opera se sussistono congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) il requisito dell'investimento minimo, ovvero sia un impegno di investimento di tutti i dipendenti e gli amministratori che comporti un esborso effettivo pari ad almeno l'1% dell'investimento complessivo effettuato dall'OICR o del patrimonio netto in caso di società o enti;
- b) il requisito del differimento nella distribuzione dei *carried interest*, per cui i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari aventi i suindicati diritti patrimoniali rafforzati maturano solo dopo che tutti i soci o partecipanti all'OICR abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento, ovvero, nel caso di cambio di controllo che determini un sostanziale mutamento degli assetti societari, alla condizione che gli altri soci o partecipanti dell'investimento abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al predetto rendimento minimo;
- c) il requisito dell'*holding period*, che sussiste se le azioni, le quote o gli strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati sono detenuti dai dipendenti e dagli amministratori o, in caso di decesso, dai loro eredi, per un periodo non inferiore a 5 anni, ovvero fino al cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione.

Ai fini del presente lavoro si evidenzia che, come detto, l'art. 60, 4° comma, d.l. n. 50 del 2017 prevede che la presunzione legale assoluta per cui i proventi derivanti dagli strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati sono qualificati come redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria si applica ai proventi derivanti dalla partecipazione in OICR, società o enti residenti ed istituiti in Stati o territori inclusi nella lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. *white list*). Pertanto, nel caso di proventi derivanti dalla partecipazione in OICR, società o enti residenti ed istituiti in Stati o territori non inclusi nella predetta lista, si ritiene che debba essere svolta un'analisi volta a verificare "*caso per caso*" la natura del provento, sulla scorta delle considerazioni (da intendere in via generale) svolte dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 16 ottobre 2017, n. 25/E. In questa sede, è stato, infatti, precisato che l'assenza di una delle condizioni richieste dalla normativa in esame, tra le quali si ritiene debba ricomprendersi anche quella relativa alla residenza della società emittente i titoli con diritti patrimoniali rafforzati, non comporta l'automatica riqualificazione del provento come reddito da lavoro, ma richiede di accertare in concreto la natura finanziaria del provento.



6) Il regime fiscale degli interessi e degli altri proventi dei titoli obbligazionari e similari.

Il legislatore fiscale qualifica come redditi di capitale, tra gli altri, «*gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa*» (art. 44, 1° comma, lett. b), t.u.i.r.). Per obbligazioni e titoli similari si intendono “*i titoli di massa che contengono l’obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell’impresa emittente o dell’affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa*”⁷³.

Per quanto di interesse ai fini del presente lavoro, saranno analizzate le caratteristiche del regime di tassazione degli interessi derivanti⁷⁴:

- a) dai titoli di cui all’art. 31, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati ovvero:
- 1) i titoli di Stato italiani;
 - 2) i titoli emessi dagli enti territoriali italiani (si tratta delle regioni, delle province, dei comuni e delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e dei consorzi tra enti locali);
 - 3) i titoli emessi da Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. ai sensi dell’art. 5, 7° comma, lett. a), d.l. 30 settembre 2003, n. 269 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - 4) i titoli degli enti e degli organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia (art. 12, comma 13-*bis*, d.lgs. n. 461 del 1997), fiscalmente equiparati a quelli di cui all’art. 31, d.P.R. n. 601 del 1973 ai sensi dell’art. 12, comma 13-*bis*, d.lgs. n. 461 del 1997. Tale equiparazione sussiste alla sola condizione che l’accordo costitutivo degli enti e degli organismi internazionali sia stato ratificato e reso esecutivo in Italia, a prescindere dalla circostanza che essi fruiscano o meno di totale esenzione dalla generalità delle imposte in Italia in virtù degli accordi istitutivi medesimi o di altri accordi ad essi pertinenti⁷⁵;

⁷³ Obbligazioni sono, dunque, i titoli che si caratterizzano per la restituzione integrale del capitale alla scadenza del prestito e tanto li distingue dalle azioni e dai titoli atipici. In origine, la definizione di titolo simile alle obbligazioni ai fini fiscali (tassato al 12,50%), correlata a quella di titolo simile alle azioni (tassato al 12,50% o a IRPEF progressiva), consentiva di delimitare la categoria residuale dei titoli atipici (tassati al 27%). Tale distinzione, nel corso degli anni, ha perso rilevanza a seguito dell’intervento del legislatore fiscale che ha unificato l’aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria (redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria), stabilendola dapprima nella misura unica del 20% (d.lgs. n. 138 del 2011) e, poi, in quella del 26% (d.l. n. 66 del 2014), senza intervenire, tuttavia, sulle relative modalità di applicazione (ritenuta o imposta sostitutiva).

Ne consegue che, attualmente, in linea di principio e salve le eccezioni di cui si dirà appresso, i proventi delle obbligazioni e dei titoli similari scontano una tassazione nella misura del 26%.

⁷⁴ Si precisa che è descritto il solo trattamento fiscale degli interessi derivanti dai titoli obbligazionari previsto dalla normativa interna, a prescindere da quanto eventualmente previsto dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

⁷⁵ Cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate 28 marzo 2012, n. 11/E.



- b) dai titoli di Stato e titoli equiparati emessi dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. *white list*) (art. 2, comma 1-*bis*, d.lgs. n. 239 del 1996);
 - c) dai titoli di Stato e titoli equiparati emessi dagli Stati esteri non inclusi nella lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. *white list*) (art. 2, comma 1-*bis*, d.lgs. n. 239 del 1996);
 - d) dai titoli obbligazionari emessi dai c.d. grandi emittenti (art. 1, d.lgs. n. 239 del 1996)⁷⁶;
 - e) dai titoli obbligazionari emessi da società ed enti (c.d. *corporate bond*) non residenti (art. 2, comma 1-*bis*, d.lgs. n. 239 del 1996)⁷⁷;
 - f) da titoli emessi da società non quotate residenti i cui titoli non sono negoziati nei mercati regolamentati;
- distinguendo, innanzitutto, a seconda che il percettore sia un soggetto residente o non residente. Si analizzerà, inoltre, il regime di tassazione delle plusvalenze realizzate mediante la cessione dei predetti titoli, distinguendo – anche in tal caso – a seconda che il percettore sia un soggetto residente o non residente.

6.1) Interessi e altri proventi derivanti da titoli obbligazionari percepiti da soggetti residenti.

Normativa di riferimento: d.l. 24 aprile 2014, n. 66, d.P.R. n. 600 del 1973 e d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239.

Criterio o lista applicabile: lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. *white list*).

⁷⁶ Si definiscono “grandi emittenti” ai sensi dell’art. 1, d.lgs. n. 239 del 1996:

- a) banche residenti;
- b) società per azioni con titoli negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di Stati UE e SEE inclusi nella lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e successive integrazioni e modificazioni (c.d. *white list*);
- c) enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizioni di legge;
- d) società non quotate residenti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di Stati UE e SEE inclusi nella lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e successive integrazioni e modificazioni (c.d. *white list*);
- e) società non quotate residenti i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di Stati UE e SEE inclusi nella lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e successive integrazioni e modificazioni (c.d. *white list*) detenuti da uno o più investitori qualificati ai sensi dell’art. 100 t.u.f..

⁷⁷ A tal proposito, si segnala che il legislatore fiscale non distingue tra società ed enti emittenti *corporate bond* residenti in Stati inclusi nella lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. *white list*) e società ed enti emittenti *corporate bond* residenti in Stati diversi dai precedenti, per cui il regime fiscale dei relativi proventi è il medesimo (cfr. art. 2, comma 1-*bis*, d.lgs. n. 239 del 1996).



Regole operative: In generale, i proventi dei titoli poc' anzi elencati, se percepiti da un soggetto residente, si distinguono a seconda che siano assoggettati:

- 1) all'imposta sostitutiva di cui al d.lgs. n. 239 del 1996. La scontano:
 - a) i titoli di cui all'art. 31, d.P.R. n. 601 del 1973 ed equiparati, tra cui i titoli dello Stato italiano;
 - b) i titoli di Stato e titoli equiparati emessi dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. *white list*) (art. 2, comma 1-*bis*, d.lgs. n. 239 del 1996);
 - c) i titoli di Stato (e titoli equiparati) emessi dagli Stati esteri non inclusi nella lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. *white list*) (art. 2, comma 1-*bis*, d.lgs. n. 239 del 1996);
 - d) i titoli obbligazionari emessi dai c.d. grandi emittenti (c.d. *corporate bond*) (art. 2, d.lgs. n. 239 del 1996)⁷⁸;
 - e) i titoli obbligazionari emessi da società ed enti (c.d. *corporate bond*) non residenti (art. 2, comma 1-*bis*, d.lgs. n. 239 del 1996).

L'imposta sostitutiva, in generale, è applicata con l'aliquota del 26%⁷⁹.

Tuttavia, per i titoli⁸⁰ di cui alle lett. a) e b), l'imposta è applicata con l'aliquota del 12,50% [art. 3, 2° comma, lett. a) e b), d.l. n. 66 del 2014]⁸¹;

- 2) alla ritenuta alla fonte (a titolo d'acconto o a titolo d'imposta, a seconda della natura del soggetto percettore) di cui all'art. 26, 1° e 4° comma, d.P.R. n. 600 del 1973. La scontano,

⁷⁸ Nell'ipotesi in cui non intervenga un intermediario residente nella corresponsione dei predetti proventi (che, quindi, sono corrisposti al soggetto percettore residente direttamente dall'emittente estero), l'art. 18 t.u.i.r. dispone che i redditi di capitale di fonte estera percepiti da contribuenti nei cui confronti in Italia si applica, sui redditi della stessa natura, la ritenuta a titolo di imposta o l'imposta sostitutiva di cui al d.lgs. n. 239 del 1996, sono assoggettati a imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi, da versare direttamente in sede di dichiarazione, con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta o dell'imposta sostitutiva. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva optando per la tassazione ordinaria e, in tal caso, compete il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero.

⁷⁹ Operativamente, in linea generale, gli interessi e gli altri proventi dei titoli obbligazionari in esame sono assoggettati a tassazione, secondo le modalità suddette, da parte dell'intermediario autorizzato che interviene nella riscossione e presso il quale i titoli sono depositati.

In taluni casi, invece, detti proventi concorrono alla formazione del reddito del soggetto percettore (come accade, ad esempio, per le società di capitali), fatta salva l'applicazione di eventuali ritenute di acconto o altre forme di pagamento in via anticipata che sono, comunque, scomputabili in sede di dichiarazione dei redditi.

⁸⁰ Per mera completezza, esulando la loro trattazione dal presente lavoro, si ricorda che scontano una tassazione al 12,50% anche gli interessi derivanti da:

- obbligazioni di progetto (*project bond*) emesse dalle società di cui all'art. 157, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi dell'art. 1, d.l. 22 giugno 2012, n. 83);
- titoli di solidarietà di cui all'art. 77, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo Settore);
- operazioni di *social lending* di cui all'art. 78, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo Settore).

Scontano, invece, una tassazione del 5% gli interessi derivanti da titoli di risparmio dell'economia meridionale di cui al d.l. 13 maggio 2011, conv. con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

⁸¹ A tal proposito, si precisa che, a differenza di quanto previsto per i titoli pubblici italiani per i quali la riduzione dell'aliquota al 12,50% è correlata alla natura del soggetto emittente, per i titoli emessi dagli Stati esteri *white list* la tassazione con aliquota del 12,50% si applica esclusivamente ai titoli aventi le caratteristiche proprie delle obbligazioni, ossia ai titoli che prevedono il rimborso alla scadenza di una somma almeno pari a quella mutuata (cfr. circolare dell'Agenzia delle Entrate 28 marzo 2012, n. 11/E).



in particolare, i titoli emessi da società non quotate residenti i cui titoli non sono negoziati nei mercati regolamentati, nonché i proventi derivanti da titoli non soggetti ad imposta sostitutiva.

La ritenuta è applicata, in generale, con l'aliquota del 26%⁸².

6.2) Interessi e altri proventi derivanti da titoli obbligazionari percepiti da soggetti non residenti⁸³.

Normativa di riferimento: art. 23, 1° comma, lett. b), t.u.i.r. e d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239.

Regola generale: Gli interessi e gli altri proventi derivanti dai titoli obbligazionari percepiti da soggetti non residenti sono assoggettati a tassazione in Italia secondo la regola generale per cui i redditi di capitale si considerano prodotti nel territorio dello Stato e sono, quindi, tassati in Italia, in quanto corrisposti dallo Stato italiano, da un soggetto residente o da una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetti non residenti [art. 23, 1° comma, lett. b), t.u.i.r.].

Pertanto, i predetti proventi sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 26% da parte del soggetto emittente (art. 26, 5° comma, d.P.R. n. 600 del 1973) ovvero con imposta sostitutiva del 12,50%, nel caso dei titoli di cui all'art. 31, d.P.R. n. 601 del 1973 ed equiparati, tra cui i titoli dello Stato italiano.

Criterio o lista applicabile: lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. *white list*).

Deroghe alla regola generale: Gli interessi e gli altri proventi dei titoli di cui all'art. 31, d.P.R. n. 601 del 1973 ed equiparati, tra cui i titoli dello Stato italiano, emessi in Italia e dei titoli obbligazionari emessi dai c.d. grandi emittenti (di cui all'art. 1, d.lgs. n. 239 del 1996) sono esenti da tassazione in Italia (ai sensi dell'art. 6, d.lgs. n. 239 del 1996) se i percettori sono soggetti residenti nei Paesi inclusi nella lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. *white list*) e dimostrano di essere i "beneficiari effettivi" del provento, secondo le regole procedurali previste dal d.lgs. n. 239 del 1996.

Sono, altresì, esenti da tassazione in Italia (ai sensi dell'art. 6, d.lgs. n. 239 del 1996) gli interessi e gli altri proventi derivanti dai predetti titoli se percepiti da:

a) enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

⁸² Cfr. nota n. 79.

⁸³ Si precisa che è descritto il solo trattamento fiscale degli interessi derivanti dai titoli obbligazionari previsto dalla normativa interna, a prescindere da quanto eventualmente previsto dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni.



- b) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui alla lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. *white list*)⁸⁴;
- c) Banche centrali estere o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

6.3) Plusvalenze realizzate a seguito di cessione di titoli obbligazionari da soggetti residenti.

Normativa di riferimento: d.l. 24 aprile 2014, n. 66 e d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

Criterio o lista applicabile: *white list* (d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni).

Le plusvalenze (e le minusvalenze) realizzate a seguito della cessione a titolo oneroso dei titoli obbligazionari (art. 67, 1° comma, lett. *c-ter*), t.u.i.r.), in generale, sono tassate in Italia e sono costituite dalla differenza tra il prezzo di cessione (ovverosia il corrispettivo percepito) ed il costo di acquisto (ovverosia il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione), aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi (art. 68, 6° comma, t.u.i.r.). Il prezzo di cessione deve però essere decurtato dei redditi di capitale maturati in capo al cedente ma non ancora riscossi, ai sensi dell'art. 68, 7° comma, lett. a), t.u.i.r..

Per quanto riguarda il regime impositivo delle plusvalenze realizzate con la cessione di obbligazioni e titoli simili, l'art. 5, d.lgs. n. 461 del 1997 prevede che il risultato della sommatoria dei differenziali positivi e negativi derivanti dalla cessione di obbligazioni e titoli simili sia assoggettato, se positivo, all'imposta sostitutiva con aliquota del 26%⁸⁵. Tuttavia, al

⁸⁴ Secondo l'Amministrazione finanziaria, la nozione di investitori istituzionali identifica gli enti che, indipendentemente dalla loro veste giuridica e dal trattamento tributario cui sono assoggettati i relativi redditi nel Paese in cui sono costituiti, hanno come oggetto della propria attività l'effettuazione e la gestione di investimenti per conto proprio o di terzi, ovverosia (cfr. circolari dell'Agenzia delle Entrate 1° marzo 2002, n. 23/E e 27 marzo 2003, n. 20/E):

- a) gli enti assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri in cui sono costituiti;
- b) gli enti, anche fiscalmente trasparenti, che pur non essendo soggetti a forme di vigilanza nei Paesi esteri in cui sono costituiti, sono in possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari (subordinata all'attestazione del legale rappresentante dell'ente stesso);
- c) gli enti, anche fiscalmente trasparenti, che pur non essendo assoggettati a vigilanza nei Paesi esteri in cui sono costituiti, sono stati istituiti per una gestione esclusiva degli investimenti a favore di investitori istituzionali soggetti a vigilanza.

Si considerano, invece, enti privi di soggettività tributaria, ai fini della disciplina in esame, gli investitori istituzionali che non sono assoggettati direttamente alle imposte sui redditi nello Stato in cui sono costituiti. Tale condizione di non assoggettabilità potrebbe essere determinata da varie circostanze, quali, ad esempio, esenzioni accordate dalla normativa interna, imposizione per trasparenza in capo ai partecipanti all'ente o all'organizzazione, esclusione da imposizione tributaria (cfr. circolare dell'Agenzia delle Entrate 1° marzo 2002, n. 23/E).

⁸⁵ Nel presente lavoro è descritto il regime di tassazione delle plusvalenze senza considerare l'ipotesi dell'immissione dei titoli obbligazionari in un rapporto per il quale è stata esercitata l'opzione per il regime del risparmio gestito, il quale, come noto, presenta regole del tutto autonome.



fine di non penalizzare gli investimenti nei c.d. titoli pubblici, il legislatore ha previsto che la base imponibile dei redditi diversi realizzati da una persona fisica non imprenditore, da una società semplice e da un ente non commerciale (al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa) sia ridotta al 48,08% dell'ammontare realizzato, consentendo, in tal modo, un'imposizione effettiva del 12,50% del reddito diverso (26% sul 48,08=12,50%), al pari del prelievo applicato sui redditi di capitale realizzati dall'investimento dei medesimi titoli (art. 5, 2° comma, d.lgs. n. 461 del 1997).

Tale riduzione vale per:

- a) i titoli di cui all'art. 31, d.P.R. n. 601 del 1973 ed equiparati, tra cui i titoli dello Stato italiano;
- b) i titoli di Stato e titoli equiparati emessi dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. *white list*) (art. 2, comma 1-*bis*, d.lgs. n. 239 del 1996).

6.4) Plusvalenze realizzate a seguito di cessione di titoli obbligazionari da soggetti non residenti⁸⁶.

Normativa di riferimento: art. 23, 1° comma, lett. f), n. 2, t.u.i.r. e art. 5, 5° comma, d.lgs. n. 461 del 1997.

Regola generale: Le plusvalenze realizzate da un soggetto non residente a seguito della cessione di titoli obbligazionari sono assoggettate a tassazione in Italia secondo le regole previste per i proventi derivanti dai corrispondenti titoli [art. 23, 1° comma, lett. f), n. 2, t.u.i.r.].

Criterio o lista applicabile: lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. *white list*).

Deroghe alla regola generale: La regola generale soffre due eccezioni.

- 1) Le plusvalenze realizzate da un soggetto non residente in uno Stato incluso nella lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. *white list*) a seguito della cessione dei titoli di cui all'art. 31, d.P.R. n. 601 del 1973 ed equiparati, tra cui i titoli dello Stato italiano, e dei titoli obbligazionari emessi dai c.d. grandi emittenti (di cui all'art. 1, d.lgs. n. 239 del 1996) sono escluse da tassazione in Italia, ai sensi dell'art. 23, 1° comma, lett. f), n. 2, t.u.i.r..

Tale disposizione, infatti, prevede un'ipotesi di esclusione da imposizione che riguarda le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti e derivanti dalla cessione (o dal rimborso) dei titoli di cui all'art. 67, 1° comma, lett. *c-ter*), t.u.i.r. (ovverosia, tra gli altri, i titoli

⁸⁶ Si precisa che è descritto il solo trattamento fiscale degli interessi derivanti dai titoli obbligazionari previsto dalla normativa interna, a prescindere da quanto eventualmente previsto dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni.



obbligazionari) a condizione che siano negoziati in mercati regolamentati. Considerando che in tale categoria rientrano i titoli di cui all'art. 31, d.P.R. n. 601 del 1973 ed equiparati, tra cui i titoli dello Stato italiano, e i titoli obbligazionari emessi dai c.d. grandi emittenti (di cui all'art. 1, d.lgs. n. 239 del 1996), questi, come detto, sono esclusi da tassazione in Italia, anche se la cessione è effettuata al di fuori del mercato (cfr. circolare dell'Agenzia delle Entrate 26 ottobre 1999, n. 207/E).

2) Le plusvalenze realizzate da un soggetto residente in uno Stato incluso nella lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. *white list*) a seguito della cessione dei titoli di cui all'art. 31, d.P.R. n. 601 del 1973 ed equiparati, tra cui i titoli dello Stato italiano, dei titoli obbligazionari emessi dai c.d. grandi emittenti (di cui all'art. 1, d.lgs. n. 239 del 1996) e dei titoli obbligazionari emessi da società residenti non quotate i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati sono esenti da tassazione in Italia (art. 5, 5° comma, d.lgs. n. 461 del 1997)⁸⁷.

⁸⁷ Come precisato dall'Agenzia delle Entrate «occorre tener presenti le disposizioni contenute nell'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n. 461 del 1997 che prevedono un apposito regime di non imponibilità per le plusvalenze e i redditi indicati nelle lettere da c-bis) a c-quinquies) dell'articolo 67 del TUIR [tra cui le plusvalenze (di cui alla lettera c-ter) realizzate mediante cessione a titolo oneroso dei titoli obbligazionari], e quindi per tutti i redditi diversi derivanti da operazioni finanziarie, con esclusione delle plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Tale regime - a differenza della non imponibilità prevista dall'articolo 23 del TUIR - non si applica a tutti i soggetti non residenti, bensì soltanto ai soggetti che risiedono in Stati che consentano un adeguato scambio di informazioni con le Autorità fiscali italiane. Tali Stati sono indicati nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 e nelle successive modifiche ed integrazioni (cosiddetta "white list")» (circolare dell'Agenzia delle Entrate 10 dicembre 2004, n. 52/E).



7) Altri interessi.

Nel proseguo è analizzato il trattamento di altri proventi qualificabili quali “interessi”, rilevanti ai fini del presente lavoro.

7.1) I finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese.

Normativa di riferimento: art. 26, commi 5 e 5-*bis*, d.P.R. n. 600 del 1973.

Regola generale: gli interessi e gli altri proventi derivanti da un contratto di finanziamento, corrisposti da un residente ad un finanziatore non residente, sono assoggettati a tassazione in Italia secondo la regola generale per cui i redditi di capitale si considerano prodotti nel territorio dello Stato e sono, quindi, tassati in Italia, in quanto corrisposti da un soggetto residente [art. 23, 1° comma, lett. b), t.u.i.r.]. È previsto, in linea generale, che i predetti interessi, anche se conseguiti da un non residente nell’esercizio dell’attività d’impresa, siano assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta con aliquota del 26% applicata dal beneficiario del finanziamento che rivesta la qualifica di sostituto di imposta ai sensi dell’art. 23, 1° comma, d.P.R. n. 600 del 1973 (art. 26, 5° comma, d.P.R. n. 600 del 1973).

Criterio o lista applicabile: lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. *white list*).

Deroga alla regola generale: Il legislatore ha previsto la disapplicazione della ritenuta⁸⁸ di cui all’art. 26, 5° comma, d.P.R. n. 600 del 1973 agli interessi (e altri proventi) che scaturiscono da finanziamenti a medio e lungo termine (ovverosia di durata superiore ai 18 mesi)⁸⁹ erogato alle imprese residenti da⁹⁰ (art. 26, comma 5-*bis*, d.P.R. n. 600 del 1973):

- c) enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell’Unione Europea;

⁸⁸ Cfr. risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 29 settembre 2016, n. 84/E sulle modalità applicative della normativa in questione che comprende anche l’esclusione da obblighi dichiarativi.

⁸⁹ La norma di cui all’art. 26, comma 5-*bis*, d.P.R. n. 600 del 1973 non contiene la definizione di finanziamento a medio e lungo termine. Tuttavia, questa si rinviene nell’art. 15, ultimo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, a norma del quale «*si considerano a medio e lungo termine le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi*».

⁹⁰ Tale regime si applica a condizione che i soggetti finanziatori non residenti rispettino le norme del testo unico bancario (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385) in materia di riserva di attività per l’erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico. Sul punto, la Relazione Illustrativa del d.l. 14 febbraio 2016, n. 18 (che ha modificato l’art. 26, comma 5-*bis*, d.P.R. n. 600 del 1973, introducendo l’inciso «*Ferme restando le disposizioni in tema di riserva di attività per l’erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*») ha chiarito che tale specificazione si è resa necessaria al fine di non creare uno svantaggio competitivo per gli operatori nazionali, che, infatti, sono tenuti al rispetto della disciplina del t.u.b. in materia di riserva di attività per l’erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico.



- d) enti finanziari stabiliti negli Stati membri dell'Unione Europea che svolgono attività di promozione dello sviluppo (individuati all'articolo 2, par. 5, nn. da 4) a 23), Direttiva 2013/36/UE);
- e) imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi delle normative emanate da Stati membri dell'Unione Europea;
- f) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Stati inclusi nella lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. *white list*) e che sono soggetti a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono costituiti⁹¹.

7.2) Il regime fiscale dei redditi di capitale percepiti da soggetti non residenti.

Normativa di riferimento: art. 26-*bis*, d.P.R. n. 600 del 1973.

Regola generale: ai fini dell'applicazione dell'imposizione diretta nei confronti dei soggetti non residenti, si considerano prodotti nel territorio dello Stato (e sono, quindi, tassati in Italia) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali [art. 23, 1° comma, lett. b), t.u.i.r.]. È previsto che tali redditi, ove siano corrisposti da un soggetto residente che riveste la qualifica di sostituto d'imposta (ai sensi dell'art. 23, 1° comma, d.P.R. n. 600 del 1973) ad un soggetto non residente (o ad una stabile organizzazione di un soggetto non residente), devono essere assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con aliquota del 26%,

⁹¹ L'art. 26, comma 5-*bis*, d.P.R. n. 600 del 1973 rinvia ai soggetti di cui all'art. 6, 1° comma, lett. b), d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239, ovverosia «*gli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi*» che consentono un adeguato scambio di informazioni. I Paesi da ultimo richiamati sono quelli inclusi nella c.d. *white list* [ai sensi dell'art. 11, 4° comma, lett. c), d.lgs. n. 239 del 1996].

Il rinvio alla disciplina fiscale degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari di cui al d.lgs. n. 239 del 1996 consente di attingere alla prassi amministrativa sul tema al fine di delimitare la categoria degli investitori istituzionali esteri. Si ricorda come sul punto, l'Amministrazione finanziaria abbia chiarito che la nozione di investitori istituzionali identifica gli enti che, indipendentemente dalla loro veste giuridica e dal trattamento tributario cui sono assoggettati i relativi redditi nel Paese in cui sono costituiti, hanno come oggetto della propria attività l'effettuazione e la gestione di investimenti per conto proprio o di terzi. Secondo le circolari dell'Agenzia delle Entrate 1° marzo 2002, n. 23/E e 27 marzo 2003, n. 20/E, si tratta di:

- a) enti assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri in cui sono costituiti;
- b) enti, anche fiscalmente trasparenti, che pur non essendo soggetti a forme di vigilanza nei Paesi esteri in cui sono costituiti, sono in possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari (subordinata all'attestazione del legale rappresentante dell'ente stesso);
- c) enti, anche fiscalmente trasparenti, che pur non essendo assoggettati a vigilanza nei Paesi esteri in cui sono costituiti, sono stati istituiti per una gestione esclusiva degli investimenti a favore di investitori istituzionali soggetti a vigilanza.



anche se conseguiti nell'esercizio d'impresa commerciale (art. 26, 5° comma, d.P.R. n. 600 del 1973)⁹².

Criterio o lista applicabile: lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. *white list*).

Deroga alla regola generale: è previsto un regime di esenzione da imposizione in Italia per (art. 26-*bis*, d.P.R. n. 600 del 1973) per:

- a) gli interessi e gli altri proventi derivanti da rapporti di mutuo, deposito e conto corrente [art. 44, 1° comma, lett. a), t.u.i.r.], diversi da quelli bancari e postali⁹³, “*con esclusione degli interessi ed altri proventi derivanti da prestiti di denaro*” sicché “*rimangono, pertanto, assoggettati ad imposizione con l'applicazione della ritenuta alla fonte di cui all'art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973, gli interessi e gli altri proventi derivanti da negozi che, comunque, sottendano una operazione di prestito di denaro*”⁹⁴;
- b) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue [art. 44, 1° comma, lett. c), t.u.i.r.];
- c) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia [art. 44, 1° comma, lett. d), t.u.i.r.];
- d) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute [art. 44, 1° comma, lett. g-*bis*), t.u.i.r.]⁹⁵;
- e) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito [art. 44, 1° comma, lett. g-*ter*), t.u.i.r.]⁹⁶; a condizione che siano percepiti dai soggetti residenti negli Stati e territori elencati nel d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. *white list*).

In dettaglio l'art. 26-*bis*, 1° comma, lett. a), d.P.R. n. 600 del 1973 individua i soggetti che beneficiano del menzionato regime di esenzione da tassazione in Italia rinviando all'art. 6, 1° comma, d.lgs. n. 239 del 1996. Si tratta, dunque, dei soggetti residenti in Stati e territori inclusi nell'elenco di cui al d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. *white list*) [comb. disp. artt. 6, 1° comma, e 11, 4° comma, lett. c), d.lgs. n. 239 del 1996].

⁹² La predetta ritenuta è operata anche sugli interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante.

⁹³ La deroga al regime di esenzione *ex art. 26-bis*, d.P.R. n. 600 del 1973 relativa ai proventi e agli interessi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali si correla all'art. 23, 1° comma, lett. b), t.u.i.r., che stabilisce l'esclusione dei predetti proventi dal criterio generale di territorialità applicabile ai redditi di capitale percepiti da soggetti non residenti.

⁹⁴ Cfr. Agenzia delle Entrate, Risoluzioni 8 ottobre 2003, n. 194/E e 27 febbraio 2002, n. 58/E.

⁹⁵ Tuttavia, qualora le operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli e valute [art. 44, 1° comma, lett. g-*bis*), t.u.i.r.] abbiano ad oggetto azioni o strumenti finanziari simili alle azioni, la quota del provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto è assoggettata a tassazione in Italia, trattandosi di utili percepiti dal portatore dei titoli oggetto dei suddetti contratti (art. 26-*bis*, 2° comma, d.P.R. n. 600 del 1973).

⁹⁶ Tuttavia, qualora le operazioni di mutuo di titoli garantito [art. 44, 1° comma, lett. g-*ter*), t.u.i.r.] abbiano ad oggetto azioni o strumenti finanziari simili alle azioni, la quota del provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto è assoggettata a tassazione in Italia, trattandosi di utili percepiti dal portatore dei titoli oggetto dei suddetti contratti (art. 26-*bis*, 2° comma, d.P.R. n. 600 del 1973).



7.3) Interessi ed altri proventi oggetto di pagamento tra “società consociate” residenti in uno Stato UE – Direttiva 2003/49/CE (c.d. Direttiva “interessi e canoni”).

Normativa di riferimento: art. 26-*quater*, d.P.R. n. 600 del 1973.

Qualora il pagamento degli interessi avvenga tra società europee, la disciplina applicabile è quella contenuta nell’art. 26-*quater*, d.P.R. n. 600 del 1973 di attuazione della Direttiva 2003/49/CE (c.d. Direttiva “interessi e canoni”).

Ai fini dell’applicazione della disciplina in esame, sono considerati “interessi” «*i redditi da crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e, in particolare, i redditi derivanti da titoli, da obbligazioni e da prestiti, compresi gli altri proventi derivanti dai suddetti titoli e prestiti*», escludendo specifiche fattispecie [art. 26-*quater*, 3° comma, lett. b) e c), d.P.R. n. 600 del 1973], ovverosia⁹⁷:

- a) interessi ed altri proventi derivanti da mutui, depositi, conti correnti, assistiti o meno da garanzie ipotecarie, rappresentati o meno da titoli o certificati;
- b) interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, compresi i proventi dei predetti titoli collegati all’andamento di parametri finanziari;
- c) i proventi dei certificati di deposito, dei buoni fruttiferi, indipendentemente dalla loro durata, ma anche i proventi di ogni tipo di titolo non aventi natura partecipativa e quindi sia i titoli di massa (ad esempio, i certificati di partecipazione ad organismi d’investimento collettivo ed i titoli atipici) sia i titoli individuali (quali, ad esempio, le cambiali finanziarie e le accettazioni bancarie).

Beneficiano del regime di esenzione le società residenti in un altro Stato UE (e le stabili organizzazioni delle stesse) che:

- a) rivestono una delle forme previste nell’allegato A al d.lgs. n. 143 del 2005;
- b) risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell’Unione Europea, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell’Unione Europea;
- c) sono soggette nello Stato di residenza ad una delle imposte indicate nell’allegato B al d.lgs. n. 143 del 2005 ovvero ad un’imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di dette imposte, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporaneamente limitati;
- d) sono le beneficiarie effettive⁹⁸ degli interessi (e dei canoni) corrisposti dalla società italiana, per cui ricevono i pagamenti in qualità di beneficiario finale e non di intermediario, quale agente, delegato o fiduciario di un altro soggetto;

⁹⁷ Cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate 2 novembre 2005, n. 47/E.

⁹⁸ Con specifico riferimento al caso in cui il beneficiario dei pagamenti sia una stabile organizzazione di società residenti in un altro Stato UE, è previsto che il credito, il diritto, l’utilizzo o l’informazione che generano i



e) appartengono allo stesso gruppo della società residente che effettua i pagamenti (c.d. “società consociate”)⁹⁹. Ciò si verifica quando:

- la società che effettua il pagamento - o la società la cui stabile organizzazione effettua il pagamento - detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto nella società che riceve il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento;
- la società che riceve il pagamento - o la società la cui stabile organizzazione riceve il pagamento - detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto nella società che effettua il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione effettua il medesimo pagamento;
- una terza società, avente i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) [ovverosia i requisiti di cui all’art. 26-*quater*, 4° comma, lett. a), d.P.R. n. 600 del 1973], detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nella società che effettua il pagamento - o nella società la cui stabile organizzazione effettua il pagamento - sia nella società che riceve il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento¹⁰⁰.

Si ricorda che le partecipazioni che attribuiscono i predetti diritti di voto devono essere detenute ininterrottamente per almeno un anno¹⁰¹ e che i diritti di voto detenuti nelle società ed enti residenti in Italia sono quelli esercitabili nell’assemblea ordinaria (ai sensi degli artt. 2364, 2634-*bis* e 2479-*bis*, cod. civ.).

Ai sensi dell’art. 26-*quater*, comma 8-*bis*, d.P.R. n. 600 del 1973, nei casi in cui le società non residenti non siano le beneficiarie effettive dei pagamenti (pur ricorrendo gli altri requisiti innanzi elencati)¹⁰², gli interessi (e i canoni) sono assoggettati ad una ritenuta del 5% se gli

pagamenti degli interessi o dei canoni devono ricollegarsi effettivamente a tali stabili organizzazioni e che i suddetti interessi o canoni devono rappresentare redditi assoggettati nello Stato membro in cui sono situate ad una delle imposte elencate nell’allegato B al d.lgs. n. 143 del 2005 ovvero ad un’imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione delle predette imposte [art. 26-*quater*, 4° comma, lett. c), n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973].

⁹⁹ Se il soggetto che effettua il pagamento è controllato, direttamente o indirettamente, dal soggetto che è considerato il beneficiario effettivo degli interessi (o dei canoni), ovvero entrambi sono controllati, direttamente o indirettamente, da un terzo e l’importo degli interessi (o dei canoni) è superiore al valore normale (determinato ai sensi dell’art. 110, 2° comma, t.u.i.r.), l’esonazione si applica limitatamente al valore normale. L’eccedenza è assoggettata alle ordinarie ritenute ovvero alla minore ritenuta prevista dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni (cfr. art. 26-*quater*, 5° comma, d.P.R. n. 600 del 1973 e circolare dell’Agenzia delle Entrate 2 novembre 2005, n. 47/E).

¹⁰⁰ L’Agenzia delle Entrate, sul punto, ha precisato che «in tale fattispecie, il richiamo effettuato alla lettera a) del comma 4 esclude esplicitamente la possibilità che la terza società controllante possa essere residente in un paese terzo rispetto a quelli dell’Unione europea. Nell’ipotesi in esame, inoltre, gli interessi ed i canoni corrisposti possono fruire dell’esonazione tra qualsiasi coppia delle tre società» (circolare dell’Agenzia delle Entrate 2 novembre 2005, n. 47/E).

¹⁰¹ Nell’ipotesi in cui, al momento del pagamento degli interessi o dei canoni, il requisito dell’ininterrotto possesso per almeno un anno non sia ancora soddisfatto, il sostituto d’imposta deve applicare la ritenuta alla fonte prevista, mentre il beneficiario degli interessi o dei canoni potrà presentare, al concretizzarsi del requisito, istanza di rimborso (cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate 2 novembre 2005, n. 47/E).

¹⁰² Cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate 28 marzo 2012, n. 11/E.



VISENTINI MARCHETTI E ASSOCIATI

interessi sono destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori:

- negoziati in mercati regolamentati degli Stati UE e SEE che sono inclusi nella lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni (c.d. *white list*);
- garantiti dai soggetti che corrispondono gli interessi ovvero dalla società capogruppo controllante ai sensi dell'articolo 2359 cod. civ. ovvero da altra società controllata dalla stessa controllante.



8) Il regime fiscale dei proventi da investimento in quote di fondi comuni di investimento.

Per quanto di interesse ai fini del presente lavoro, saranno analizzate le caratteristiche del regime di tassazione dei proventi derivanti¹⁰³:

- dalla partecipazione ad OICR, diversi dagli OICR immobiliari, italiani e lussemburghesi storici (art. 26-*quinquies*, d.P.R. n. 600 del 1973);
- dalla partecipazione ad OICR di diritto estero, diversi dagli OICR immobiliari (art. 10-*ter*, legge 23 marzo 1983, n. 77);
- dalla partecipazione a fondi immobiliari chiusi (art. 32, commi 3, lett. f) e 7, d.l. 31 maggio 2010, n. 78);

distinguendo a seconda che il percettore sia un soggetto residente o non residente.

Sezione 1: Il regime fiscale dei proventi da investimento in quote di fondi comuni di investimento mobiliare.

8.1) Proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR, diversi dagli OICR immobiliari, italiani e lussemburghesi storici¹⁰⁴ percepiti da soggetti residenti.

Normativa di riferimento: art. 26-*quinquies*, d.P.R. n. 600 del 1973, d.l. 24 aprile 2014, n. 66; art. 31, d.l. 6 luglio 2011, n. 98.

Criterio o lista applicabile: lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. *white list*).

Regole operative:

I proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR, diversi dagli OICR immobiliari, italiani e lussemburghesi storici si distinguono in (art. 26-*quinquies*, 3° comma, d.P.R. n. 600 del 1973):

- a) proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento che costituiscono redditi di capitale che, per loro natura, possono essere solo positivi^{105 106};

¹⁰³ Si precisa che è descritto il solo trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani o lussemburghesi storici previsto dalla normativa interna, a prescindere da quanto eventualmente stabilito dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

¹⁰⁴ Si tratta di fondi comuni esteri di investimento mobiliare «istituiti in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato» (art. 26-*quinquies*, 1° comma, d.P.R. n. 600 del 1973).

¹⁰⁵ Si ricorda che secondo le regole generali di determinazione dei redditi di capitale, in tale categoria «è compresa anche la differenza tra la somma percepita ... alla scadenza e il prezzo di emissione o la somma impiegata, apportata o affidata in gestione» (art. 45, 1° comma, t.u.i.r.).

¹⁰⁶ Inoltre, sono redditi di capitale anche i proventi realizzati mediante trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza,



- b) proventi compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime. In conseguenza delle modifiche normative (di cui si dirà subito appresso) introdotte dal legislatore fiscale del 2014 inerenti le modalità di determinazione dei proventi che possono generarsi dalla partecipazione ad OICR diversi dagli OICR immobiliari (art. 13, 2° comma, d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), eventuali differenze positive costituiranno, comunque, reddito di capitale, mentre solo eventuali differenza negative saranno qualificate come minusvalenze che costituiranno redditi diversi di natura finanziaria, ai sensi dell'art. 67, 1° comma, lett. *c-ter*, t.u.i.r.)¹⁰⁷, confrontabili con altre plusvalenze e deducibili, sulla base delle regole ordinarie, entro la fine del quarto periodo d'imposta successivo a quello di realizzo della perdita (art. 68, 5° comma, t.u.i.r.).

In dettaglio, tale assetto deriva dalla circostanza che, mentre, fino all'entrata in vigore del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44, dalle operazioni di cessione, rimborso e liquidazione di quote o azioni di OICR potevano essere conseguiti sia redditi di capitale, sia redditi diversi di natura finanziaria ai sensi dell'art. 67, 1° comma, lett. *c-ter* e comma 1-*quater*, t.u.i.r., ad oggi, l'art. 13, 2° comma, d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44, modificando l'art. 26-*quinquies*, 3° comma, d.P.R. n. 600 del 1973 (che contiene la disciplina fiscale dei proventi da partecipazione ad OICR, diversi dagli OICR immobiliari, italiani e lussemburghesi storici), e l'art. 10-*ter*, legge 23 marzo 1983, n. 77 (che contiene la disciplina fiscale dei proventi da partecipazione ad OICR, diversi dagli OICR immobiliari, di diritto estero, di cui si dirà al par. 2), ha eliminato il riferimento ai prospetti periodici (art. 10, d.lgs. n. 44 del 2014). Le nuove regole di determinazione della base imponibile hanno, di fatto, eliminato la possibilità che, in sede di cessione, rimborso o liquidazione delle quote o azioni, possa essere conseguito un reddito diverso positivo.

I proventi conseguiti dalla partecipazione ai predetti enti scontano una tassazione del 26%. Tuttavia, al fine di quantificare correttamente i proventi da assoggettare a tassazione, è necessario determinare la quota dei proventi imputabili a strumenti finanziari in cui il fondo investe che sono tassati con un'aliquota agevolata (e, quindi, inferiore al 26%). Si tratta, in particolare, dei proventi riferibili (art. 26-*quinquies*, 3° comma, d.P.R. n. 600 del 1973):

- a) alle obbligazioni e agli altri titoli di cui all'art. 31, d.P.R. n. 601 del 1973, e ai titoli equiparati, ovvero:
- 1) i titoli di Stato italiani;
 - 2) i titoli emessi dagli enti territoriali italiani (si tratta delle regioni, delle province, dei comuni e delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e dei consorzi tra enti locali);

nonché quelli da rimborso delle quote o azioni di OICR realizzati mediante conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo (art. 26-*quinquies*, 6° comma, d.P.R. n. 600 del 1973).

¹⁰⁷ Sul punto, per ulteriori approfondimenti, si rinvia alla circolare dell'Agenzia delle Entrate 10 luglio 2014, n. 21/E.



- 3) i titoli emessi da Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. ai sensi dell'art. 5, 7° comma, lett. a), d.l. 30 settembre 2003, n. 269 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 4) i titoli degli enti e degli organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia (art. 12, comma 13-*bis*, d.lgs. n. 461 del 1997), fiscalmente equiparati a quelli di cui all'art. 31, d.P.R. n. 601 del 1973 ai sensi dell'art. 12, comma 13-*bis*, d.lgs. n. 461 del 1997¹⁰⁸;
- b) alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. *white list*) e dagli enti territoriali dei predetti Stati¹⁰⁹.

La parte dei proventi derivanti dai predetti titoli (determinata secondo le regole di cui al d.m. 13 dicembre 2011)¹¹⁰ concorre alla formazione della base imponibile per il 48,08% (artt. 3, 1° comma, e 4, 1° comma, d.l. 24 aprile 2014, n. 66; circolare dell'Agenzia delle Entrate 27 giugno 2014, n. 66).

¹⁰⁸ Tale equiparazione sussiste alla sola condizione che l'accordo costitutivo degli enti e degli organismi internazionali sia stato ratificato e reso esecutivo in Italia, a prescindere dalla circostanza che essi fruiscano o meno di totale esenzione dalla generalità delle imposte in Italia in virtù degli accordi istitutivi medesimi o di altri accordi ad essi pertinenti.

¹⁰⁹ L'art. 26-*quinquies*, d.P.R. n. 600 del 1973, fa riferimento agli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'art. 168-*bis*, t.u.i.r.. A seguito dell'abrogazione della norma da ultimo richiamata, l'art. 10, d.lgs. n. 147 del 2015 stabilisce che il rinvio debba intendersi agli Stati inclusi nella c.d. *white list*.

¹¹⁰ La quota dei proventi derivanti dalla partecipazione a OICR e lussemburghesi storici riferibile ai titoli pubblici innanzi elencati è determinata in proporzione alla percentuale media dell'attivo degli OICR investita direttamente o indirettamente per il tramite di altri OICR nei medesimi titoli. La predetta percentuale media «è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni, ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. In caso di fusione la percentuale media è determinata tenuto conto della somma dei valori risultanti dai predetti prospetti degli organismi di investimento oggetto dell'operazione» (art. 1, 3° comma, d.m. 13 dicembre 2011). Le stesse regole valgono anche per la determinazione delle perdite derivanti dalla partecipazione agli OICR. Infine, si segnala che, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, «ai fini del calcolo della percentuale media rileva anche l'investimento in titoli pubblici italiani ed esteri effettuato indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (cosiddetti "fondi target"). In tal caso, ai fini della determinazione della percentuale media del fondo, assume rilievo anche il valore delle quote o azioni detenute nel fondo target, ma nei limiti dell'importo determinato applicando su tale valore la percentuale media del fondo target da utilizzare nel semestre di riferimento del prospetto contabile del fondo» (cfr. circolare dell'Agenzia delle Entrate 28 marzo 2012, n. 11/E).



Forniti tali preliminari chiarimenti si ricorda che, sui redditi di capitale così realizzati, è prevista l'applicazione di una ritenuta alla fonte¹¹¹ con aliquota del 26%¹¹² da parte dei seguenti soggetti (art. 26-*quinquies*, 1° e 4° comma, d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 3, 1° comma, d.l. 24 aprile 2014, n. 66):

- a) società di gestione del risparmio (SGR);
- b) società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- c) società di investimento a capitale fisso (SICAF);
- d) soggetti incaricati del collocamento in Italia delle quote o azioni degli OICR lussemburghesi storici, autorizzati ai sensi dell'art. 11-*bis*, d.l. 30 settembre 1983, n. 512;
- e) soggetti di cui all'art. 23, d.P.R. n. 600 del 1973, tra cui le società fiduciarie incaricati della negoziazione delle quote e dei predetti titoli;
- f) soggetti di cui all'art. 23, d.P.R. n. 600 del 1973, tra cui le società fiduciarie, nel caso in cui le quote o le azioni degli OICR in esame siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell'art. 80 t.u.f.. In tal caso, dette quote o azioni devono essere depositate presso i medesimi soggetti di cui all'art. 23, d.P.R. n. 600 del 1973 aderenti, direttamente o indirettamente, al suddetto sistema di deposito accentrato;
- g) soggetti non residenti¹¹³ aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.

La ritenuta è applicata (art. 26-*quinquies*, 4° comma, d.P.R. n. 600 del 1973):

¹¹¹ Si ricorda che:

- a) la ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita (art. 26-*quinquies*, comma 5-*bis*, d.P.R. n. 600 del 1973);
- b) ai fini dell'applicazione della ritenuta, si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza. Ai medesimi fini si considera rimborso la conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo (c.d. operazioni di *switch*). In questi casi, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista (art. 26-*quinquies*, 6° comma, d.P.R. n. 600 del 1973).

¹¹² L'art. 3, comma 12, d.l. 27 giugno 2014, n. 66, stabilisce che l'aliquota del 26% si applichi sui proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni. Sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 e riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014 si applica l'aliquota previgente del 20%. La disciplina transitoria (applicabile sia ai redditi di capitale sia ai redditi diversi di natura finanziaria derivanti dall'investimento in esame) è stata dettagliatamente ricostruita nella circolare dell'Agenzia delle Entrate 27 giugno 2014, n. 19/E, cui ci si permette di rinviare.

¹¹³ I soggetti non residenti, ricorrendo tale ipotesi, «nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a: a) versare la ritenuta di cui al comma 1; b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta» (art. 26-*quinquies*, 2° comma, d.P.R. n. 600 del 1973).



a) a titolo d'imposta nei confronti dei seguenti soggetti:

- 1) persona fisica non imprenditore;
- 2) società semplice;
- 3) ente non commerciale.

In tali ipotesi, il provento è integralmente assoggettato a tassazione mediante applicazione della ritenuta, per cui non concorre alla formazione del reddito imponibile.

b) a titolo di acconto nei confronti dei seguenti soggetti:

- 1) persona fisica imprenditore;
- 2) società di persone commerciale;
- 3) società di capitali o ente commerciale;
- 4) stabile organizzazione nel territorio dello Stato delle società e degli enti non residenti.

In tali ipotesi, il provento concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile del soggetto percettore il quale, tuttavia, può scomputare in sede di dichiarazione dei redditi la ritenuta subita.

Per quanto riguarda, invece, i redditi diversi di natura finanziaria derivanti, in generale, dalla negoziazione delle quote e delle azioni di OICR, diversi dagli OICR immobiliari, italiani e lussemburghesi storici (negli anzidetti limiti in cui si possono realizzare; cfr. par. 1), il regime impositivo è quello ordinario di cui all'art. 5, 2° comma, d.lgs. n. 461 del 1997, che prevede che siano assoggettati ad imposta sostitutiva con aliquota del 26%, secondo il regime di tassazione scelto dal contribuente.

Si ricorda, infine, che, ai sensi dell'art. 6, 2° comma, d.lgs. n. 461 del 1997, per "*le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso o rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio*" il regime del risparmio amministrato è il regime naturale, salva rinuncia da parte del contribuente¹¹⁴ (cfr. anche circolare dell'Agenzia delle Entrate 27 giugno 2014, n. 19/E).

Da ultimo, come sopra evidenziato, si ricorda che l'art. 31, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dalla legge n. 145 del 2018 (Legge di Bilancio 2019), prevede un regime di esenzione per i proventi (art. 44, comma 1, lett. g, t.u.i.r.) che si qualificano quali redditi di capitale¹¹⁵ derivanti dalla partecipazione ai "*Fondi per il Venture Capital*" (FVC). Tra questi ultimi, come osservato in precedenza, rientrano gli OICR chiusi e le SICAF, residenti in uno degli Stati membri UE o SEE compresi nella *White list* che investono almeno l'85% del valore degli attivi in piccole e medie imprese (PMI) non quotate in mercati regolamentati, di cui all'art. 2, par. 1, lett. f), punto i), del Regolamento UE 2017/1129, che si trovano nella fase di sperimentazione (*seed financing*), di costituzione (*start-up financing*), di avvio dell'attività

¹¹⁴ Nel presente lavoro è descritto il regime di tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria senza considerare l'ipotesi dell'immissione delle quote e delle azioni di OICR in un rapporto per il quale è stata esercitata l'opzione per il regime del risparmio gestito, il quale, come noto, presenta regole del tutto autonome.

¹¹⁵ L'operatività di tale regime di esenzione, nel caso di percettore titolare di reddito di impresa, è subordinata a specifica autorizzazione della Commissione Europea.



(*early-stage financing*) o di sviluppo del prodotto (*expansion o scale up financing*) e il residuo in PMI di cui all'art. 1, comma 1, lett. *w-quater*.1, t.u.f.¹¹⁶ .

8.2) Proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR, diversi dagli OICR immobiliari, di diritto estero percepiti da soggetti residenti.

Normativa di riferimento: art. 26-*quinquies*, d.P.R. n. 600 del 1973, d.l. 24 aprile 2014, n. 66, art. 10-*ter*, legge 23 marzo 1983, n. 77; art. 31, d.l. 6 luglio 2011, n. 98.

Criterio o lista applicabile: lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. *white list*).

Regole generali: Anche nel caso di investimento in quote ed azioni di OICR di diritto estero diversi dagli OICR immobiliari e dagli OICR italiani e lussemburghesi storici, come detto (cfr. par. 8.1), è possibile conseguire redditi di capitale (art. 44, 1° comma, lett. g), t.u.i.r.) e redditi diversi di natura finanziaria [art. 67, 1° comma, lett. *c-ter*) e comma 1-*quater*, t.u.i.r.]¹¹⁷. Salvo quanto sarà specificato di seguito, vale quanto detto con riferimento ai proventi derivanti dal possesso e dalla negoziazione delle quote ed azioni di OICR, diversi dagli OICR immobiliari, italiani e lussemburghesi storici. Si evidenzieranno, pertanto di seguito, i soli aspetti peculiari dei proventi derivanti dall'investimento in OICR di diritto estero.

L'art. 10-*ter*, legge 23 marzo 1983, n. 77, distingue i proventi derivanti dall'investimento in quote e azioni di OICR, diversi dagli OICR immobiliari, di diritto estero a seconda della tipologia di fondo, ovverosia:

- a) organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE istituiti negli Stati membri UE e negli Stati SEE¹¹⁸ e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 42 t.u.f. (OICVM c.d. "armonizzati");
- b) OICR di diritto estero, diversi dagli OICR immobiliari, non conformi alla direttiva 2009/65/CE e il cui gestore è soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è

¹¹⁶ Si tratta delle "piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, il cui fatturato anche anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre anni consecutivi".

¹¹⁷ Sul punto, l'Agenzia delle Entrate, ha precisato che le modalità di determinazione dei proventi derivanti dall'investimento in OICR, diversi dagli OICR immobiliari, di diritto estero valgono per tutte le tipologie di OICR di diritto estero, ovverosia OICVM c.d. "armonizzati", OICR c.d. non "armonizzati" i cui gestori sono soggetti a vigilanza, OICR di diritto estero diversi dagli OICR immobiliari e diversi dai precedenti (cfr. circolare dell'Agenzia delle Entrate 4 giugno 2013, n. 19/E).

¹¹⁸ La norma di cui all'art. 10-*ter*, 1° e 2° comma, d.P.R. n. 600 del 1973, fa riferimento agli Stati SEE inclusi nella lista di cui all'art. 168-*bis* t.u.i.r.: il rinvio deve intendersi alla lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. *white list*). Si ricorda che, comunque, tutti gli Stati SEE sono ora inclusi nella *white list*.



istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE, istituiti negli Stati membri UE e negli Stati SEE e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 42 t.u.f. (OICR c.d. non "armonizzati");

- c) OICR di diritto estero, diversi dagli OICR immobiliari, che non rientrino nelle predette categorie.

Nel caso di investimento nei fondi di cui alle lettere a) e b) (OICVM "armonizzati" e OICR c.d. non "armonizzati" i cui gestori sono soggetti a vigilanza), sui proventi percepiti dall'investitore in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime, è prevista l'applicazione della ritenuta alla fonte con aliquota del 26% da parte dei soggetti incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto e della negoziazione delle quote e delle azioni del fondo (art. 10-ter, commi 1, 2, 2-ter, 4 e 5, l. n. 77 del 1983)¹¹⁹, ovvero sia¹²⁰:

- a) dei soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni del fondo;
- b) dei soggetti di cui all'art. 23, d.P.R. n. 600 del 1973, tra cui le società fiduciarie, incaricati a tal fine dal contribuente nel caso in cui le quote o azioni siano collocate all'estero o comunque i relativi proventi siano conseguiti all'estero;
- c) della società di gestione italiana nel caso di società di gestione del risparmio italiana che istituisce e gestisce all'estero organismi di investimento collettivo del risparmio;
- d) soggetti di cui all'art. 23, d.P.R. n. 600 del 1973, tra cui le società fiduciarie incaricati della negoziazione delle quote e dei predetti titoli;
- e) soggetti di cui all'art. 23, d.P.R. n. 600 del 1973, tra cui le società fiduciarie, nel caso in cui le quote o le azioni degli OICR in esame siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell'art. 80 t.u.f.. In tal caso, dette quote o azioni devono essere depositate presso i medesimi soggetti di cui all'art. 23, d.P.R. n. 600 del 1973 aderenti, direttamente o indirettamente, al suddetto sistema di deposito accentrato;
- f) soggetti non residenti¹²¹ aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.

¹¹⁹ Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 26-quinquies, comma 6-ter, d.P.R. n. 600 del 1973, i proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento, percepiti senza il tramite di un intermediario al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale, sono assoggettati ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi, con la stessa aliquota (del 26%) della ritenuta a titolo d'imposta applicabile su tali redditi. Secondo l'Agenzia delle Entrate, dalla formulazione della norma appena richiamata (che ricorda la norma di cui all'art. 18 t.u.i.r., che prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ad alcune tipologie di redditi di capitale di fonte estera corrisposti al soggetto residente direttamente dal soggetto estero, in assenza di intermediari), discende che «in tali casi, il contribuente non possa, in alternativa alla predetta imposizione sostitutiva, includere i redditi in questione nella determinazione del proprio reddito complessivo» (cfr. circolari dell'Agenzia delle Entrate 4 giugno 2013, n. 19/E e 10 luglio 2014, n. 21/E).

¹²⁰ Cfr. circolare dell'Agenzia delle Entrate 4 giugno 2013, n. 19/E.

¹²¹ I soggetti non residenti, ricorrendo tale ipotesi, «nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia



La ritenuta è applicata (art. 10-ter, 4° comma, l. n. 77 del 1983):

c) a titolo d'imposta nei confronti dei seguenti soggetti:

- 1) persona fisica non imprenditore;
- 2) società semplice;
- 3) ente non commerciale.

In tali ipotesi, il provento è integralmente assoggettato a tassazione mediante applicazione della ritenuta, per cui non concorre alla formazione del reddito imponibile.

d) a titolo di acconto nei confronti dei seguenti soggetti:

- 1) persona fisica imprenditore;
- 2) società di persone commerciale;
- 3) società di capitali o ente commerciale;
- 4) stabile organizzazione nel territorio dello Stato delle società e degli enti non residenti.

In tali ipotesi, il provento concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile del soggetto percettore il quale, tuttavia, può scomputare in sede di dichiarazione dei redditi la ritenuta subita.

I proventi (redditi di capitale percepiti sotto forma di proventi periodici oppure percepiti quale differenza tra il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto) derivanti dall'investimento in OICR di diritto estero diversi dagli OICR immobiliari e diversi dai precedenti, ovverosia i proventi derivanti dall'investimento in:

- a) OICR c.d. non "armonizzati" il cui gestore non sia soggetto a vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE;
- b) OICR istituiti in Stati diversi dagli Stati membri UE e dagli Stati SEE;

concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile del soggetto investitore¹²².

Come detto, dall'investimento in OICR, diversi dagli OICR immobiliari, di diritto estero è possibile conseguire non soltanto redditi di capitale, ma anche redditi diversi di natura finanziaria. A questi ultimi si applica la stessa disciplina già analizzata con riguardo ai proventi derivanti dall'investimento in OICR italiani e lussemburghesi storici di cui all'art. 26-*quinquies*, d.P.R. n. 600 del 1973, cui, pertanto, si rinvia (cfr. par. 8.1).

di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a versare la ritenuta e a fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta» (art. 10-ter, comma 2-ter, l. n. 77 del 1983).

¹²² I soggetti di cui all'art. 23, d.P.R. n. 600 del 1973, tra cui le società fiduciarie, che intervengono nella loro riscossione (art. 10-ter, commi 6 e 7, l. n. 77 del 1983; cfr. anche circolare dell'Agenzia delle Entrate 4 giugno 2013, n. 19/E) sono tenuti ad applicare su tali proventi la ritenuta a titolo di acconto del 26%. A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che «*in buona sostanza, il sostituto d'imposta deve essere individuato nell'intermediario residente che ha ricevuto dall'investitore l'incarico alla riscossione dei proventi a prescindere dalla circostanza che le quote o azioni siano o meno collocate nel territorio dello Stato*» (cfr. circolare dell'Agenzia delle Entrate 4 giugno 2013, n. 19/E).



Da ultimo, come sopra evidenziato, si ricorda che l'art. 31, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dalla legge n. 145 del 2018 (Legge di Bilancio 2019), prevede un regime di esenzione per i proventi (art. 44, comma 1, lett. g, t.u.i.r.) che si qualificano quali redditi di capitale¹²³ derivanti dalla partecipazione ai “*Fondi per il Venture Capital*” (FVC). Tra questi ultimi, come osservato in precedenza, rientrano gli OICR chiusi e le SICAF, residenti in uno degli Stati membri UE o SEE compresi nella *White list* che investono almeno l'85% del valore degli attivi in piccole e medie imprese (PMI) non quotate in mercati regolamentati, di cui all'art. 2, par. 1, lett. f), punto i), del Regolamento UE 2017/1129, che si trovano nella fase di sperimentazione (*seed financing*), di costituzione (*start-up financing*), di avvio dell'attività (*early-stage financing*) o di sviluppo del prodotto (*expansion o scale up financing*) e il residuo in PMI di cui all'art. 1, comma 1, lett. w-*quater*.1, t.u.f.¹²⁴ .

8.3) Proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR, diversi dagli OICR immobiliari, italiani e lussemburghesi storici¹²⁵ percepiti da soggetti non residenti.

Normativa di riferimento: art. 23, 1° comma, lett. b) e lett. f), t.u.i.r., art. 5, 5° comma, d.lgs. n. 461 del 1997 e art. 26-*quinquies*, d.P.R. n. 600 del 1973.

Regola generale: I proventi derivanti dall'investimento in OICR, diversi dagli OICR immobiliari, italiani e lussemburghesi storici percepiti da soggetti non residenti sono assoggettati a tassazione in Italia secondo la regola generale per cui i redditi di capitale si considerano prodotti nel territorio dello Stato e sono, quindi, tassati in Italia, in quanto corrisposti, tra gli altri, da un soggetto residente o da una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetti non residenti [art. 23, 1° comma, lett. b), t.u.i.r.]. Pertanto, i predetti proventi sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 26% da parte dei soggetti individuati dall'art. 26-*quinquies*, d.P.R. n. 600 del 1973¹²⁶ (art. 26-*quinquies*, 4° comma, d.P.R. n. 600 del 1973) se corrisposti da soggetti italiani.

I proventi derivanti dalla negoziazione delle quote di OICR mobiliari italiani percepiti da soggetti non residenti sono assoggettati a tassazione in Italia secondo la regola generale per cui le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di certificati di massa sono imponibili

¹²³ L'operatività di tale regime di esenzione, nel caso di percettore titolare di reddito di impresa, è subordinata a specifica autorizzazione della Commissione Europea.

¹²⁴ Si tratta delle “piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, il cui fatturato anche anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre anni consecutivi”.

¹²⁵ Cfr. nota n. 104.

¹²⁶ Si tratta dei medesimi soggetti incaricati di applicare la ritenuta ai proventi percepiti dai soggetti residenti (v. *supra*, par. 8.1).



in Italia soltanto se tali certificati non sono negoziati in mercati regolamentati¹²⁷ e se sono detenuti nel territorio dello Stato (art. 23, 1° comma, lett. f), t.u.i.r.), secondo le regole ordinarie.

Criterio o lista applicabile: lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. *white list*).

Deroghe alla regola generale: Il legislatore fiscale nazionale ha riservato uno specifico regime di esenzione ai non residenti di cui all'art. 6, d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239 (art. 26-*quinquies*, 5° comma, d.P.R. n. 600 del 1973), ovvero:

- i soggetti residenti nei Paesi inclusi nella lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. *white list*);
- enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi inclusi nella lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. *white list*)¹²⁸;
- Banche centrali estere o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Esso si applica ai proventi maturati nel periodo di possesso delle quote o azioni del fondo e consiste, come detto, nel non assoggettamento a tassazione di tali proventi in Italia.

Sono, altresì, esenti da tassazione in Italia le plusvalenze realizzate da soggetti residenti in uno Stato incluso nella lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. *white list*) e derivanti dalla negoziazione delle quote di partecipazione in OICR mobiliari italiani (art. 5, 5° comma, d.lgs. n. 461 del 1997).

Sezione 2: Il regime fiscale dei proventi da investimento in quote di fondi comuni di investimento immobiliare.

¹²⁷ Ove negoziati sono esenti secondo la regola generale.

¹²⁸ Secondo l'Amministrazione finanziaria, la nozione di investitori istituzionali identifica gli enti che, indipendentemente dalla loro veste giuridica e dal trattamento tributario cui sono assoggettati i relativi redditi nel Paese in cui sono costituiti, hanno come oggetto della propria attività l'effettuazione e la gestione di investimenti per conto proprio o di terzi, ovvero (cfr. circolari dell'Agenzia delle Entrate 1° marzo 2002, n. 23/E e 27 marzo 2003, n. 20/E):

- a) gli enti assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri in cui sono costituiti;
- b) gli enti, anche fiscalmente trasparenti, che pur non essendo soggetti a forme di vigilanza nei Paesi esteri in cui sono costituiti, sono in possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari (subordinata all'attestazione del legale rappresentante dell'ente stesso);
- c) gli enti, anche fiscalmente trasparenti, che pur non essendo assoggettati a vigilanza nei Paesi esteri in cui sono costituiti, sono stati istituiti per una gestione esclusiva degli investimenti a favore di investitori istituzionali soggetti a vigilanza.



8.4) Proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari percepiti da soggetti residenti.

Normativa di riferimento: art. 32, d.l. 31 maggio 2010, n. 78 e art. 7, d.l. 25 settembre 2001, n. 351.

Criterio o lista applicabile: lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. *white list*).

Regole operative:

La disciplina dei proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR immobiliari differisce a seconda della tipologia di provento conseguito (redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria, con le specificazioni che saranno fornite di seguito) e della natura del soggetto investitore, ovvero sia:

- 1) soggetti investitori istituzionali (art. 32, 3° comma, d.l. 31 maggio 2010, n. 78), a prescindere dalla percentuale di partecipazione detenuta nel fondo:
 - a) lo Stato o un ente pubblico;
 - b) gli organismi d'investimento collettivo del risparmio;
 - c) gli enti di previdenza obbligatoria;
 - d) le imprese di assicurazione, limitatamente agli investimenti destinati alla copertura delle riserve tecniche;
 - e) gli intermediari bancari e finanziari assoggettati a forme di vigilanza prudenziale;
 - f) i soggetti e i patrimoni indicati nelle precedenti lettere costituiti all'estero in uno degli Stati inclusi nella lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. *white list*)¹²⁹;
 - g) gli enti privati residenti in Italia con finalità mutualistiche e le società cooperative residenti in Italia;
 - h) i veicoli costituiti in forma societaria o contrattuale partecipati in misura superiore al 50 per cento dai soggetti indicati nelle precedenti lettere;
- 2) soggetti investitori non istituzionali che possiedono partecipazioni non "rilevanti"¹³⁰, ovvero sia i soggetti che possiedono quote di partecipazione in misura uguale o inferiore al 5 per cento del patrimonio del fondo;

¹²⁹ La norma di cui all'art. 32, 3° comma, lett. f), d.l. n. 78 del 2010, fa riferimento a «paesi o territori che consentano uno scambio d'informazioni finalizzato ad individuare i beneficiari effettivi del reddito o del risultato della gestione e sempreché siano indicati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 168-bis, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917». A seguito dell'abrogazione della norma da ultimo richiamata, l'art. 10, d.lgs. n. 147 del 2015 stabilisce che il rinvio debba intendersi agli Stati inclusi nella c.d. *white list*.

¹³⁰ L'art. 32, comma 3-bis, d.l. n. 78 del 2010, precisa che «la percentuale di partecipazione al fondo è rilevata al termine del periodo d'imposta o, se inferiore, al termine del periodo di gestione del fondo, in proporzione alle quote di partecipazione da essi detenute. Ai fini della verifica della percentuale di partecipazione nel fondo si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Il controllo societario è individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e



3) soggetti investitori non istituzionali che possiedono partecipazioni “rilevanti”¹³¹, ovvero sia i soggetti che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo.

I redditi di capitale, in generale, sono assoggettati a ritenuta con aliquota del 26%.

In ogni caso, la ritenuta non si applica (art. 32, 2° comma, d.l. n. 78 del 2010) sui proventi percepiti:

- dalle forme di previdenza complementare di cui al d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252;
- dagli organismi d’investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal t.u.f..

8.4.1) Proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari italiani percepiti da soggetti residenti che siano investitori istituzionali e investitori non istituzionali che possiedono partecipazioni non “rilevanti”.

Il regime di imposizione dei proventi derivanti dall’investimento in un fondo immobiliare applicabile sia agli investitori istituzionali italiani (a prescindere dalla percentuale di partecipazione detenuta nel fondo), sia agli investitori non istituzionali che possiedono partecipazioni non “rilevanti” è quello previsto dall’art. 7, d.l. 25 settembre 2001, n. 351.

I predetti soggetti possono conseguire dalla partecipazione ad OICR immobiliari:

- a) redditi di capitale. Si tratta dei proventi derivanti dalla partecipazione al fondo, risultanti dai rendiconti periodici redatti ai sensi dell’art. 6, 1° comma, lett. c), n. 3), t.u.f., distribuiti in costanza di partecipazione al fondo, nonché la differenza positiva (cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2012, n. 2/E) tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote ed il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto (art. 7, 1° comma, d.l. n. 351 del 2001);
- a) redditi diversi di natura finanziaria, ovvero sia i proventi derivanti dalla negoziazione delle quote dei fondi immobiliari (art. 67, 1° comma, lett. c-ter) e comma 1-*quater*, t.u.i.r.).

Sui redditi di capitale è prevista l’applicazione di una ritenuta alla fonte con aliquota del 26% da parte dei seguenti soggetti (art. 7, commi 1, 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, d.l. n. 351 del 2001, e art. 3, 1° comma, d.l. 24 aprile 2014, n. 66):

- h) società di gestione del risparmio (SGR);
- i) soggetti di cui all’art. 23, d.P.R. n. 600 del 1973, tra cui le società fiduciarie, nel caso in cui le quote o le azioni degli OICR in esame siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell’art. 80 t.u.f.. In tal caso, dette quote o azioni devono essere depositate presso i medesimi soggetti di cui all’art. 23, d.P.R.

secondo, del codice civile anche per le partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società. Si tiene altresì conto delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell’articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

¹³¹ Cfr. nota n. 130.



n. 600 del 1973, aderenti, direttamente o indirettamente, al suddetto sistema di deposito accentrato;

- j) soggetti non residenti¹³² aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema;
- k) società di gestione estera operante nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi ovvero un rappresentante fiscale scelto tra i soggetti di cui all'art. 23, d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso di società di gestione del risparmio estera che istituisce e gestisce in Italia organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari.

La ritenuta è applicata (art. 7, 2° comma, d.l. n. 351 del 2001):

- a) a titolo di acconto nei confronti dei seguenti soggetti:
 - 5) persona fisica imprenditore;
 - 6) società di persone commerciale;
 - 7) società di capitali o ente commerciale;
 - 8) stabile organizzazione nel territorio dello Stato delle società e degli enti non residenti.

In tali ipotesi, il provento concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile del soggetto percettore il quale, tuttavia, può scomputare in sede di dichiarazione dei redditi la ritenuta subita.

- e) a titolo d'imposta nei confronti dei seguenti soggetti:
 - 1) persona fisica non imprenditore;
 - 2) società semplice;
 - 3) ente non commerciale.

In tali ipotesi, il provento è integralmente assoggettato a tassazione mediante applicazione della ritenuta, per cui non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Per quanto riguarda, invece, i redditi diversi di natura finanziaria derivanti, in generale, dalla cessione delle quote di OICR immobiliari, il regime impositivo è quello ordinario di cui all'art. 5, 2° comma, d.lgs. n. 461 del 1997, che prevede che siano assoggettati ad imposta sostitutiva con aliquota del 26%, secondo il regime di tassazione scelto dal contribuente.

A tal proposito si ricorda che, ai sensi dell'art. 6, 2° comma, d.lgs. n. 461 del 1997, per *“le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso o rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio”* il regime del risparmio amministrato è il

¹³² I soggetti non residenti, ricorrendo tale ipotesi, «nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a: a) versare la ritenuta di cui al comma 1; b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta» (art. 7, comma 2-ter, d.l. n. 351 del 2001).



regime naturale, salva rinuncia da parte del contribuente¹³³ (cfr. anche circolare dell’Agenzia delle Entrate 27 giugno 2014, n. 19/E).

8.4.2) Proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari italiani percepiti da soggetti residenti che siano investitori non istituzionali che possiedono partecipazioni “rilevanti”.

Per gli investitori non istituzionali residenti in Italia che possiedono partecipazioni “rilevanti” (ossia una partecipazione superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo), l’art. 32, comma 3-*bis*, d.l. n. 78 del 2010, prevede che i redditi conseguiti dal fondo e rilevati nei rendiconti di gestione siano imputati per trasparenza ai suddetti partecipanti e concorrano alla formazione del loro reddito complessivo, indipendentemente dalla percezione e in proporzione alle quote di partecipazione¹³⁴.

I redditi imputati per trasparenza rientrano, comunque, nella categoria dei redditi di capitale di cui all’art. 44, 1° comma, lett. g), t.u.i.r., in quanto, in ogni caso, derivanti dalla partecipazione ad un organismo di investimento collettivo del risparmio (cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2012, n. 2/E). Essi sono determinati escludendo dal risultato della gestione i proventi e gli oneri da valutazione maturati, ma non realizzati¹³⁵.

In caso di cessione delle quote di partecipazione al fondo, invece, il provento realizzato costituisce una plusvalenza (o una minusvalenza), secondo le regole generali di cui all’art. 67, 1° comma, lett. c-*ter*), e comma 1-*quater*, t.u.i.r.. È previsto che le quote di partecipazione superiori al 5 per cento del patrimonio del fondo, per espressa previsione normativa (art. 32, 4°

¹³³ Nel presente lavoro è descritto il regime di tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria senza considerare l’ipotesi dell’immissione delle quote e delle azioni di OICR in un rapporto per il quale è stata esercitata l’opzione per il regime del risparmio gestito, il quale, come noto, presenta regole del tutto autonome.

¹³⁴ A tal proposito, si ricorda che «considerato che la percentuale di partecipazione “rilevante” deve essere verificata al termine del periodo d’imposta, al momento della distribuzione dei redditi conseguiti dal fondo, il sostituto d’imposta non può che applicare provvisoriamente la ritenuta del 20 per cento [oggi, 26%] di cui all’articolo 7 del D.L. n. 351 del 2001. Pertanto, qualora al termine del periodo d’imposta, il contribuente risulti titolare di una partecipazione al fondo superiore al 5 per cento, egli ha diritto allo scomputo delle ritenute subite sui redditi imputati per trasparenza dal fondo nel medesimo periodo. Nei confronti dei partecipanti che invece, al predetto termine, risultino detentori di una partecipazione non rilevante nel senso prima descritto, la tassazione operata dal sostituto d’imposta deve ritenersi definitiva, sempreché, naturalmente, si tratti di soggetti che non detengono la partecipazione nell’esercizio di attività d’impresa. Va da sé che qualora vengano distribuiti proventi già imputati per trasparenza in periodi d’imposta precedenti, il sostituto d’imposta disapplica la ritenuta» (cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2012, n. 2/E).

¹³⁵ Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, «nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione dei beni cui le predette plusvalenze/minusvalenze da valutazione si riferiscono, l’intera plusvalenza/minusvalenza realizzata confrontando il corrispettivo di cessione con il costo storico di acquisto concorre a formare il reddito del partecipante per la quota ad esso riferibile in ragione della misura della sua partecipazione al fondo. ... L’eventuale risultato della gestione negativo è irrilevante per il partecipante che non detiene l’investimento nell’esercizio di attività d’impresa. Per i partecipanti che detengono l’investimento nell’esercizio di attività d’impresa, invece, rilevano le eventuali perdite attribuite dal fondo nei limiti e alle condizioni previste dal TUIR» (cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2012, n. 2/E).



comma, d.l. n. 78 del 2010), siano assimilate alle quote di partecipazione qualificate in società ed enti commerciali di cui all'art. 5 t.u.i.r..

Il regime fiscale delle plusvalenze (e delle minusvalenze)¹³⁶ si differenzia, dunque, a seconda che siano realizzate:

- a) fuori dall'esercizio dell'attività d'impresa, per cui:
 - per le cessioni realizzate fino al 31 dicembre 2018, la plusvalenza concorre per il 58,14% alla formazione del reddito imponibile cui si applica la tassazione progressiva IRPEF (art. 68, 3° comma, t.u.i.r.);
 - per le cessioni realizzate dal 1° gennaio 2019¹³⁷, la plusvalenza concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile con applicazione dell'imposta sostitutiva del 26%¹³⁸.

Per tali soggetti, in caso di cessione della quota di partecipazione al fondo, il costo è aumentato dei redditi imputati per trasparenza ed è diminuito dei proventi distribuiti fino a concorrenza dei predetti redditi (art. 32, 4° comma, d.l. n. 78 del 2010).

- b) nell'esercizio di attività d'impresa; in tal caso, si applicano le regole generali relative alla determinazione del reddito d'impresa, fermo restando che, in caso di cessione della quota, non trova applicazione il regime di cui all'art. 87 t.u.i.r. per difetto del requisito dell'esercizio di impresa commerciale da parte del fondo, di cui all'art. 87, 1° comma, lett. d), t.u.i.r. (art. 32, 4° comma, d.l. n. 78 del 2010; cfr. circolare dell'Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2012, n. 2/E). Per tali soggetti, in caso di cessione della quota di partecipazione al fondo, il costo è aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati per trasparenza ed è altresì diminuito dei proventi distribuiti fino a concorrenza dei predetti redditi.

8.4.3) Proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari di diritto estero percepiti da soggetti residenti.

Il legislatore del 2014 ha uniformato il regime di tassazione dei proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR immobiliari di diritto estero al regime di tassazione degli omologhi prodotti di diritto italiano (art. 13, d.lgs. n. 44 del 2014). Pertanto, sui proventi (redditi di capitale e redditi diversi) derivanti dalla partecipazione ad OICR immobiliari di diritto estero,

¹³⁶ Nel presente lavoro è descritto il regime di tassazione delle plusvalenze senza considerare l'ipotesi dell'immissione delle quote di partecipazione al fondo immobiliare in un rapporto per il quale è stata esercitata l'opzione per il regime del risparmio gestito, il quale, come noto, presenta regole del tutto autonome.

¹³⁷ Dal 1° gennaio 2019, infatti, in virtù delle modifiche apportate all'art. 68 t.u.i.r. dall'art. 1, comma 2005, Legge di Bilancio 2018, la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate diviene irrilevante ai fini della tassazione delle plusvalenze realizzate a seguito della cessione di partecipazioni, applicandosi l'imposta sostitutiva del 26% in entrambi i casi.

¹³⁸ A seguito delle modifiche operate dalla Legge di Bilancio 2018 all'art. 68 t.u.i.r., le minusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni qualificate possono essere compensate con le plusvalenze realizzate attraverso partecipazioni non qualificate e viceversa.



percepiti da soggetti residenti, si applica lo stesso regime di tassazione previsto per i partecipanti a fondi immobiliari italiani (cfr. par. 8.4, 8.4.1 e 8.4.2).

Si evidenzieranno, pertanto di seguito, i soli aspetti peculiari dei proventi derivanti dall'investimento in OICR di diritto estero.

Sui proventi percepiti dall'investitore in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime, è prevista l'applicazione della ritenuta alla fonte con aliquota del 26% da parte dei soggetti incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto e della negoziazione delle quote e delle azioni del fondo (art. 13, 2° , 3° e 4° comma, d.lgs. n. 44 del 2014), ovvero:

- g) i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni del fondo;
- h) i soggetti di cui all'art. 23, d.P.R. n. 600 del 1973, tra cui le società fiduciarie, incaricati a tal fine dal contribuente nel caso in cui le quote o azioni siano collocate all'estero o comunque i relativi proventi siano conseguiti all'estero.

La ritenuta è applicata (art. 13, 3° comma, d.lgs. n. 44 del 2014):

a) a titolo di acconto nei confronti dei seguenti soggetti:

- 1) persona fisica imprenditore;
- 2) società di persone commerciale;
- 3) società di capitali o ente commerciale;
- 4) stabile organizzazione nel territorio dello Stato delle società e degli enti non residenti.

In tali ipotesi, il provento concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile del soggetto percettore il quale, tuttavia, può scomputare in sede di dichiarazione dei redditi la ritenuta subita.

b) a titolo d'imposta nei confronti dei seguenti soggetti:

- 1) persona fisica non imprenditore;
- 2) società semplice;
- 3) ente non commerciale.

In tali ipotesi, il provento è integralmente assoggettato a tassazione mediante applicazione della ritenuta, per cui non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Come detto, dall'investimento in OICR immobiliari di diritto estero è possibile conseguire non soltanto redditi di capitale, ma anche redditi diversi di natura finanziaria. A questi ultimi si applica la stessa disciplina già analizzata con riguardo ai proventi derivanti dall'investimento in OICR italiani immobiliari (cfr. par. 8.4, 8.4.1 e 8.4.2), con la specificazione che le plusvalenze realizzate dagli investitori non istituzionali (indipendentemente dal tipo di partecipazione -"rilevante" o non "rilevante"- al fondo) mediante la cessione di quote o azioni emesse da OICR immobiliari non conformi alla direttiva 2011/61/UE e il cui gestore non sia soggetto a forme di vigilanza, concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare (art. 13, 7° comma, d.lgs. n. 44 del 2014).



8.5) Proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari italiani percepiti da soggetti non residenti¹³⁹.

Normativa di riferimento: art. 23, 1° comma, lett. b) e f), t.u.i.r., art. 5, 5° comma, d.lgs. n. 461 del 1997, art. 7, 3° comma, d.l. n. 351 del 2001 e art. 32, 4° comma, d.l. n. 78 del 2010.

Regola generale: I proventi derivanti dall'investimento in OICR immobiliari italiani percepiti da soggetti non residenti sono assoggettati a tassazione in Italia secondo la regola generale per cui i redditi di capitale si considerano prodotti nel territorio dello Stato e sono, quindi, tassati in Italia, in quanto corrisposti, tra gli altri, da un soggetto residente o da una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetti non residenti [art. 23, 1° comma, lett. b), t.u.i.r.]. Pertanto, i predetti proventi sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 26% (art. 7, 1°, 2° e 3° comma, d.lgs. n. 351 del 2001).

I proventi derivanti dalla negoziazione delle quote di OICR immobiliari italiani percepiti da soggetti non residenti sono assoggettati a tassazione in Italia secondo la regola generale per cui le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di certificati di massa sono imponibili in Italia soltanto se tali certificati non sono negoziati¹⁴⁰ in mercati regolamentati e se sono detenuti nel territorio dello Stato (art. 23, 1° comma, lett. f), t.u.i.r.), secondo le regole ordinarie.

Criterio o lista applicabile: lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. *white list*).

Deroghe alla regola generale: Il legislatore fiscale nazionale ha previsto uno specifico regime di esenzione per i proventi maturati nel periodo di possesso delle quote o azioni del fondo.

Il regime di esenzione in esame è applicabile (art. 7, 3° comma, d.l. n. 351 del 2001)¹⁴¹:

¹³⁹ Si precisa che è descritto il solo trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR immobiliari previsto dalla normativa interna, a prescindere da quanto eventualmente stabilito dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

¹⁴⁰ Ove negoziati sono esenti secondo la regola generale.

¹⁴¹ Tale regime è approfondito dalle Risposte nn. 43 e 44 del 2018 che riepilogano la prassi dell'Agenzia delle Entrate. Esse ricordano che:

- la circolare 15 febbraio 2012, n. 2/E ha chiarito che gli OICR esteri sono quei soggetti che, secondo la normativa vigente nello Stato estero in cui sono costituiti, presentano i requisiti sostanziali nonché le stesse finalità di investimento dei fondi e degli organismi italiani, prescindendo dalla loro forma giuridica e ancorché siano privi di una soggettività tributaria, a condizione che sussista una forma di vigilanza sul fondo o organismo ovvero sul soggetto incaricato della gestione dello stesso;
- la risoluzione 18 luglio 2013, n. 54/E ha puntualizzato che il regime di esenzione in esame trova applicazione non soltanto in caso di partecipazione diretta al fondo immobiliare, ma anche qualora i suddetti investitori partecipino in misura totalitaria in un veicolo societario che pone in essere l'investimento. Il veicolo così partecipato non deve necessariamente essere residente nel medesimo Stato del partecipante, essendo necessario che vengano rispettati i requisiti di residenza stabiliti dall'art. 7, comma 3, d.l. 25 settembre 2001, n. 351 con riferimento agli investitori ivi indicati. Nella diversa ipotesi di veicoli partecipati in maniera totalitaria da Banche centrali o da organismi che gestiscono le riserve ufficiali dello Stato (cosiddetti "fondi sovrani"), il veicolo può risiedere in qualsiasi Stato estero non richiedendo la norma di esenzione che detti investitori debbano essere residenti in Paesi o territori inclusi nella *white list*.



VISENTINI MARCHETTI E ASSOCIATI

- ai fondi pensione esteri istituiti in Stati e territori inclusi nella lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. *white list*)¹⁴²;
- agli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Stati e territori inclusi nella lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. *white list*);
- a enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- a Banche centrali estere o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Sono, altresì, esenti da tassazione in Italia le plusvalenze realizzate da soggetti residenti in uno Stato incluso nella lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. *white list*) e derivanti dalla negoziazione delle quote di partecipazione in OICR immobiliari italiani (art. 5, 5° comma, d.lgs. n. 461 del 1997).

¹⁴² L'art. 7, 3° comma, d.l. n. 351 del 2001, fa riferimento agli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'art. 168-*bis*, t.u.i.r.. A seguito dell'abrogazione della norma da ultimo richiamata, l'art. 10, d.lgs. n. 147 del 2015 stabilisce che il rinvio debba intendersi agli Stati inclusi nella c.d. *white list*.



9) I piani individuali di risparmio (c.d. PIR).

Normativa di riferimento: art. 1, commi da 100 a 114, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio per il 2017) e art. 1, commi da 211 a 215, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019).

Criterio o lista applicabile: lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. *white list*).

Regola generale: la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio per il 2017) ha istituito i Piani Individuali di Risparmio (c.d. PIR) che costituiscono una forma di investimento cui è accordata un'esenzione da imposizione dei redditi di capitale (di cui all'art. 44 t.u.i.r.) e dei redditi diversi di natura finanziaria [di cui all'art. 67, 1° comma, lett. *c-bis*), *c-ter*), *c-quater*) e *c-quinquies*), t.u.i.r.] derivanti da determinati investimenti che compongono il Piano, effettuati nel rispetto della disciplina in esame, oltre che un'esenzione dall'imposta di successione relativa agli stessi strumenti finanziari in caso di trasferimento *mortis causa*.

I beneficiari del predetto regime di non imponibilità sono le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che conseguono redditi di natura finanziaria al di fuori dell'esercizio di un'attività di impresa commerciale, relativamente ad investimenti di importo complessivo non superiore a 150.000 €, con un limite, per ciascun anno solare, di 30.000 €, detenuti, per almeno 5 anni, nell'ambito, appunto, di un PIR appositamente costituito presso un intermediario abilitato¹⁴³.

Per beneficiare del regime di non imponibilità occorre che gli investimenti oggetto del Piano abbiano determinate caratteristiche e rispettino specifici vincoli di composizione e limiti previsti dalla legge.

Tra questi, ai fini del presente lavoro, rileva il “*Divieto di investimento in Paesi non collaborativi*” secondo cui le somme o i valori destinati nel Piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in «*Stati o territori diversi da*

¹⁴³ Il PIR si costituisce:

- a) con la destinazione di somme o valori a un rapporto di custodia o di amministrazione, anche fiduciaria, esercitando l'opzione per l'applicazione del risparmio amministrato;
- b) con la destinazione di somme o valori a un rapporto di gestione di portafoglio esercitando l'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato;
- c) con la destinazione di somme o valori ad un altro “stabile rapporto” con un intermediario abilitato esercitando l'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato;
- d) con la stipula di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione che rispetti i requisiti di investimento richiesti dalle norme: in tal caso non è richiesta l'opzione per il regime del risparmio amministrato, non essendo le imprese di assicurazioni tra i soggetti abilitati all'applicazione di detto regime fiscale.



quelli chi consentano un adeguato scambio di informazioni» (art. 1, comma 105, l. n. 232 del 2016).

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate (nella circolare 26 febbraio 2018, n. 3/E) ha precisato che i predetti Stati e territori sono quelli individuati nel decreto ministeriale di cui all’art. 11, 4° comma, lett. c), d.lgs. n. 239 del 1996, ovverosia il d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. *white list*).

Inoltre, secondo l’Amministrazione finanziaria, fermo restando il rispetto degli ulteriori limiti e condizioni previsti dalla legge, il “*Divieto di investimento in Paesi non collaborativi*” deve essere rispettato anche nel caso in cui l’investimento nel PIR sia costituito:

- a) da quote di un OICR (c.d. *OICR PIR compliant*);
- b) attraverso la stipula di contratti assicurativi sulla vita o di capitalizzazione (cd. *PIR assicurativo*)¹⁴⁴.

Il mancato rispetto del “*Divieto di investimento in Paesi non collaborativi*” comporta, nell’impostazione dell’Amministrazione Finanziaria (cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate 26 febbraio 2018, n. 3/E) la decadenza del titolare del Piano dai benefici fiscali, nonostante l’art. 1, comma 107, l. n. 232 del 2016 non richiami espressamente tale requisito.

¹⁴⁴ In tal caso, il “*Divieto di investimento in soggetti residenti in Paesi non collaborativi*” deve essere verificato avendo riguardo agli attivi dell’impresa di assicurazione (circolare dell’Agenzia delle entrate 28 febbraio 2018, n. 3/E).



10) Il monitoraggio fiscale dei capitali detenuti all'estero, l'IVAFAE e l'IVIE.

10.1) Il monitoraggio fiscale, l'IVAFAE e l'IVIE.

Normativa di riferimento: artt. 1, 2 e 4, d.l. 28 giugno 1990, n. 167.

Criterio o lista applicabile: lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. *white list*).

I soggetti obbligati al monitoraggio fiscale degli investimenti e delle attività di natura finanziaria detenuti all'estero e produttivi di redditi imponibili in Italia devono compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi (art. 4, d.l. 28 giugno 1990, n. 167).

Tale adempimento non esaurisce quelli dovuti in relazione alle medesime attività. Come sarà meglio specificato in seguito, alcuni dei soggetti¹⁴⁵ tenuti all'obbligo del monitoraggio fiscale sono tenuti, altresì, al pagamento dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFAE) e dell'imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE) (art. 19, commi da 13 a 23, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201)¹⁴⁶.

Ambito soggettivo di applicazione della disciplina del monitoraggio fiscale.

I soggetti destinatari dell'obbligo di compilazione del quadro RW sono:

- 1) le persone fisiche, anche se titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo¹⁴⁷;
- 2) gli enti non commerciali;
- 3) le società semplici;
- 4) gli enti equiparati alle società semplici ai sensi dell'articolo 5 t.u.i.r., quali:
 - le società di fatto che non abbiano ad oggetto l'esercizio dell'attività commerciale;

¹⁴⁵ I soggetti passivi dell'IVIE sono le persone fisiche residenti proprietarie di immobili all'estero ovvero titolari di altro diritto reale sugli stessi, mentre i soggetti passivi dell'IVAFAE sono le persone fisiche residenti che detengono all'estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio.

¹⁴⁶ In forza delle strette interrelazioni tra gli istituti menzionati, si procederà alla loro trattazione unitaria, non rinunciando ad evidenziare, comunque, le specificità di ciascuno rispetto agli altri.

¹⁴⁷ Tuttavia, ai sensi dell'art. 38, comma 13, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, sono esonerati dall'obbligo del monitoraggio fiscale, limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero:

- a) le persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia è determinata in base ad accordi internazionali ratificati;
- b) i soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi (c.d. *frontalieri*) con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa. In tal caso, l'esonero si applica a condizione che l'attività lavorativa sia prestata all'estero in via continuativa per la maggior parte del periodo d'imposta (183 o 184 giorni nell'arco dell'anno, anche non continuativi). Nel caso in cui il lavoratore, dopo aver prestato l'attività lavorativa all'estero per la maggior parte del periodo d'imposta, rientri in Italia, l'esonero gli è riconosciuto se trasferisce in Italia entro 6 mesi le attività detenute all'estero ovvero se le dismette (altrimenti dovrà indicare tutte le attività detenute all'estero durante l'intero periodo d'imposta) (cfr. circolare dell'Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2013, n.38/E).



➤ le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;

che detengono all'estero investimenti e attività di natura finanziaria¹⁴⁸:

a) direttamente;

b) per il tramite di interposta persona¹⁴⁹;

c) in qualità di "titolare effettivo" secondo i criteri previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Prima di analizzare le modalità di compilazione del quadro RW, si forniscono alcuni chiarimenti in merito al concetto di "titolare effettivo".

La definizione di "titolare effettivo" si ricava dalla normativa antiriciclaggio così come risultante a seguito delle modifiche apportate alla stessa dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90. L'art. 4, 1° comma, seconda parte, d.l. n. 167 del 1990 rinvia, infatti, agli artt. 1, 2° comma, lett. pp) e 20, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Per "titolare effettivo" si intende «*la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita*» (art. 1, 2° comma, lett. pp), d.lgs. n. 231 del 2001).

Nel caso di clienti diversi dalle persone fisiche, il "titolare effettivo" «*coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo*» (art. 20, 1° comma, d.lgs. n. 231 del 2007).

In dettaglio, se il "veicolo" attraverso cui il contribuente detiene gli investimenti e le attività di natura finanziaria all'estero è una società di capitali, il "titolare effettivo" (art. 20, commi da 1 a 4, d.lgs. n. 231 del 2007) è:

a) la persona fisica cui è attribuibile la proprietà:

➤ diretta della società, ovvero sia la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale della società;

¹⁴⁸ Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E:

- a) se gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria sono detenuti in regime di comunione ovvero sono cointestati, sono tenuti agli obblighi del monitoraggio fiscale tutti i soggetti intestatari;
- b) se sul bene immobile situato all'estero sussistono più diritti reali, ad esempio, la nuda proprietà e l'usufrutto, sia il nudo proprietario che l'usufruttuario dovranno compilare il quadro RW;
- c) sono tenuti agli obblighi del monitoraggio fiscale anche i soggetti che hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione delle attività estere di natura finanziaria (ad esempio, il soggetto delegato al prelievo su un conto corrente estero, a meno che non si tratti di mera delega ad operare per conto dell'intestatario, come nel caso di un amministratore di società).

¹⁴⁹ Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, si tratta del «caso, ad esempio, di soggetti che abbiano l'effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali "formalmente" intestate ad un trust (sia esso residente che non residente). Ogni qualvolta il trust sia un semplice schermo formale e la disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti, disponenti o beneficiari del trust, lo stesso deve essere considerato come un soggetto meramente interposto ed il patrimonio (nonché i redditi da questo prodotti) deve essere ricondotto ai soggetti che ne hanno l'effettiva disponibilità. ... Analoghe considerazioni valgono in caso di investimenti all'estero ed attività estere di natura finanziaria nonché investimenti in Italia ed attività finanziarie italiane, detenute per il tramite di fiduciarie estere o di soggetti esteri fittiziamente interposti che ne risultino formalmente intestatari» (cfr. circolare dell'Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2013, n. 38/E).



- indiretta della società, ovvero sia la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale della società, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
- b) in subordine (qualora dall'analisi dell'assetto proprietario della società non sia stato possibile individuare il "titolare effettivo"), la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo della società in forza:
 - del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 - del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
- c) ancora in subordine (qualora né i criteri di cui al punto 1 né quelli di cui al punto 2 abbiano consentito di individuare il "titolare effettivo"), la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o di direzione della società.

Se il "veicolo" attraverso cui il contribuente detiene gli investimenti e le attività di natura finanziaria all'estero è, invece, una persona giuridica privata diversa da una società di capitali (art. 20, comma 5, d.lgs. n. 231 del 2007)¹⁵⁰, sono cumulativamente individuati quali "titolari effettivi":

- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di funzioni di direzione e di amministrazione.

Se il "veicolo" è un *trust*, le informazioni utili al fine di individuare il "titolare effettivo" sono *«quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la*

¹⁵⁰ Come precisato nella Comunicazione della Banca d'Italia in materia di obblighi antiriciclaggio per gli intermediari bancari e finanziari del 9 febbraio 2018, i criteri previsti dalla normativa antiriciclaggio per l'individuazione del "titolare effettivo" (ovverosia, per le società di capitali quelli di cui all'art. 20, commi 2, 3 e 4, per le persone giuridiche private quelli di cui all'art. 20, comma 5, e per i *trust* quelli di cui all'art. 22, comma 5, devono essere utilizzati, coerentemente con la natura del "veicolo", anche ai fini dell'individuazione del "titolare effettivo" delle società di persone nonché di altre tipologie di clienti diversi da persone fisiche, anche se privi di personalità giuridica (ad es. le associazioni non riconosciute). Inoltre, per individuare, con ragionevole certezza, il "titolare effettivo" e verificarne i dati, alla luce del profilo di rischio del cliente, del rapporto o dell'operazione possono essere utilizzati, oltre al registro delle imprese (secondo i chiarimenti forniti dalla Banca d'Italia nel Provvedimento del 3 aprile 2013 recante Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela e nel Documento avente lo stesso oggetto diffuso ad Aprile 2018):

- a) gli albi ed elenchi di soggetti autorizzati, gli atti costitutivi, gli statuti, i bilanci o documenti equivalenti, le comunicazioni rese al pubblico in conformità alla normativa di settore (quali prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti o informazioni privilegiate);
- b) i registri dei titolari effettivi istituiti in altri paesi comunitari in attuazione degli articoli 30 e 31 della quarta direttiva;
- c) le informazioni provenienti da organismi e autorità pubbliche, ivi compresa la pubblica amministrazione, anche di altri paesi comunitari; tali informazioni possono essere acquisite anche attraverso i siti *web*.



proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi» (art. 22, 5° comma, d. lgs. n. 231 del 2007).

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, sebbene la normativa antiriciclaggio (cui ora rinvia la normativa tributaria) si riferisca esplicitamente solo alle persone fisiche, ai fini dell’obbligo di compilazione del quadro RW lo *status* di “titolare effettivo” è riferibile anche agli altri soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio, ovverosia gli enti non commerciali, le società semplici e quelle equiparate ai sensi dell’art. 5 t.u.i.r. (cfr. provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 18 dicembre 2013 e circolare dell’Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2013, n. 38/E).

In ogni caso, il contribuente è tenuto a verificare se durante l’intero periodo d’imposta lo *status* di titolare effettivo si sia realizzato anche per un solo giorno (cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2013, n. 38/E).

Come detto, il contribuente deve compilare il quadro RW in tre ipotesi (in caso di possesso diretto, di possesso tramite interposta persona o se risulti essere il “titolare effettivo”).

Nelle ipotesi a) e b) (ovverosia nei casi in cui il contribuente detenga investimenti e attività di natura finanziaria all’estero direttamente o per il tramite di interposta persona), il contribuente deve compilare il quadro RW indicando il valore degli investimenti e delle attività di natura finanziaria detenuti all’estero e la quota di possesso espressa in percentuale.

Nell’ipotesi c) (ovverosia nel caso in cui il contribuente sia qualificabile quale “titolare effettivo” in quanto gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti all’estero, pur essendo intestati a società o altre entità giuridiche – ad esempio fondazioni, *trust*, etc. – sono riconducibili al contribuente residente), invece, è necessario distinguere tra Paese *white list* e non *white list*. In tali casi, il quadro RW deve essere compilato in maniera diversa a seconda:

- del “veicolo” attraverso cui il contribuente detiene gli investimenti e le attività di natura finanziaria all’estero;
- del Paese (*white list* o non *white list*) in cui il “veicolo” risiede.

Incrociando tali elementi risulta che:

1) se il “veicolo” è una **società**¹⁵¹:

- a) residente in un **Paese *white list***, nel quadro RW devono essere indicati il valore della partecipazione detenuta nella società e la percentuale di partecipazione posseduta nella società stessa;
- b) residente in un **Paese non *white list***, nel quadro RW deve essere indicato il valore degli investimenti detenuti all’estero dalla società e delle attività estere di natura finanziaria

¹⁵¹ L’obbligo dichiarativo in capo al “titolare effettivo” sussiste esclusivamente nel caso in cui il “veicolo” partecipato sia una società estera e non anche il caso in cui il “veicolo” sia una o più società residenti che effettuano investimenti all’estero. In quest’ultimo caso, infatti, l’Amministrazione finanziaria può acquisire i dati e le notizie necessarie per l’accertamento dei redditi conseguiti dai soci attraverso l’analisi delle dichiarazioni delle società partecipate utilizzando gli ordinari strumenti consentiti dall’ordinamento interno. Le partecipazioni in società residenti rilevano solo se, unitamente alla partecipazione diretta o indiretta del contribuente in società estere, concorrono ad integrare, in capo al contribuente stesso, il requisito di “titolare effettivo” di investimenti esteri o di attività estere di natura finanziaria. In quest’ultimo caso, occorre indicare il valore complessivo della partecipazione nella società estera detenuta (direttamente e indirettamente) e la percentuale di partecipazione determinata tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo relativo alla partecipazione indiretta.



intestati alla stessa e la percentuale di partecipazione posseduta dal “titolare effettivo” (secondo l’approccio c.d. *look-through*, che permette di superare lo schermo societario)¹⁵²;

- c) se il “veicolo” attraverso cui il contribuente detiene investimenti e attività di natura finanziaria all’estero è una società **quotata** in un mercato regolamentato e sottoposta ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa europea o a standard internazionali equivalenti, nel quadro RW deve essere indicato il valore della partecipazione detenuta nella società¹⁵³.

2) **Indipendentemente dal Paese di residenza** (*white list* o non *white list*), se il “veicolo” è un’entità giuridica diversa da una società (fondazioni, *trust*, etc.)¹⁵⁴ nel quadro RW deve

¹⁵² Come precisato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2013, n.38/E, in tale ipotesi si deve dare rilevanza, ai fini del monitoraggio fiscale, al valore dei beni di tutti i soggetti “controllati” situati in Paesi non *white list* e di cui il contribuente risulti nella sostanza “titolare effettivo”. Tale criterio deve essere adottato fino a quando nella catena partecipativa sia presente una società localizzata nei suddetti Paesi e sempreché risulti integrato il requisito del controllo secondo la normativa antiriciclaggio.

¹⁵³ Come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2013, n. 38/E, le partecipazioni vanno valorizzate direttamente nel quadro RW indipendentemente dalla partecipazione al capitale sociale che le stesse rappresentano in quanto è escluso in tal caso il verificarsi dello *status* di “titolare effettivo”. Ad esempio, se una persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una società estera quotata in misura pari al 26 per cento, la quale, a sua volta, detiene all’estero investimenti e attività estere di natura finanziaria, il contribuente deve indicare nel quadro RW il valore della partecipazione nella società estera, non integrando la titolarità effettiva di beni all’estero trattandosi di una società quotata. Tanto è confermato dalla circostanza per cui la colonna n. 19 del quadro RW, in cui va indicata la quota di partecipazione, deve essere compilata soltanto nel caso in cui si realizzi lo *status* di “titolare effettivo”, così come si legge anche nelle Istruzioni per la compilazione del quadro RW del Modello Redditi Persone Fisiche 2018.

¹⁵⁴ La circolare dell’Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2013, n.38/E fornisce alcuni chiarimenti in merito alle ipotesi in cui il “veicolo” sia costituito da un *trust* estero, da un OICR estero oppure da una polizza assicurativa di diritto estero.

Nel caso in cui il “veicolo” sia costituito da un *trust* trasparente residente, ossia quando il reddito o il patrimonio (o parte di esso) del *trust* sono direttamente riferibili a beneficiari individuati, gli obblighi di monitoraggio delle attività estere ricadono:

- a) sul *trust*, se i beneficiari individuati non rivestono la qualifica di “titolari effettivi”. In tal caso, il *trust* deve indicare nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi il valore delle attività estere e della percentuale del patrimonio non attribuibile ai “titolari effettivi”, se presenti;
- b) sui beneficiari, qualora gli stessi possano essere qualificati come “titolari effettivi” delle attività estere detenute dal *trust*. In tal caso, i beneficiari individuati del *trust*, in veste di “titolari effettivi” degli investimenti all’estero e delle attività estere di natura finanziaria del *trust*, deve indicare nel quadro RW il valore complessivo delle attività estere nonché la percentuale di patrimonio a esso riconducibile.

Nel caso in cui il “veicolo” sia costituito da un *trust* trasparente non residente, i beneficiari individuati residenti, ai fini del monitoraggio fiscale:

- a) se sono “titolari effettivi”, devono indicare nel quadro RW le attività detenute all’estero dal *trust*;
- b) se non sono “titolari effettivi”, devono indicare nel quadro RW il valore della quota di patrimonio del *trust* a essi riferibile.

Nel caso in cui il “veicolo” sia costituito da un *trust* opaco (residente o non residente), si ritiene che gli obblighi di monitoraggio fiscale siano sempre attribuibili all’ente stesso. Infatti, l’art. 20, 5° comma, d.lgs. n. 231 del 2007, così come modificato dal d.lgs. n. 90 del 2017, identifica i “titolari effettivi” del *trust* con «i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili», condizione che non si verifica, per definizione, nel caso di *trust* opaco.

Nel caso in cui il “veicolo” sia costituito da un OICR estero, il contribuente che vi partecipa è obbligato alla compilazione del quadro RW indicando il valore della quota di partecipazione a prescindere dall’entità della medesima (quindi, indipendentemente dal sussistere dei requisiti previsti per la qualifica di “titolare effettivo”).



essere indicato il valore degli investimenti detenuti all'estero dall'entità giuridica e delle attività estere di natura finanziaria intestati alla stessa e la percentuale di patrimonio posseduta dal "titolare effettivo" (secondo l'approccio c.d. *look-through*)¹⁵⁵.

Ambito oggettivo di applicazione della disciplina del monitoraggio fiscale.

Nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi devono essere indicati gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti all'estero nel periodo d'imposta dai contribuenti residenti attraverso cui possono essere conseguiti redditi imponibili in Italia¹⁵⁶.

In particolare, il contribuente deve indicare la consistenza degli investimenti e delle attività detenute all'estero nel periodo d'imposta, considerando che tale obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del medesimo periodo ha totalmente disinvestito le attività estere¹⁵⁷.

Tuttavia, se il contribuente detiene una partecipazione in un OICR residente in un Paese non *white list* e ricorrono i presupposti della "titolarità effettiva", il contribuente deve indicare nel quadro RW sia il valore complessivo degli investimenti sia la quota di partecipazione; tanto, con riguardo a tutte le attività estere detenute dall'OICR sia direttamente che attraverso altri soggetti esteri ugualmente localizzati in Paesi non *white list* (in tale ultimo caso, sino a quando si verifichi la condizione di "titolare effettivo").

Infine, nell'ipotesi in cui il contribuente residente abbia stipulato una polizza assicurativa estera, le cui attività sottostanti sono rappresentate da partecipazioni rilevanti in società localizzate in Paesi non *white list*, il soggetto contraente è qualificato quale "titolare effettivo" dei predetti investimenti e, pertanto, deve indicare nel quadro RW il valore complessivo degli investimenti e delle attività estere nonché la quota di partecipazione nella società.

¹⁵⁵ In tale ipotesi rilevano, in ogni caso, non soltanto gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti all'estero dal contribuente residente tramite l'ente residente all'estero, ma anche gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti all'estero tramite l'ente residente in Italia (cfr. circolare dell'Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2013, n.38/E).

¹⁵⁶ Gli obblighi di monitoraggio fiscale non riguardano (cfr. art. 4, 3° comma, d.l. n. 167 del 1990 e circolare dell'Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2013, n.38/E):

a condizione che siano stati tassati con imposta sostitutiva o con ritenuta a titolo d'acconto o d'imposta o con ritenuta d'ingresso

- le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti, ivi comprese le società fiduciarie residenti;
- i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l'intervento di intermediari finanziari residenti, ivi comprese le società fiduciarie residenti, in qualità di controparti ovvero come mandatari di una delle controparti contrattuali;
- le attività finanziarie e patrimoniali i cui redditi siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari residenti, ivi comprese le società fiduciarie residenti;

le somme versate per obbligo di legge a forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società o enti di diritto estero (trattandosi di forme di previdenza obbligatoria seppure complementare);

le somme versate a forme di previdenza complementare estere obbligatorie per effetto di contratti collettivi nazionali;

le attività di natura finanziaria e patrimoniale oggetto di operazioni di rimpatrio fisico e giuridico, a condizione che si tratti di attività detenute in Italia o siano oggetto di deposito, custodia, amministrazione o gestione presso un intermediario residente, ivi comprese le società fiduciarie residenti;

i depositi ed i conti correnti bancari costituiti all'estero, il cui valore massimo complessivo raggiunto nel periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro¹⁵⁶;

gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta. In tal caso il quadro RW dev'essere comunque compilato qualora sia dovuta l'IVIE.

¹⁵⁷ Si ricorda che l'art. 6, d.l. n. 167 del 1990 prevede una presunzione di fruttuosità per cui «gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria, trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta, a meno che, in sede di dichiarazione dei redditi, venga specificato che si tratta



Per investimenti si intendono i beni patrimoniali collocati all'estero che sono suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia (anche se immessi in cassette di sicurezza)¹⁵⁸.

Per attività di natura finanziaria si intendono quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera (anche se immesse in cassette di sicurezza)¹⁵⁹.

Valorizzazione nel quadro RW degli investimenti e delle attività di natura finanziaria detenuti all'estero.

La compilazione del quadro RW consente non soltanto di assolvere gli obblighi connessi al monitoraggio fiscale degli investimenti e delle attività di natura finanziaria detenuti all'estero,

di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo d'imposta, o sia indicato che determinate attività non possono essere produttive di redditi. La prova delle predette condizioni deve essere fornita dal contribuente entro sessanta giorni dal ricevimento della espressa richiesta notificatagli dall'ufficio delle imposte». Spetta al contribuente indicare nella dichiarazione dei redditi che gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti all'estero hanno prodotto redditi che saranno percepiti in un successivo periodo d'imposta oppure che non sono fruttiferi. A tal fine sarà opportuno che gli interessati acquisiscano dagli intermediari esteri documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza per giustificare, in caso di successivo controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, la mancata compilazione del relativo quadro reddituale (cfr. circolare dell'Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2013, n.38/E).

¹⁵⁸ Ci si riferisce, ad esempio, agli immobili (anche se tenuti a disposizione), alle imbarcazioni, agli oggetti preziosi e alle opere d'arte.

¹⁵⁹ La circolare dell'Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2013, n.38/E fornisce la seguente elencazione:

- 1) attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti (ad esempio, società estere, entità giuridiche quali fondazioni estere e trust esteri), obbligazioni estere e titoli similari, titoli pubblici Italiani e titoli equiparati emessi all'estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);
- 2) contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere;
- 3) contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
- 4) metalli preziosi allo stato grezzo o monetario detenuti all'estero;
- 5) diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
- 6) forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero (in tal caso, nel quadro RW va indicata la posizione individuale maturata nel periodo d'imposta come risultante dalla documentazione rilasciata dal fondo);
- 7) attività finanziarie italiane detenute all'estero - ad esempio, i titoli pubblici ed equiparati emessi in Italia, le partecipazioni in soggetti residenti ed altri strumenti finanziari emessi da soggetti residenti - in quanto suscettibili di produrre redditi diversi di natura finanziaria derivanti da attività detenute all'estero. Sono considerate "detenute all'estero" anche le attività finanziarie italiane detenute per il tramite di fiduciarie estere o soggetti esteri interposti (cfr. circolare dell'Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2002, n. 9/E e risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 30 aprile 2002, n.134/E);
- 8) titoli o diritti offerti ai lavoratori dipendenti ed assimilati che danno la possibilità di acquistare, ad un determinato prezzo, azioni della società estera con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle società controllate o controllanti (cd. *stock option*), nei casi in cui, al termine del periodo d'imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante. Se il piano di assegnazione delle *stock option* prevede che l'assegnatario non possa esercitare il proprio diritto finché non sia trascorso un determinato periodo (cd. *vesting period*), le stesse non devono essere indicate nel presente quadro fino a quando non sia spirato tale termine, mentre devono essere indicate in ogni caso, quindi, anche nel corso del *vesting period*, qualora siano cedibili.



ma anche di liquidare l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) e l'imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero (IVIE).

Per la valorizzazione degli investimenti e delle attività di natura finanziaria detenuti all'estero si applicano i criteri previsti per il calcolo della base imponibile dell'IVIE e dell'IVAFE. Gli stessi criteri, ai soli fini del monitoraggio fiscale, devono essere utilizzati anche dai soggetti non tenuti al pagamento dell'IVIE e dell'IVAFE (enti non commerciali e società semplici ed equiparate).

I valori da indicare nel quadro RW sono il valore iniziale (ovverosia il valore all'inizio di ciascun periodo d'imposta o al primo giorno del periodo di detenzione), il valore finale (ovverosia il valore alla fine di ciascun periodo d'imposta o al termine del periodo di detenzione) e il periodo di possesso.

In alcune ipotesi (che di seguito saranno indicate) i valori da indicare nella dichiarazione dipendono dal Paese estero in cui gli investimenti o le attività sono detenuti.

Con riguardo al valore iniziale e al valore finale di un immobile situato all'estero¹⁶⁰, occorre fare riferimento ai criteri per la determinazione della base imponibile dell'IVIE¹⁶¹, che variano a seconda del Paese estero (come precisato nella circolare 2 luglio 2012, n. 28/E).¹⁶²

Pertanto, se l'immobile è situato:

¹⁶⁰ Con riguardo, invece, alle attività patrimoniali estere diverse dagli immobili, per le quali non sia dovuta l'IVIE, nel quadro RW dev'essere indicato il costo di acquisto, risultante dalla relativa documentazione probatoria, ovvero il valore di mercato risultante all'inizio e alla fine di ciascun periodo d'imposta (o di detenzione).

¹⁶¹ Cfr. art. 19, commi da 13 a 17, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, circolare 3 maggio 2013, n. 12/E e circolare 2 luglio 2012, n. 28/E.

¹⁶² Per i soggetti che compilano il quadro RW anche al fine di liquidare l'IVIE (ovverosia le persone fisiche residenti proprietarie di immobili all'estero ovvero titolari di altro diritto reale sugli stessi), ai fini del calcolo dell'imposta dovuta, alla base imponibile (determinata con i criteri appena descritti) si applica l'aliquota dello 0,76%. L'imposta va rapportata ai mesi dell'anno in cui si è protratto il possesso, computando per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni. In caso di più proprietari o titolari di diritti reali sullo stesso immobile, l'imposta è dovuta da ciascuno in proporzione alla quota di possesso.

Tuttavia, se l'immobile detenuto all'estero è situato:

- 1) in un Paese UE o SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), l'imposta non è dovuta se non supera 200 euro. Inoltre, dall'imposta dovuta è possibile scomputare – fino a concorrenza del suo ammontare – le imposte patrimoniali e reddituali (se non già detratte ai sensi dell'art. 165 t.u.i.r.) assolte all'estero.

Per l'immobile adibito ad abitazione principale (e relative pertinenze) e la casa coniugale assegnata al coniuge (a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni c.d. "di lusso"), sono previste le seguenti agevolazioni (art. 19, comma 15-bis, d.l. n. 201 del 2011):

- si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento, limitatamente al periodo di tempo in cui si protrae tale destinazione;
 - spetta una detrazione dall'imposta dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - non è dovuta l'IRPEF in Italia.
- 2) in un Paese non UE o non SEE, non è prevista la franchigia di 200 euro. Inoltre, dall'imposta dovuta è possibile scomputare – fino a concorrenza del suo ammontare – soltanto le imposte patrimoniali assolte all'estero.



- 1) in un Paese UE o SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), il valore da indicare nel quadro RW corrisponde al valore catastale¹⁶³; in mancanza, si fa riferimento al costo risultante dall'atto di acquisto e, in subordine, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è sito l'immobile. Tuttavia, se la legislazione estera prevede un valore espressivo del reddito medio ordinario e non vi sono meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione analoghi a quelli previsti dalla legislazione italiana, può essere assunto il valore risultante dall'applicazione al valore medio ordinario dei coefficienti IMU.
- 2) in un Paese non UE o non SEE, il valore da indicare nel quadro RW corrisponde al costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l'acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà¹⁶⁴. In mancanza di tali valori o in mancanza della relativa documentazione si assume il valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui è situato l'immobile¹⁶⁵.

Nell'individuazione del valore iniziale e del valore finale delle attività di natura finanziaria estere, invece, occorre fare riferimento al valore¹⁶⁶ utilizzato per la determinazione della base imponibile dell'IVAFE¹⁶⁷, che:

¹⁶³ Il valore catastale dell'immobile corrisponde a quello determinato e rivalutato nel Paese estero ai fini dell'assolvimento delle imposte patrimoniali e reddituali ovvero di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili, anche se gli immobili sono pervenuti per successione o donazione.

¹⁶⁴ Qualora la valorizzazione dei diritti reali diversi dalla proprietà (ad esempio, l'usufrutto) non sia rilevabile da un contratto, essa si assume secondo i criteri dettati dalla legislazione del Paese in cui l'immobile è situato. Nel caso in cui l'immobile sia stato costruito, si fa riferimento al costo di costruzione sostenuto dal proprietario e risultante dalla relativa documentazione (cfr. circolare dell'Agenzia delle Entrate 2 luglio 2012, n. 28/E).

¹⁶⁵ Qualora l'immobile non sia più posseduto alla data del 31 dicembre dell'anno, si deve fare riferimento al valore dell'immobile rilevato al termine del periodo di detenzione. Tale valore può essere desunto in base alla media dei valori risultanti dai listini elaborati da organismi, enti o società operanti nel settore immobiliare locale. Per quanto riguarda gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell'atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe. In mancanza, si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal *de cuius* o dal donante come risultante dalla relativa documentazione; in assenza di tale documentazione si assume il valore di mercato come sopra determinato.

¹⁶⁶ Cfr. art. 19, commi da 18 a 22, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, circolare 3 maggio 2013, n. 12/E e circolare 2 luglio 2012, n. 28/E.

¹⁶⁷ Per i soggetti che compilano il quadro RW anche al fine di liquidare l'IVAFE (ovverosia le persone fisiche residenti che detengono all'estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio, compresi i soggetti esonerati dalla compilazione del quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale), l'imposta è dovuta in misura proporzionale (pari al 2 per mille) per le attività di natura finanziaria (il cui valore è determinato con i criteri appena descritti) e in misura fissa (pari a 34,20 euro) per i conti correnti ed i libretti di risparmio. L'IVAFE è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di attività finanziarie cointestate. Inoltre, dall'imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale assolta all'estero.

L'IVAFE non è dovuta se il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti di risparmio non è superiore a 5.000 euro. Per il calcolo del valore medio di giacenza è necessario considerare tutti i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all'estero dal contribuente presso il medesimo intermediario, a nulla rilevando il periodo di detenzione del rapporto durante il periodo d'imposta. Nel caso in cui il contribuente possieda rapporti cointestati, al fine della determinazione del predetto limite si tiene conto degli ammontari riferibili *pro quota* al medesimo contribuente. Infine, se il conto corrente ha una giacenza media annuale di valore negativo tale conto non concorre a formare il valore medio di giacenza per l'esenzione. L'applicazione della misura fissa nonché della soglia di esenzione di 5.000 euro per l'applicazione dell'IVAFE si riferisce esclusivamente ai conti correnti e ai libretti di risparmio detenuti in Paesi UE o SEE e non ad altre tipologie di attività finanziarie. Nel caso in cui operi l'esenzione collegata alla soglia di 5.000 euro, i dati relativi ai conti correnti e ai libretti di



- a) per le attività finanziarie che abbiano una quotazione nei mercati regolamentati corrisponde al valore di mercato¹⁶⁸;
- b) per le attività finanziarie non negoziate in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione, corrisponde al valore nominale; tuttavia:
 - in mancanza del valore nominale, si tiene conto del valore di rimborso;
 - qualora il titolo abbia sia il valore nominale che quello di rimborso, prevale il valore nominale;
 - nell'ipotesi in cui manchi sia il valore nominale sia il valore di rimborso si tiene conto del valore di acquisto.

Nel caso in cui siano cedute attività finanziarie appartenenti alla stessa categoria, acquistate a prezzi e in tempi diversi, per stabilire quale delle attività finanziarie è detenuta nel periodo di riferimento, il metodo che deve essere utilizzato è il cosiddetto "L.I.F.O." e, pertanto, si considerano ceduti per primi quelli acquisiti in data più recente.

Con specifico riguardo alla valorizzazione delle *stock options*, il valore iniziale corrisponde al prezzo di esercizio del diritto di opzione, così come previsto nel piano di assegnazione, e il valore finale corrisponde al valore corrente del sottostante al termine del periodo d'imposta¹⁶⁹. Invece, ai fini della valorizzazione delle somme detenute su conti correnti e libretti di risparmio esteri è necessario distinguere tra Paesi *white list* e Paesi non *white list* (il riferimento deve intendersi alla lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni). Se i conti correnti e i libretti di risparmio sono detenuti:

- 1) in un Paese *white list*, nel quadro RW deve essere indicato il valore iniziale ed il valore finale nonché il periodo di possesso;
- 2) in un Paese non *white list*, nel quadro RW deve essere indicato il valore iniziale ed il valore finale, l'ammontare massimo che l'attività ha raggiunto nel corso del periodo d'imposta e il periodo di possesso.

10.2) Violazione dell'obbligo di monitoraggio fiscale e raddoppio dei termini per gli investimenti in Paesi *black list* non dichiarati.

Normativa di riferimento: art. 5, d.l. 28 giugno 1990, n. 167 e circolare 23 dicembre 2013 n. 38/E.

risparmio detenuti nei predetti Paesi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi, fermo l'eventuale obbligo di compilazione del quadro RW (cfr. circolare dell'Agenzia delle Entrate 2 luglio 2012, n. 28/E).

¹⁶⁸ A tal fine, per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati si deve fare riferimento al valore puntuale di quotazione alla data del 31 dicembre di ciascun anno o al termine del periodo di detenzione. Qualora alla predetta data non ci sia stata negoziazione si deve assumere il valore di quotazione rilevato nel giorno antecedente più prossimo (cfr. circolare dell'Agenzia delle Entrate 2 luglio 2012, n. 28/E).

¹⁶⁹ Cfr. circolare dell'Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2013, n. 38/E.



Criterio o lista applicabile: *black list - persone fisiche* (d.m. 4 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni) e *black list* di cui al d.m. 21 novembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni¹⁷⁰.

La violazione dell'obbligo di monitoraggio fiscale è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15% dell'ammontare degli importi non dichiarati (art. 5, 2° comma, prima parte, d.l. n. 167 del 1990).

Tuttavia, nel caso in cui il contribuente detenga investimenti o attività di natura finanziaria in Stati o territori inclusi nelle *black lists* di cui al d.m. 4 maggio 1999 (e successive modificazioni ed integrazioni) o al d.m. 21 novembre 2001 (e successive modificazioni ed integrazioni) e abbia omesso la compilazione del quadro RW, le predette sanzioni sono raddoppiate (dal 6 al 30% dell'ammontare degli importi non dichiarati) (art. 5, 2° comma, seconda parte, d.l. n. 167 del 1990).

Si segnala che, a differenza della disciplina del monitoraggio fiscale in cui si riferisce alla *white list*, per il raddoppio delle sanzioni il legislatore fa riferimento alle liste di cui al d.m. 4 maggio 1999 (e successive modificazioni ed integrazioni) e al d.m. 21 novembre 2001 (e successive modificazioni ed integrazioni).

Prescindendo dalla lista in cui è incluso il Paese estero, se la dichiarazione annuale dei redditi comprensiva del quadro RW viene presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine, si applica la sola sanzione di euro 258 (art. 5, 2° comma, ultima parte, d.l. n. 167 del 1990).

Infine, si segnala che il decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018¹⁷¹ ha consentito di regolarizzare la posizione fiscale di alcuni soggetti che detengano all'estero (su conti correnti o libretti di risparmio), alla data del 6 dicembre 2017, in violazione degli obblighi dichiarativi connessi al monitoraggio fiscale, somme ed attività derivanti da redditi di lavoro dipendente (*ex art. 6, 1° comma, lett. c), t.u.i.r.*) o da redditi di lavoro autonomo (*ex art. 6, 1° comma, lett. d), t.u.i.r.*) o dal realizzo di plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa. La norma, dal punto di vista soggettivo, interessa soggetti ora fiscalmente residenti in Italia (ovvero i loro eredi), che, in precedenza, erano residenti all'estero, iscritti all'AIRE o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi.

La regolarizzazione (anche ai fini delle imposte sui redditi dovute sull'investimento delle predette attività) avviene con il versamento di una somma omnicomprensiva pari al 3 per cento del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi. L'istanza di regolarizzazione può essere trasmessa fino al 31 luglio 2018 e gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in un'unica soluzione di quanto dovuto entro il 30 settembre 2018, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17, d.lgs. n. 241 del 1997. In alternativa, il versamento può essere ripartito in tre

¹⁷⁰ La c.d. *ex black list CFC* di cui al d.m. 21 novembre 2001, pertanto, non può dirsi del tutto superata: il legislatore, infatti, non ha specificato nulla riguardo il rinvio espresso alla stessa operato dalle norme in commento.

¹⁷¹ Il riferimento è all'art. 5-*septies*, d.l. 16 ottobre 2017, n. 148.



rate mensili consecutive di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2018. Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene con il versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione o dell'ultima rata¹⁷².

10.3) Presunzione di redditività, raddoppio delle sanzioni e dei termini di accertamento.

Normativa di riferimento: art. 12, d.l. 1° luglio 2009, n. 78.

Criterio o lista applicabile: *black list* delle persone fisiche (d.m. 4 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni) e *black list* di cui al d.m. 21 novembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni¹⁷³.

Gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti in Paesi inclusi nelle *black list* di cui al d.m. 4 maggio 1999 (e successive modificazioni ed integrazioni) o al d.m. 21 novembre 2001 (e successive modificazioni ed integrazioni) in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, ai soli fini fiscali, si presumono costituiti con redditi sottratti a tassazione in Italia, salvo la prova contraria¹⁷⁴ (art. 12, 2° comma, d.l. 1° luglio 2009, n. 78)¹⁷⁵.

Applicandosi la predetta presunzione:

- 1) le sanzioni sono raddoppiate (comb. disp. artt. 12, 2° comma, d.l. n. 78 del 2009 e art. 1, d.lgs. 18 dicembre 1990, n. 471), per cui:
 - a) in caso di omessa dichiarazione, si applica la sanzione dal 240% al 480% delle imposte dovute;
 - b) in caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 180% al 360% delle imposte dovute;
- 2) i termini per la notifica degli avvisi di accertamento sono raddoppiati¹⁷⁶, per cui:

¹⁷² In deroga all'art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente, si prevede che i termini per la notifica degli avvisi di accertamento (sia delle imposte sui redditi *ex art. 43, d.P.R. n. 600 del 1973, che dell'IVA, ex art. 57, d.P.R. n. 633 del 1972*) e quelli per la notifica degli atti di contestazione delle sanzioni amministrative (art. 20, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997) che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono fissati al 30 giugno 2020 limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di regolarizzazione. Infine, si precisa che la norma in esame non si applica alle attività ed alle somme già oggetto di collaborazione volontaria (l. n. 186 del 2014, d.l. n. 153 del 2015) e che, comunque, non si dà luogo al rimborso delle somme già versate.

¹⁷³ Cfr. nota n. 170.

¹⁷⁴ La presunzione non opera per le attività emerse in Italia tramite c.d. "scudo fiscale", di cui al d.l. 25 settembre 2001 n. 350, al d.l. 22 febbraio 2002, n. 12 e all'art. 13-*bis*, d.l. 1° luglio 2009, n.78 (cfr. anche circolare dell'Agenzia delle Entrate 29 gennaio 2010 n. 3/E punto 6 e circolare dell'Agenzia delle Entrate 10 ottobre 2009 n. 43/E).

¹⁷⁵ Riguardo la natura e l'efficacia nel tempo della norma *ex art. 12, 2° comma, d.l. n. 78 del 2009*, si segnala la recente pronuncia della Cassazione (cfr. Cass. ord. 2 febbraio 2018, n. 2662) che ne ha affermato la natura sostanziale cui ne consegue l'irretroattività (e, quindi, la non applicabilità della stessa ai periodi d'imposta precedenti al 2009), ribaltando la tesi dell'Agenzia delle Entrate che, invece, ne predicava la natura procedimentale e la conseguente retroattività.

¹⁷⁶ La legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha modificato i termini per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA. In particolare, i commi 130 e 131 dell'art. 1 hanno sostituito integralmente gli artt. 57, d.P.R. n. 633 del 1972 e 43, d.P.R. n. 600 del 1973. Il nuovo regime trova applicazione per gli avvisi di accertamento relativi al



- a) se la dichiarazione dei redditi è stata presentata, l'avviso di accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del decimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (comb. disp. art. 12, comma 2-*bis*, d.l. n. 78 del 2009 e artt. 43, 1° comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 57, 1° comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633);
 - b) se la dichiarazione dei redditi è stata omessa o è nulla, l'avviso di accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quattordicesimo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione (comb. disp. art. 12, comma 2-*bis*, d.l. n. 78 del 2009 e artt. 43, 2° comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 57, 2° comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
- 3) i termini per la notifica degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni da omessa e irregolare compilazione del quadro RW sono raddoppiati, per cui la notifica dei predetti deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione (o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei tributi) (comb. disp. art. 12, comma 2-*ter*, d.l. n. 78 del 2009 e art. 20, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)¹⁷⁷.

periodo d'imposta 2016 (ai sensi dell'art. 1, comma 132, l. n. 208 del 2015); invece, per i periodi d'imposta precedenti si applicano i termini di accertamento previgenti, ovverosia:

- a) se la dichiarazione dei redditi è stata presentata, l'avviso di accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (artt. 43, 1° comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 57, 1° comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, entrambi vigenti *ratione temporis*);
- b) se la dichiarazione dei redditi è stata omessa o è nulla, l'avviso di accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione (artt. 43, 2° comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 57, 2° comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, entrambi vigenti *ratione temporis*).

Inoltre, per i periodi d'imposta precedenti al 2016, viene mantenuto il raddoppio dei predetti termini per l'accertamento in caso di violazioni che comportino obbligo di denuncia ai sensi del codice di procedura penale per uno dei reati tributari previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Il raddoppio riguarda il periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione e non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini per l'accertamento.

¹⁷⁷ In tal caso, le sanzioni correlate alla violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale sono raddoppiate [cfr. *supra*, lett. C)].



11) L'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. *Tobin Tax*).

Normativa di riferimento: art. 1, commi 491-500, legge 24 dicembre 2012, n. 228, d.m. 21 febbraio 2013.

Regola generale: La l. n. 228 del 2012 ha istituito l'imposta sulle transazioni finanziarie, c.d. *Tobin Tax* (art. 1, commi 491 e seguenti, l. n. 228 del 2012). Essa si applica, ai sensi del comma 491, al trasferimento della proprietà di azioni e degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 2346, cod. civ., "emessi" da società residenti nel territorio dello Stato, a prescindere dal luogo di residenza dell'emittente, dal luogo di conclusione del contratto e dallo stato di residenza delle parti contraenti. Il soggetto passivo è individuato, in questa ipotesi, nei soggetti in favore dei quali avviene il trasferimento della proprietà delle azioni, degli strumenti partecipativi e dei titoli rappresentativi. È altresì precisato che i trasferimenti che avvengono tramite intermediari che agiscono in nome proprio, ma per conto altrui, costituiscono trasferimento di proprietà solo nei confronti del soggetto per conto del quale il trasferimento è effettuato.

Al comma 492 è prevista un'ulteriore forma di prelievo dovuta sulle operazioni aventi ad oggetto: a) strumenti finanziari derivati ovunque negoziati che abbiano come sottostante prevalentemente azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi "emessi" da società residenti nel territorio dello Stato; b) valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, lettere c) e d), t.u.f. che permettono di acquisire o di vendere prevalentemente azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi "emessi" da società residenti nel territorio dello Stato. Per questo prelievo, i soggetti passivi sono individuati in ciascuna delle controparti delle operazioni sugli strumenti finanziari ed i valori mobiliari, indipendentemente dalla residenza delle stesse e dal luogo di conclusione delle operazioni¹⁷⁸.

L'imposta è dovuta nella misura dello 0,2% del valore della transazione nelle ipotesi di cui al comma 491 e in misura fissa, differenziata in relazione alla tipologia di strumento ed al valore nozionale del contratto, nelle ipotesi di cui al comma 492¹⁷⁹.

A completamento di tale elencazione, l'art. 19, d.m. 21 febbraio 2013, individua quali responsabili del versamento dell'imposta le banche, le società fiduciarie e le imprese di investimento di cui all'art. 18 t.u.f., che intervengano nell'esecuzione delle operazioni di cui ai

¹⁷⁸ Seppure non rilevante ai fini del presente lavoro, si ricorda che la l. n. 228 del 2012 ha istituito anche l'imposta di cui al comma 495 che assoggetta a tassazione il c.d. "*high frequency trading*" ("operazioni ad alta frequenza"). Nel dettaglio, sono tassate le operazioni "purché effettuate su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione italiani", aventi ad oggetto azioni, strumenti finanziari partecipativi, titoli rappresentativi, valori mobiliari da chiunque emessi, strumenti finanziari derivati, indipendentemente dalla residenza dell'emittente, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più dei medesimi strumenti finanziari, da chiunque emessi. Il soggetto passivo è chi, avvalendosi di particolari algoritmi, immette gli ordini di acquisto e vendita e le connesse modifiche e cancellazioni.

¹⁷⁹ Restano fermi i casi di esclusione e di esenzione dall'imposta sulle transazioni finanziarie previsti dalla legge, che non saranno oggetto di trattazione in quanto non di interesse ai fini del presente lavoro.



commi 491 e 492, nonché i notai che intervengano nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni. Solo in caso di assenza di uno dei predetti soggetti, l'imposta è versata direttamente dal contribuente.

Pertanto, in generale, l'imposta è versata dall'intermediario responsabile del versamento dell'imposta¹⁸⁰ che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine dell'esecuzione (art. 1, comma 494, l. n. 228 del 2012, art. 19, 4° comma, d.m. 21 febbraio 2013 e provv. 18 luglio 2013, n. 87896).

Nel caso in cui l'intermediario responsabile del versamento dell'imposta sia un soggetto non residente (ovverosia colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine dell'esecuzione), quest'ultimo adempie al versamento dell'imposta mediante la preventiva richiesta di attribuzione del codice fiscale oppure, se presente, attraverso la propria stabile organizzazione in Italia ai sensi dell'art. 162 t.u.i.r. o attraverso un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'art. 19, 7° comma, d.m. 21 febbraio 2013.

Criterio o lista applicabile: 1) lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. *white list*) e 2) lista di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 84383 del 30 maggio 2016 e successive integrazioni, emanato in attuazione dell'art. 19, 4° comma, d.m. 21 febbraio 2013 (lista degli Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l'assistenza al recupero dei crediti ai fini dell'imposta sulle transazioni finanziarie – c.d. *white list - Tobin Tax*).

Deroghe alla regola generale: Le disposizioni anzidette subiscono alcune deroghe.

La prima deroga riguarda le ipotesi in cui le operazioni assoggettate all'imposta sulle transazioni finanziarie avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione [comb. disp. art. 1, comma 493, l. n. 228 del 2012 e art. 1, 2° comma, lett. f), d.m. 21 febbraio 2013]:

- a) riconosciuti ai sensi della direttiva 2004/39/CE ed indicati nell'elenco redatto ed aggiornato dall'Autorità Europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA);
- b) regolarmente funzionanti ed autorizzati da un'Autorità pubblica nazionale e sottoposti a vigilanza pubblica, ivi inclusi quelli riconosciuti dalla Consob ai sensi dell'art. 67, 2° comma, t.u.f.,

in entrambi i casi istituiti in Stati o territori inclusi nella lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. *white list*).

Ove si verificano queste condizioni, l'imposta di cui ai commi 491 e 492 è determinata in misura ridotta, ovverosia:

- a) nella misura dello 0,10% del valore della transazione, per le transazioni di azioni e di strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato (art. 1, comma 491, l. n. 228 del 2012);

¹⁸⁰ L'intermediario è tenuto anche alla presentazione della dichiarazione e a ulteriori obblighi strumentali previsti per legge.



b) in misura fissa ridotta ad un quinto, differenziata in relazione alla tipologia di strumento ed al valore nozionale del contratto, per le operazioni su strumenti finanziari derivati (di cui all'art. 1, 3° comma, t.u.f.) che abbiano come sottostante i predetti titoli (art. 1, comma 492, l. n. 228 del 2012).

La seconda deroga riguarda l'ipotesi in cui nell'esecuzione delle operazioni da assoggettare ad imposta intervengono più intermediari finanziari, tra cui un soggetto non residente localizzato¹⁸¹ in uno Stato diverso da quelli con i quali sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l'assistenza al recupero dei crediti ai fini dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. *white list Tobin Tax*).

In tal caso, il predetto soggetto, indipendentemente dal titolo in base al quale interviene nell'esecuzione dell'operazione, è sempre considerato dagli altri intermediari finanziari come l'acquirente o la controparte finale dell'operazione stessa, sicché risulta tenuto al versamento dell'imposta e agli ulteriori obblighi l'intermediario italiano o *white list - Tobin Tax* che riceve da lui l'ordine (art. 19, 4° comma, d.m. 21 febbraio 2013).

Tale presunzione e le relative conseguenze non si applicano, però, se l'intermediario finanziario non *white list - Tobin Tax*, alternativamente, abbia una stabile organizzazione in Italia ai sensi dell'art. 162 t.u.i.r., o abbia proceduto alla nomina di un rappresentante fiscale ai sensi dell'art. 19, 1° comma, d.m. 21 febbraio 2013, o abbia richiesto l'attribuzione del codice fiscale (impegnandosi ad ulteriori adempimenti di *compliance* previsti dalla legge nei confronti dell'Agenzia delle Entrate) ovvero abbia una stabile organizzazione in uno Stato incluso nella *white list - Tobin Tax* che si identifica in Italia mediante la richiesta di attribuzione del codice fiscale¹⁸².

¹⁸¹ La residenza dell'intermediario finanziario si accerta in base al criterio della sede legale (provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 18 luglio 2013, n. 87896).

¹⁸² I soggetti che hanno adempiuto tali obblighi sono individuati da un apposito elenco pubblico sul sito dell'Agenzia delle Entrate.